SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

669^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO, indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XII
RESOCONTO STENOGRAFICO 1-41
ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)43-74
ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 75-119

15 Ѕеттемвке 1999

INDICE

43 44
48 50 51
52 53
3, 54 55
64 65 65
66 66
75
75
75
75
76
76

669 ^a Seduta (pomerid.)	Assemblea -	Indice	15 Settembre 19	999
MOZIONI, INTERPELLANZE E	INTER-	Mozioni	Pag.	77
ROGAZIONI	aum all au	Interpellanze		80
Apposizione di nuove firme ad inte ze e ad interrogazioni	Pag. 77	Interrogazioni		81
Annunzio	40	Interrogazioni da svolgere in	Commissione	119

Assemblea - Resoconto Sommario

15 Settembre 1999

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato (v. Resoconto stenografico).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)

e delle relazioni della Giunta per gli affari delle comunità europee:

(Doc. XVI, n. 9) Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea

(Doc. LXXXVII, n. 6) Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana i senatori Besostri e Tapparo hanno integrato le relazioni scritte sul dise-

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

Assemblea - Resoconto Sommario

15 Settembre 1999

gno di legge n. 4057 e sul *Doc*. XVI, n. 9. In attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,36.

BEDIN, relatore. Anche in virtù dell'affidamento alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) del compito di svolgere un esame preliminare del programma legislativo annuale della Commissione europea e di valutare la relazione annuale del medesimo organismo sull'applicazione del principio di sussidiarietà, il Senato è chiamato ad esaminare un complesso di norme e documenti in cui per la prima volta viene affrontato anche il tema della politica estera e di sicurezza comune, alla luce della riflessione avviata sull'argomento durante il semestre di presidenza italiana dell'UEO. Ai positivi risultati conseguiti dagli ultimi due Governi sul fronte del recepimento delle direttive comunitarie e della diminuzione del contenzioso dovranno ora seguire azioni atte a prevenire le procedure di infrazione attraverso una più adeguata partecipazione italiana alla fase ascendente. Auspica infine che la Giunta per gli affari delle comunità europee del Senato sia dotata del personale e degli strumenti tecnici indispensabili per affrontare i più gravosi compiti che si profilano nel rapporto tra organismi europei e Parlamenti nazionali.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale congiunta.

COSTA (FI). Le difficoltà dell'Italia a tenere il passo della legislazione europea derivano dalla specificità del sistema economico e produttivo e non sempre da negligenze. Di ciò occorre tener conto nella fase di formazione delle normative europee che devono coniugarsi con le aspettative e le caratteristiche del paese. (Applausi dal Gruppo FI).

MANIS (*RI-LI-PE*). Premesso che il Governo non ha tenuto conto degli ordini del giorno approvati dal Parlamento in occasione del varo dell'ultima legge comunitaria, appare indispensabile risolvere il problema dell'intreccio tra le fonti normative comunitarie e nazionali, a partire dal riordino della legislazione italiana in materia. Esprime comunque apprezzamento per il lavoro svolto dalla 1ª Commissione e preannuncia il voto favorevole del Gruppo.

BETTAMIO (FI). La legge comunitaria recepisce ad intervalli semestrali un'enorme mole di nuova normativa comunitaria con inevitabili conseguenze negative in termini di coordinamento con la restante parte di legislazione nazionale. È necessario quindi prevedere un meccanismo di consultazione preventiva dei Parlamenti nazionali da parte della Commissione europea. Da ciò il voto di astensione del Gruppo, quale stimolo per una profonda modifica delle regole.

MAGNALBÒ (AN). Auspica che il Senato diventi presto, attraverso le necessarie modifiche costituzionali, la Camera deputata a mantenere in via privilegiata i contatti con l'Europa.

669^a SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto Sommario

15 Settembre 1999

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

BESOSTRI, *relatore*. Ribadisce il giudizio positivo sul testo licenziato dalla 1^a Commissione, che auspica possa essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento senza ulteriori modifiche.

TAPPARO, *relatore*. I Parlamenti nazionali debbono riuscire ad incidere maggiormente sulla formazione della normativa comunitaria, rendendone così più facile il recepimento nella legislazione del singolo Stato.

BEDIN, *relatore*. Sollecita la rapida approvazione del testo in esame, apportando solo le modifiche condivise dalla Camera dei deputati. Ricorda inoltre che la prossima revisione del regolamento della Conferenza degli organismi parlamentari specializzati negli affari comunitari renderà possibile un esame preventivo delle scelte politiche adottate in sede comunitaria.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. La produttività legislativa garantita dalla stabilità di Governo, e dalla durata della legislatura consente all'Italia di mettersi in regola, rispettando le scadenze grazie a leggi comunitarie sempre meno voluminose. È certamente necessario aumentare la partecipazione dell'Italia alla fase ascendente della legislazione comunitaria. A tal proposito, si potrà presto utilizzare il lavoro, in via di ultimazione, di un'apposita Commissione di costituzionalisti, esperti di diritto comunitario e parlamentari.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(segue LETTA). La modifica delle regole in uno spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione assicurerà migliori risultati in termini di capacità di recepimento delle direttive europee da parte dell'Italia. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 4057 e sui relativi emendamenti. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all'esame del disegno di legge n. 4057, nel testo proposto dalla Commissione.

PASTORE (FI). Aggiunge la propria firma all'ordine del giorno n. 1e lo considera illustrato.

BESOSTRI, relatore. Esprime parere contrario.

15 Settembre 1999

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno.

PASTORE (FI). Mantiene l'ordine del giorno.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, con gli allegati A e B, e degli emendamenti ad esso riferiti.

LASAGNA (FI). Illustra l'1.1, tendente a consentire un dibattito parlamentare più approfondito sull'applicazione della direttiva europea concernente la qualità delle acque potabili.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2 e 1.3 si considerano illustrati.

BESOSTRI, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore, pur riconoscendo l'importanza delle argomentazioni addotte dal senatore Lasagna.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, che viene poi approvato con gli allegati A e B.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2.

BESOSTRI, *relatore*. Presenta ed illustra l'emendamento 2.100. (v. *Allegato A*). Chiede poi di accantonare l'articolo, onde consentire le opportune verifiche sulla congruità del testo.

PRESIDENTE. Accoglie la proposta del relatore e passa all'esame degli articoli successivi.

Il Senato approva l'articolo 3, con l'allegato C, e l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si considerano illustrati.

BESOSTRI, *relatore*. Ritenendo inopportuna una delega al Governo per regolamenti comunitari ancora inesistenti, propone una riformulazione del 5.1 (v. Allegato A), mentre è favorevole al 5.2.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Accoglie la riformulazione suggerita dal relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 5.1 (Nuovo testo) e 5.2, nonché l'articolo 5 nel testo emendato.

15 **SETTEMBRE** 1999

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dell'emendamento ad esso riferito.

SMURAGLIA (DS). Dà conto del 6.1.

BESOSTRI, relatore. È favorevole.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Si rimette all'Aula.

Il Senato approva l'emendamento 6.1 e l'articolo 6 nel testo emendato. Vengono altresì approvati gli articoli 7, 8 e 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

MAGNALBÒ (AN). Ritira il 10.100 e considera illustrati gli altri suoi emendamenti.

BETTAMIO (FI). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, tendenti ad alleggerire gli adempimenti burocratici per le piccole aziende del settore alimentare, nonché il 10.4.

PREDA (DS). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario.

BEDIN (*PPI*). Insiste per l'accoglimento del 10.17 e del 10.3, motivandoli, e dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

PINGGERA (Misto). Illustra il 10.9.

TAROLLI (CCD). Motiva il 10.10, il 10.11 e il 10.13.

BESOSTRI, *relatore*. Illustra il 10.20 e il 10.500 e modifica l'ordine del giorno n. 2. (v. Allegato A).

CARCARINO (DS). Sottoscrive e dà per illustrati il 10.21, il 10.22 e il 10.23.

MARCHETTI (*Misto-Com.*). Condivide la modifica dell'ordine del giorno annunciata dal relatore.

BESOSTRI, *relatore*. È favorevole al 10.4, al 10.101, al 10.21 e al 10.22, nonché alla seconda parte del 10.24. Invita a trasformare il 10.14 e il 10.15 in un ordine del giorno e si rimette all'Assemblea per il 10.23, mentre ritiene che l'eventuale approvazione del 10.20 assorbirebbe il 10.25. Invita poi i presentatori a ritirare i restanti emendamenti, altrimenti esprime parere contrario.

BEDIN (*PPI*). Ritira il 10.15 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 500. (v. *Allegato A*). Ritira inoltre gli altri emendamenti.

15 Settembre 1999

BESOSTRI, relatore. È favorevole all'ordine del giorno n. 500.

MAGNALBÒ (AN). Ritira gli emendamenti sui quali il parere del relatore è contrario.

BETTAMIO (FI). Mantiene il 10.19 (di contenuto analogo al 10.20 del relatore) e il 10.12, mentre sottoscrive e ritira il 10.5.

PREDA (DS). Ritira il 10.2 e il 10.18, nonché la prima parte del 10.24. Trasforma anche il 10.14 nell'ordine del giorno n. 500 che sottoscrive.

PINGGERA (Misto). Mantiene il 10.9.

TAROLLI (CCD). Ritira il 10.10, il 10.11 e il 10.13.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Ritira il 10.150.

CARCARINO (DS). Ritira il 10.23.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Esprime parere conforme al relatore e accoglie gli ordini del giorno n. 2, nel testo modificato, e n. 500.

PRESIDENTE. Tali ordini del giorno non verranno pertanto posti in votazione.

Il Senato approva gli identici emendamenti 10.4 e 10.101 e respinge il 10.1, il 10.6, il 10.7 e il 10.8.

PINGGERA (Misto). Prevedendo la sua reiezione, ritira il 10.9.

Il Senato respinge il 10.12 e il 10.16.

D'ALÌ (FI). Insiste per l'approvazione del 10.19, che migliora la commercializzazione e l'esportazione dei prodotti artigianali.

BESOSTRI, *relatore*. Non potendosi rilasciare certificati in contrasto con le normative comunitarie, conferma il parere contrario.

Il Senato respinge il 10.19 e approva il 10.20, il 10.21 e il 10.22, la seconda parte del 10.24 e il 10.500. Sono inoltre approvati gli articoli 10, nel testo emendato, e 11.

PRESIDENTE. Passa all'emendamento aggiuntivo all'articolo 11, che si intende illustrato.

BESOSTRI. relatore. È contrario.

15 Settembre 1999

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Concorda.

Il Senato respinge l'11.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e del relativo emendamento soppressivo.

MAGNALBÒ (AN). Insiste per l'approvazione del 12.1.

BESOSTRI, relatore. È contrario.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 12, nonché l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti aggiuntivi ad esso riferiti.

BETTAMIO (FI). Ritira il 14.1 e dà per illustrati i restanti emendamenti.

PINGGERA (*Misto*). Ritira tutti gli emendamenti, ad esclusione del 14.18 e della prima parte del 14.2.

BEDIN (*PPI*). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad accogliere il 14.21.

BESOSTRI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 14.20 e 14.21, nonché il 14.2, malgrado il ritiro della sua seconda parte. È favorevole al 14.3, purché riformulato nel senso di limitarsi ad aggiungere, dopo le parole «personale qualificato», le altre «sul prodotto specifico». Si rimette al Governo in ordine al 14.18, mentre è contrario a tutti gli altri emendamenti.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Esprime parere conforme, specificando la contrarietà del Governo al 14.18.

BETTAMIO (FI). Riformula il 14.3 nel senso indicato dal relatore e ritira il 14.20.

PINGGERA (Misto). Insiste per la votazione del 14.2, nel testo modificato.

NOVI (FI). Su tale votazione chiede la verifica del numero legale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

15 Settembre 1999

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,57, è ripresa alle ore 19,18.

NOVI (FI). Reitera la richiesta di verifica del numero legale sull'emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Dispone nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. *Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute di giovedì 16 settembre 1999. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,22.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30). Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Carpi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, De Zulueta, Fanfani, Fiorillo, Forcieri, Fumagalli Carulli, Fusillo, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Miglio, Palumbo, Parola, Piatti, Piloni, Taviani, Toia, Valiani, Viviani, Zilio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Rognoni, per partecipare alla VI^a edizione del salone della comunicazione pubblica e del servizio del cittadino; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Loreto, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

e delle relazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee:

(Doc. XVI, n. 9) Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione Europea

(Doc. LXXXVII, n. 6) Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 4057 e dei Documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il senatore Besostri ha integrato la relazione sul disegno di legge n. 4057 e il senatore Tapparo ha integrato la relazione sul Documento XVI, n. 9.

La relazione sul Documento LXXXVII, n. 6, è stata stampata e distribuita.

In attesa che giunga in Aula il Ministro, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,36).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Il senatore Bedin, relatore sul Documento LXXXVII, n. 6, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

BEDIN, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il documento al nostro esame non è certamente una novità nell'attività del Senato; è invece una novità che il suo esame arrivi all'attenzione dell'Aula. Si tratta di una novità rilevante, al di là della sua conclusione, perché sottolinea il ruolo che il Senato, anche attraverso la Giunta per gli affari europei, vuole svolgere non solo nella tradizionale direzione dell'esame della compatibilità comunitaria, ma anche nella valutazione delle politiche dell'Unione europea, in modo da realizzare, di concerto con l'altro ramo del Parlamento e gli altri Parlamenti nazionali, attraverso la CO-SAC, le condizioni per una partecipazione complessiva al processo normativo comunitario. La tempestività è una delle condizioni di questa partecipazione. Da questo punto di vista, occorre dare atto ai Governi Prodi e D'Alema di aver progressivamente aggiornato i propri impegni, in modo da mettere il Parlamento nella condizione non di esami accademici, ma di valutazioni che abbiano non solo l'attualità ma anche la possibilità di un'azione politica.

La seconda sottolineatura iniziale è che questo documento è in stretta correlazione con il tema della legittimità democratica delle istituzioni europee oggetto dell'esposizione del senatore Tapparo, cui la Giunta ha inteso dare priorità nell'esame. Ora noto che anche la Presidenza del Senato ha osservato lo stesso ordine.

Dal punto di vista dell'attualità, richiamo l'attenzione dei colleghi sulla politica estera e di sicurezza comune oggetto di uno specifico capiASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

tolo della relazione. La formulazione di tale capitolo è particolarmente significativa, sia dal punto di vista metodologico, in quanto supera (come sollecitato per il passato dalla Giunta per gli affari europei) un certo dualismo rispetto ad analoghe relazioni presentate dal Ministro per gli affari esteri, integrando in un'unica relazione anche gli aspetti relativi alla politica estera e di sicurezza, ma anche dal punto di vista politico, in quanto indicativa dell'importanza attribuita dal Governo all'esigenza di un maggiore impegno in tale settore nell'ambito dell'Unione europea.

Al riguardo, giustamente la relazione governativa ricorda che, nell'ambito temporale cui si riferisce, la stessa l'Italia ha svolto la Presidenza dell'Unione Europea Occidentale, che ha tra l'altro registrato a Roma l'incontro di 50 Ministri degli affari esteri e della difesa, i quali hanno avviato una riflessione sulla difesa comune europea.

La nuova disponibilità manifestata dalla Gran Bretagna nel vertice informale di Portschach ha inoltre consentito di riconoscere l'esigenza di sostenere la politica estera dell'Europa con un adeguato strumento militare e di riaprire la riflessione sul rapporto istituzionale tra UEO e Unione europea.

Con la Dichiarazione di Roma è stata altresì sottolineata la prospettiva di uno sviluppo dell'interoperatività tra le forze multinazionali europee e dello sviluppo della collaborazione nell'ambito dell'industria degli armamenti. Mi pare che da questo punto di vista giustamente il Governo precisi che lo sviluppo di una capacità autonoma di azione dell'Europa dovrà comunque realizzarsi in stretta concertazione con gli Stati Uniti e la NATO.

È anche utile rilevare che è particolarmente significativa l'iniziativa assunta dall'Italia nel corso del suo semestre di Presidenza dell'UEO, volta a realizzare, per la prima volta, il monitoraggio delle forze disponibili, verificando le carenze esistenti ed individuando i settori che necessitano di un potenziamento.

Ugualmente significativa è stata la riunione, proposta dalla Presidenza austriaca per la prima volta, a livello comunitario di tutti i Ministri della difesa degli Stati membri; una maggiore cooperazione nel campo degli armamenti potrebbe inoltre comportare un effetto positivo anche sull'industria europea.

Un capitolo della relazione del Governo sul quale desidero richiamare l'attenzione dell'Aula è quello relativo al recepimento delle direttive comunitarie e alle procedure di contenzioso. I dati sono preoccupanti; lo stesso documento del Governo pone l'Italia al penultimo posto nella trasposizione del diritto comunitario dopo il Portogallo, dimostrando come sia attuale il tema dell'aggiornamento del meccanismo previsto dalla «legge La Pergola».

Tuttavia, dalle indicazioni disponibili si desume che tali problemi sono propri anche di altri Stati membri, visto che solamente quattro paesi, e cioè la Germania, la Francia, la Finlandia e la Svezia, sono riusciti a rispettare la programmazione che si sono dati nell'attuazione della legislazione comunitaria sul mercato interno. Devo dare atto al Governo, in particolare al ministro Letta, di un significativo rigore, laddove si ri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

conosce la presenza di problemi di coordinamento tra i vari Ministeri in sede di contenzioso e la mancanza di una visione globale. Questo è riportato nella relazione e quindi è la premessa fondamentale per superare tali difficoltà.

Ricordo poi all'Aula che il contenzioso comunitario è una delle materie su cui la Giunta per gli affari delle Comunità europee si è più a lungo soffermata, osservando la necessità di prevenire le procedure di infrazione anche attraverso una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del procedimento partecipativo e sollecitando il Governo a corredare i suoi disegni di legge di una scheda sulla loro conformità al diritto comunitario, analogamente a quanto attualmente avviene per la copertura di bilancio.

Su tali temi è chiamato ad intervenire anche il Senato e la sua Presidenza – a cui mi rivolgo anche in questa occasione –, dotando la Giunta per gli affari delle Comunità europee degli strumenti umani e tecnici necessari per svolgere adeguatamente quell'indispensabile azione di verifica sulla compatibilità dei disegni di legge con gli obblighi comunitari, che è una premessa – come ho detto poc'anzi – per ridurre il contenzioso comunitario.

Svolgerò ora brevi accenni sul quadro finanziario delineato dalla relazione. Va evidenziato come, in sede di negoziato, la Commissione europea abbia prospettato, tra le possibili correzioni degli squilibri di bilancio, il ritorno ad un sistema di finanziamento unificato e semplificato, fondato maggiormente, se non esclusivamente, sul prodotto nazionale lordo, la revisione delle spese, con particolare riferimento al settore della politica comune, e l'introduzione di un meccanismo di correzione generalizzato.

Per quanto attiene al sistema delle risorse proprie e alla contribuzione degli Stati membri al bilancio comunitario, l'Italia si è espressa per il mantenimento di una risorsa propria basata sull'IVA.

Il Consiglio europeo di Berlino ha ribadito l'impegno a non superare l'attuale massimale delle risorse proprie, stabilito all'1,27 per cento, a riformare la PAC in modo da garantire la riduzione progressiva della spesa, a modificare la decisione sulle risorse proprie nel senso di una riduzione graduale della risorsa IVA e di un adeguamento delle quote di finanziamento basate sul prodotto interno lordo.

La posizione del Governo italiano, esposta nella relazione semestrale appare orientata in linea generale a contribuire al rafforzamento del processo di integrazione attraverso la definizione di strumenti normativi e finanziari che consentano all'Unione europea di perseguire in maniera sempre più efficace le proprie politiche. Su tali temi la 5ª Commissione del Senato, nel parere trasmesso sul documento alla Giunta per gli affari europei, si è espressa – lo ricordo all'Aula – in favore dell'individuazione della cosiddetta quinta risorsa per l'apporto finanziario al bilancio comunitario.

La relazione, poi, informa sulla riforma dei fondi strutturali richiamando quanto è avvenuto al Consiglio europeo di Berlino.

Vi sono alcuni temi sui quali inviterei il Governo nelle relazioni successive ad essere più esteso. A tale riguardo, osservo che la relazione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

del Governo, a proposito dell'Unione economica e monetaria, non reca cenno alle attività di coordinamento delle politiche economiche nell'area dell'euro e di applicazione delle regole definite dal Patto di stabilità, con particolare riferimento alle possibili strategie macroeconomiche per stimolare la crescita economica senza compromettere i vincoli di bilancio. Considerando invece i possibili effetti depressivi sulla crescita economica dei vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza alla moneta unica, sarebbero stati opportuni maggiori riferimenti alle strategie macroeconomiche degli undici paesi dell'area dell'euro.

Per quanto concerne la politica commerciale, la relazione semestrale segnala il carattere prioritario delle relazioni con gli Stati Uniti e con i paesi dell'Europa centrale e orientale: la Russia, l'Ucraina e le ex repubbliche sovietiche del Caucaso.

Ricordo ai colleghi i negoziati in corso per il nuovo accordo di partenariato con i paesi in via di sviluppo, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal febbraio del 2000 con la scadenza della IV Convenzione di Lomè, evidenziando come la posizione del nostro Governo sia tesa, in coerenza con le sollecitazioni espresse in tal senso anche dal Fondo monetario internazionale e dalla Chiesa cattolica, a includere nella nuova Convenzione la possibilità di concedere aiuti non rimborsabili finalizzati alla riduzione del debito.

Nel settore della fiscalità segnalo che al vertice di Helsinki, che chiuderà il semestre di presidenza finlandese, verranno prese in esame le questioni relative al rafforzamento dei meccanismi di coordinamento delle politiche economiche e le prospettive di conclusione di un pacchetto di misure fiscali.

Avviandomi alla conclusione, ritorno sui temi connessi alla partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario e al relativo contenzioso, sui quali mi sono già soffermato all'inizio del mio intervento. Dalla relazione si evince in particolare che, secondo il Governo, il recupero di una percentuale d'attuazione della media comunitaria è realizzabile solo attraverso una revisione della «legge La Pergola», che la renda strumento più agile ed efficiente; in particolare, è necessario estendere la cadenza annuale, prevedere l'inserimento delle direttive non ancora venute a scadenza nel momento dell'approvazione del provvedimento ed un maggiore utilizzo dell'attuazione in via amministrativa.

Per quanto concerne le procedure di infrazione, va rilevato che la relazione non fornisce dati complessivi, ma illustra una casistica piuttosto estesa di procedure pendenti. Queste riguardano, tra l'altro, i seguenti settori: gli aiuti di Stato per la ristrutturazione dei porti, la procedura di tassazione per i passeggeri imbarcati o sbarcati nei porti, le operazioni, i servizi portuali e la fornitura di lavoro portuale temporaneo; le disposizioni nazionali sulla ristrutturazione dell'autotrasporto e sullo sviluppo dell'intermodalità; le norme sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano, per le quali – come sappiamo – l'Italia è stata anche condannata, e i diritti aeroportuali di imbarco.

Voglio sottolineare anche in questa circostanza un aspetto rilevato, del resto, anche dalla 1ª Commissione permanente del Senato, in numerose prese di posizione della Giunta che ho l'onore di presiedere e dallo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

stesso Governo: la stretta connessione tra una migliore e tempestiva attuazione del diritto comunitario ed una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase formativa di questo stesso processo. Tale assunto costituisce anche una delle conclusioni più largamente condivise scaturite dal convegno sugli strumenti di attuazione della normativa comunitaria, promosso dalla ministro Letta, in collaborazione con il Ministro per le riforme istituzionali, e svoltosi a Roma nel marzo scorso. A tale proposito, osservo l'esigenza di arricchire le già ampie informazioni sul processo normativo comunitario incluse nella relazione con la trasmissione al Parlamento del programma legislativo della Commissione europea, che la nostra Giunta ha sollecitato anche in occasione dell'esame della precedente relazione, che completerebbe, con il programma della presidenza di turno (già allegato alla relazione), il panorama dei dati disponibili. Ciò è particolarmente rilevante in questa fase, in quanto siamo di fronte ad una Commissione di nuova composizione che è orientata, come abbiamo appreso dal presidente Prodi (al quale, essendo stato investito proprio oggi, va l'augurio mio personale, e credo anche di tutta l'Assemblea del Senato, per l'incarico che egli è chiamato a svolgere al servizio dell'Unione europea), a proporci un programma legislativo addirittura quinquennale; quindi, opportunamente, il Senato dovrebbe esserne formalmente investito.

Onorevoli colleghi, in conclusione, ribadisco quello che ho detto all'inizio, e cioè l'importanza dell'atto formale e dello stretto collegamento tra i due Documenti ed il disegno di legge comunitaria al nostro esame in questa seduta. Questi tre provvedimenti potranno fornire al Senato l'opportunità di una valutazione sull'Europa ed un sostegno all'azione del Governo nelle sedi europee. Si tratta anche di partecipare al percorso che le istituzioni rappresentative in sede dell'Unione stanno compiendo.

Mi permetto di ricordare ai colleghi che il Trattato di Amsterdam ha rafforzato il ruolo del Parlamento europeo, che è diventato codecisore in moltissime materie; lo stesso Trattato ha riconosciuto un compito specifico ai Parlamenti nazionali, grazie – per l'appunto – al protocollo sul loro ruolo, ed al lavoro e alle competenze assegnate alla COSAC. Proprio in questi giorni, a livello di Parlamenti nazionali dell'Unione, stiamo discutendo le nuove regole di funzionamento della COSAC, al fine di adeguare il suo regolamento al nuovo Trattato di Amsterdam.

Ora, come ho già detto, serve anche un impegno del Senato per una dotazione strumentale (in particolare per la Giunta per gli affari delle Comunità Europee), in modo tale che la nostra Camera sia attrezzata per questa nuova stagione.

Sono sicuro che la Presidenza del Senato valuterà attentamente questa esigenza, che ritengo condivisa da tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, non per amore di polemica ma per doverosa precisazione, ritengo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

che, se durante il periodo dei Governi Prodi e D'Alema si è dato luogo ad un recepimento più accelerato delle direttive comunitarie, questo lo si deve anche grazie ed essenzialmente a quei Governi che, prima di questi ultimi, hanno portato il paese a un livello funzionale, anche rispetto alle esigenze del sistema giuridico, tale da consentire a chi è venuto dopo di poter raccogliere i frutti della semina di chi prima aveva disposto.

Per essere chiari, non ritengo che il ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie fosse ascrivibile a negligenze di questo o quell'ufficio, di questo o quel Ministero, di questo o quel Governo, quanto alla difficoltà che ha avuto il sistema Italia a mettersi al passo con quello di altri paesi, non – ripeto ancora – per inadeguatezza del popolo italiano, quanto per la peculiarità propria del nostro sistema.

Non è passato molto tempo da quando il ministro Amato precisava che il sistema economico italiano è composto per il 95 per cento da aziende con meno di dieci addetti. E allora, per fare un esempio pratico, evidentemente era pressoché impossibile recepire la direttiva comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro, poiché la stessa postulava obblighi ed oneri che, se andavano bene per le aziende di Francoforte e di Berlino, le cui peculiarità sono diverse, non andavano bene per le aziende italiane.

Signor Ministro, è d'uopo una raccomandazione: lei, che si sta impegnando con ardore giovanile nel suo lavoro, tenga conto delle difficoltà che hanno incontrato i suoi predecessori e della necessità, oggi ancor più avvertita, di stare attenti alle direttive comunitarie in fase di compilazione delle stesse. Se si rivelano poi inadeguate al sistema Italia, è infatti evidente che si incontrano difficoltà nel recepirle. La raccomandazione è ancor più necessaria oggi che il Governo chiede una delega, l'ennesima, idonea a spogliare il Parlamento, secondo una logica che dovrebbe portare, nel caso di specie, ad una migliore armonizzazione del sistema italiano con quello delle Comunità europee.

Per riepilogare, l'Italia non si è adeguata soltanto per negligenza, ma anche ed essenzialmente perché le sue peculiarità sono sensibilmente differenti da quelle di altri paesi. Attenzione, allora, quando si lavora a livello comunitario, a far sì che le direttive possano coniugarsi anche con le esigenze e le aspettative degli italiani e del loro sistema. Fate attenzione, voi che chiedete una delega, che io non vi darei, ma che siete abituati a pretendere dal Parlamento, che certamente ve la concederà, all'uso che ne farete, al fine di evitare di adottare quella che in futuro potrebbe rivelarsi una ingessatura che creerà disagi a questo paese, che in passato ha avuto la possibilità di ricorrere allo strumento della proroga, a momenti apparsa come negligenza.

Con questi suggerimenti, a nome del Gruppo Forza Italia, esprimo parere sfavorevole alla richiesta della delega, nel mentre auguro a lei, signor Ministro, di fare del suo meglio per tentare di evitare agli italiani di subire direttive, come quelle che hanno imposto il sistema di controllo per la sicurezza nei luoghi di lavoro anche agli studi professionali e alle aziende dove vi è un solo preposto, a volte il solo titolare che nomina se stesso controllore del sistema di efficienza e di efficacia. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manis. Ne ha facoltà.

MANIS. Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, l'esame del presente provvedimento costituisce, a nostro avviso, un'occasione da non perdere per fare il punto sugli strumenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria e per procedere ad una verifica sullo stato di tale adeguamento.

La legge comunitaria annuale, prevista dal 1989 dalla cosiddetta legge La Pergola, in questo decennio ha consentito di assicurare, in misura sempre maggiore, anche se non pienamente soddisfacente, il recepimento delle direttive europee che, solo quando potrà diventare tempestivo e completo, eviterà procedimenti d'infrazione a danno del nostro paese.

L'impegno di Governo e Parlamento per introdurre annualmente nell'ordinamento le nuove norme necessarie per fare dell'Italia un paese moderno ed efficiente, al passo con l'Europa, anche se ha già dato dei buoni risultati, dovrà essere accentuato e dovranno essere ulteriormente affinate, con il Governo, le modalità idonee per raggiungere gli obiettivi prefissati, da introdurre, con apposite modifiche, alla «legge La Pergola».

La disciplina attuativa delle direttive comunitarie deve essere necessariamente delegata al Governo, che è del resto, insieme con gli Esecutivi degli altri Stati membri, in diretto contatto con la Commissione europea e con lo stesso Parlamento europeo fin dal fase della preparazione delle direttive medesime. Ma, come del resto la «legge La Pergola» consente, il Parlamento nazionale non può e non deve essere esautorato del suo compito istituzionale. Massima attenzione quindi deve essere posta nell'evitare un ricorso eccessivo a deleghe il cui oggetto non sia definito in maniera soddisfacente. Su questo versante la nostra posizione è chiara e non consentiremo che il Parlamento perda le sue prerogative costituzionali.

Consentitemi inoltre di porre in evidenza – come del resto hanno già avuto modo di rilevare alcuni colleghi componenti della Commissioni affari costituzionali – che non sempre nella fase attuativa della legge comunitaria dell'anno scorso il Governo ha tenuto conto delle indicazioni contenute negli ordini del giorno approvati dal Parlamento per evitare ulteriori modifiche al testo proposto.

La complessità di tale strumento legislativo ed i termini che incombono non possono giustificare il mancato rispetto dei ruoli istituzionali, che potrebbe avere anche la conseguenza di introdurre nel nostro ordinamento disposizioni meno soddisfacenti. Fino ad ora, purtroppo, la complessità e la ricerca delle procedure adeguate ha di fatto del tutto impedito di utilizzare l'occasione del recepimento delle direttive comunitarie per quell'intervento di semplificazione e di aggiornamento dell'ordinamento legislativo italiano, da tutti da tempo auspicato ed individuato come uno dei fattori che possono rendere l'Italia un paese moderno, al passo con gli altri membri

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

della Comunità (si pensi, per esempio, all'*iter* procedurale per fruire dei cosiddetti strumenti agevolati per fare impresa).

Non ci si può accontentare della pur preziosa delegificazione prevista dalla legge del 1989, ma bisogna anche affrontare e risolvere il problema della sovrapposizione tra le varie discipline, aggravata dalla successiva modifica delle stesse direttive comunitarie. D'altra parte, il Governo non ha completamente utilizzato le deleghe, contenute nelle comunitarie del 1993 e del 1994, per la predisposizione di testi unici relativi alle materie innovate a seguito del recepimento delle direttive.

L'intreccio tra fonti comunitarie e nazionali, tra disposizioni in attesa del recepimento e di quelle direttamente vigenti rischia di compromettere ulteriormente la certezza del diritto in un ordinamento sempre più condizionato dalle fonti normative comunitarie. In definitiva, gli effetti prodotti dal recepimento delle direttive richiedono un'opera di riordino e di risistemazione della legislazione italiana e devono essere occasione, come più volte rilevato anche in dottrina, del rinnovo di un «corpus legislativo spesso inquinato e disordinato».

Per quanto riguarda più strettamente la legge comunitaria 1999, che ci arriva dall'altro ramo del Parlamento, essa si presenta meno complessa di quelle degli anni precedenti – ne prendiamo atto con soddisfazione – proprio grazie ai risultati già ottenuti ed introduce, oltre ai principi per l'attuazione delle direttive con regolamento, la previsione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, contestualmente alla legge comunitaria, dell'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e stabilisce che sia dato conto nella relazione introduttiva al disegno di legge annuale anche della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie.

Le preoccupazioni relative alla produzione ed alla vendita dal produttore al consumatore dei prodotti tipici locali e delle specialità gastronomiche hanno suggerito modifiche al decreto legislativo di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, individuate grazie ad un emendamento del relatore a seguito di un ampio dibattito svoltosi in Commissione, che sostituiscono quelle introdotte dalla Camera che presentavano anche risvolti negativi, tant'è vero che erano state approvate contro il parere del Governo. Ci saremmo dovuti rassegnare – consentitemi la digressione – a non gustare più il buon pecorino prodotto dai nostri artigiani locali, né, tanto per fare degli esempi, la squisita bottarga siciliana, sarda o delle isole minori, che peraltro hanno consentito ad intere generazioni di crescere sane e forti e di resistere alle infezioni cui adesso, con i cibi preconfezionati, si è soggetti; ma fortunatamente si è posto rimedio a tale situazione. Oltretutto questi prodotti rappresentano un formidabile veicolo economico e sarebbe stata veramente una mazzata forte alle già asfittiche economie locali.

Ugualmente valida è la proposta della Commissione di inserire quelle norme che riproducono istanze oggetto di ordini del giorno approvati nel corso dell'esame di precedenti leggi finanziarie, riguardanti l'istituzione di un fondo straordinario per l'integrazione europea e l'interpretazione del decreto legislativo in materia di sanzioni per l'importazione dei vegetali.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

Ecco dunque le luci e le ombre – ma noi riteniamo più luci – di questo provvedimento che ci consentono, parlo anche a nome dei colleghi del Gruppo, di preannunciare fin d'ora il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signora Presidente, colleghi, poiché – come sappiamo - le direttive emanate dall'Unione europea tramite il circuito istituzionale stabilito dai trattati, che prevedono il concorso della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri, devono essere recepite dalla legislazione nazionale, il nostro paese ha a questo scopo previsto il meccanismo della cosiddetta legge comunitaria e lo ha fatto in un modo assai pragmatico. Infatti, la legge comunitaria che disciplina oggi il recepimento delle direttive comunitarie nel diritto interno si è affinata nel corso degli anni per mezzo di una sorta di darwinismo giuridico, che ha preso le mosse da una forma piuttosto primitiva fino ad arrivare a quella odierna, imperfetta ma certamente più rapida. Imperfetta perché l'inconveniente più grave dei precedenti metodi di recepimento, e cioè il ritardo nel recepimento stesso e le conseguenti condanne della Corte di giustizia nei nostri confronti, non è annullato né risolto. Purtroppo, infatti, siamo ancora fra i paesi che collezionano più procedure di infrazione, fra lettere di messa in mora e pareri motivati. Non solo, ma abbiamo molte carenze anche nell'adeguare la legge comunitaria alle regole dettate dalle nostre stesse leggi, che prevedono una serie di obblighi per la legge comunitaria stessa, che questa, come nelle edizioni del 1998 e in questa stessa edizione del 1999, non ha osservato; i colleghi Bedin e Manis lo hanno già sottolineato prima di me e quindi non tornerò sull'argomento.

Ora io da qualche tempo sostengo che questi ritardi, che ci colpevolizzano di fronte a quelle istituzioni comunitarie nelle quali da qualche ora abbiamo grandi ruoli e quindi grandi responsabilità, e le carenze lamentate non potranno essere colmati né risolti con lo strumento della legge comunitaria, la quale nasconde anche un'altra lacuna di grande rilevanza, quella di riversare due volte all'anno una grande mole di disposizioni che, diventando leggi nazionali, dovrebbero – dico dovrebbero – essere armonizzate con le leggi preesistenti. Ne nasce invece un sistema contorto, contraddittorio, di difficile intelligenza e applicazione, che purtroppo ha finito per costituire un elemento caratterizzante del nostro sistema giuridico iperintasato, ed anche questo è stato ricordato da qualche collega che mi ha preceduto.

Ora il darwinismo giuridico non può più far evolvere nulla; occorre dunque ripensare il sistema dalle fondamenta e trovare un mezzo che consenta un recepimento rapido, razionale ed omogeneo delle direttive comunitarie del nostro ordinamento. Occorre, in sintesi, ringraziare per i servizi resi Darwin e La Pergola e cambiare sistema.

A mio parere, vi è un solo sistema cui far ricorso, una unica via per svolgere un lavoro legislativo rapido, razionale ed omogeneo – il Ministro conosce questa mia idea –, quella di far sì che quando la Com-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

missione europea consulta il Parlamento europeo sulle sue proposte di direttiva contemporaneamente consulti anche i Parlamenti nazionali, i quali poi attiveranno le procedure più opportune – svolgeranno un dibattito in Aula, attiveranno Commissioni con poteri deliberanti o quant'altro – per parificare la procedura di produzione legislativa interna a quella delle direttive comunitarie. Solo se si parte da questa base – naturalmente dovremo poi risolvere i problemi di procedura e di coordinamento che si imporranno – ma solo se si cambia radicalmente l'approccio a questo problema si potrà giungere ad una soluzione che elimini tutte le mancanze che abbiamo detto e che tutti credo a questo punto riscontriamo nella legge comunitaria.

Tuttavia, penso che non si tratti soltanto di problemi procedurali. Noi infatti abbiamo impostato e stiamo conducendo questo dibattito da un punto di vista tecnico: come si riesce ad armonizzare la produzione comunitaria con quella interna. Non vi è solo questo. Vi è a monte, in prospettiva, un grosso problema politico che si comprende se riflettiamo sul fatto che l'Unione europea, la Banca centrale e prossimamente l'introduzione dell'euro stanno gradualmente influendo sulle politiche economiche nazionali e le stanno spostando su binari di maggiore convergenza, il che significa di maggiore omogeneità. In sostanza, le politiche economiche dei nostri paesi sono sempre più a rimorchio delle decisioni quadro che non sono prese né a Roma, né a Parigi, né altrove, ma a Bruxelles e a Francoforte dalla Banca centrale. Ecco il problema politico: le regole liberiste dell'Unione europea a confronto con quelle ingessate dell'attuale politica italiana. Questo è il problema e ce lo troveremo sempre di fronte; esso riapparirà non soltanto con la legge comunitaria, ma man mano che sposteremo il dibattito su altri settori.

Non avete mai notato che la massa di norme che dobbiamo recepire in attuazione delle direttive comunitarie, solo apparentemente tecniche, finisce per incidere sul modo in cui i Governi dirigono l'economia, sul modo in cui il nostro Governo dirige l'economia? Oppure, pensiamo che le direttive in materia di igiene alimentare, di denominazione protetta, di libere professioni e così via, che siamo obbligati a trasformare in leggi nazionali, collimino con quanto il Governo nazionale sta predisponendo o difendendo sugli stessi temi? Non è così, andiamo su due binari diversi e quindi il problema tecnico del recepimento delle direttive comunitarie finirà per diventare un problema politico di omogeneità tra modi diversi di concepire le economie.

Allora, se è così, se vi fosse, in prospettiva o in atto, come io credo, una vera e propria rotta di collisione tra due modi di concepire l'economia, quello dell'Europa a maggioranza socialista, che conduce una politica liberista, e quello del Governo italiano che tenta di conciliare Veltroni, Cossutta, Marini e Dini in un progetto di economia guidata, non potrebbe sorgere il dubbio che i ritardi nella trasposizione delle direttive comunitarie non siano soltanto tecnici? Che l'idea della consultazione simultanea del Parlamento europeo e di quelli nazionali sia già venuta in mente a qualcuno e scartata con piena avvertenza e deliberato consenso? Ecco, dunque, il problema politico che ci si pone. Noi, quindi, discutiamo della legge comunitaria, probabilmente senza valutare a

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

fondo il fatto che il problema tecnico di collimazione di due legislazioni è in realtà un problema che a lungo andare, ma probabilmente lo è già adesso, diventerà politico.

Di conseguenza, vedo con favore i progressi compiuti dalla «legge La Pergola» in avanti, il lavoro svolto dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, illustrato poco fa da chi la rappresenta in questa sede, ossia dal presidente Bedin e dal relatore Tapparo, l'entusiasmo e il lavoro indefesso che il ministro Letta sta svolgendo, confortato da maggioranza e minoranza dei due rami del Parlamento, in questo settore, ma non basta. C'è il sospetto anche che il problema tecnico sia in realtà un problema politico. Quindi, non votiamo contro il recepimento delle direttive perché questo costituirebbe un clamoroso autogol, ma ci poniamo, con un'astensione, in posizione vigile, perché il sospetto che il problema tecnico sia in realtà un problema politico e quello che se non abbandoniamo il sistema attuale, immaginando completamente un'altra cosa, non usciremo neppure dalle secche del problema tecnico stesso, è questione che francamente ci preoccupa. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signora Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola. Il mio intervento sarà semplicissimo. Bene per questa legge comunitaria più snella, speriamo che lo sia sempre di più; preferiamo non vedere più i numeri sulle infrazioni (con 165 procedure di infrazioni in corso, di cui 50 per mancato recepimento di direttive, e 19 ricorsi promossi dalla Commissione europea contro l'Italia), ma quel che voglio dire, e concludo, è che rimane l'auspicio che questa Camera, il Senato, divenga finalmente la sede deputata a tenere i più stretti contatti con l'Europa, visto che – come dice il senatore Bettamio e come tutti sappiamo – è in Europa che si legifera. Allora, per ottenere un maggior raccordo tra il sistema interno italiano e quello europeo, sarebbe utile e opportuno che in una riforma costituzionale, chissà quando e chissà se la vareremo mai, si riconsiderasse l'opportunità che questo ramo del Parlamento diventi la Camera interna europea per tutti questi problemi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Besostri.

BESOSTRI, *relatore*. Signora Presidente, gli interventi successivi alla mia relazione, più che entrare nel merito di questa legge comunitaria, hanno affrontato i problemi di carattere generale dell'appartenenza dell'Italia all'ordinamento comunitario. Tali contributi sono da me personalmente apprezzati; inoltre, vorrei ricordare l'integrazione alla loro relazione da parte dei senatori Tapparo e Bedin, nonchè gli interventi, seppur critici su alcuni aspetti, svolti dai senatori Bettamio e Magnalbò.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

Non è questa certamente la sede per affrontare il problema delle diverse maggioranze presenti nel Parlamento europeo rispetto a quella dei Governi dei paesi dell'Unione a maggioranza di Sinistra o di Centro-sinistra. Ritengo che nell'attuale costruzione comunitaria, finché non si arriverà a dotarsi di una Costituzione dell'Unione europea, il braccio di ferro tra i diversi organi – vi è anche la Commissione – può condurre alla paralisi e non all'affermazione della prevalenza di un organo rispetto all'altro.

D'altronde, parlando di chi è favore, sul piano nazionale, di strumenti che assicurino la governabilità anche con la riforma del sistema elettorale, mi pare contraddittorio che gli stessi, quando si tratta del Parlamento europeo, santifichino un sistema di elezione su base proporzionale, che allo stato attuale, sicuramente, non solo può assicurare delle maggioranze politiche, ma fa sì che le maggioranze politiche che si possono costituire spesso non sono altro che la vendetta, a livello comunitario, di situazioni nazionali (è sufficiente analizzare le dichiarazioni fatte).

Il nostro compito è quello di approvare la legge comunitaria; quest'ultima per la prima volta, è stata presentata nel termine che prevedeva la «legge La Pergola». L'abbiamo esaminata, come Senato, in tempi accelerati dopo l'esame presso la Camera dei deputati; abbiamo introdotto delle modifiche in Commissione, alcune resesi necessarie per il fatto che nel frattempo altre direttive sono arrivate a maturazione. In questo periodo di tempo c'è stato un confronto, anche per il tramite del Governo, direttamente con l'altro ramo del Parlamento per porre fine alla navetta di questa disposizione. Pertanto, riteniamo che il testo rassegnato dalla Commissione, salvo quelle integrazioni che sono maturate e che si sono necessarie, potrebbe passare all'altro ramo del Parlamento ed essere approvato senza modificazioni. Questo almeno è il nostro auspicio. In questo senso, quando discuteremo le singole proposte emendative, inviterò ad evitare quegli emendamenti che, essendo controversi, potrebbero essere approvati in questo ramo del Parlamento ma troverebbero poi un ostacolo nell'altro, dando vita perciò ad una situazione di difficile gestione.

Concludo il mio intervento ringraziando ancora una volta i colleghi per il loro contributo, lamentando magari il fatto che siamo sempre gli stessi a parlare di certe questioni, per cui potremmo riunirci una sera a cena per discuterne, senza il peso e l'autorità di svolgere tali considerazioni in Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tapparo.

TAPPARO, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, mi sembra positivo il riconoscimento, da parte dei colleghi che sono intervenuti, del fatto che insieme alla trattazione della legge comunitaria sono state esaminate anche le relazioni che la Giunta per gli affari europei ha elaborato a suo tempo attorno a quello che, in sintesi, è stato definito il *deficit* di democrazia dell'Unione europea e il ruolo e l'operatività della CO-SAC, ossia di quell'organismo che racchiude le Commissioni specializ-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

zate nei vari Parlamenti europei che trattano del rapporto tra Parlamenti nazionali ed Unione europea.

Cogliendo una battuta del collega Bettamio, vorrei sottolineare l'importanza di riuscire ad incidere sul processo di formazione della legislazione europea, quella che si definisce l'azione nella fase ascendente. A mio avviso, se i Parlamenti nazionali e se il Parlamento europeo nel rapporto con la Commissione potranno in qualche modo avere un ruolo più attivo e più dinamico nella costruzione della legislazione europea, anche il meccanismo di recepimento potrebbe avere caratteri meno traumatici, meno laceranti e meno problematici, così come la storia recente ha dimostrato essere il processo di recepimento.

Tra l'altro, speriamo che questo modo di operare, cioè varando leggi comunitarie di anno in anno e incidendo alle porte di nuove trasformazioni istituzionali dell'Unione europea nel processo di formazione della legislazione con una partecipazione anche dei Parlamenti nazionali, possa dare alla costruzione generale della legislazione europea un respiro più efficace per gli interessi delle Comunità e più comprensibile anche per i singoli cittadini.

Alle porte dell'ampliamento, sollecitato peraltro nell'intervento del nuovo presidente della Commissione europea, professor Prodi, anzi della velocizzazione dell'ampliamento dell'Unione Europea con l'ingresso di nuovi paesi, credo che il rendere più trasparente e più elevato il grado di democraticità dell'Europa sia un fatto estremamente importante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bedin.

BEDIN, *relatore*. Signora Presidente, partirò dall'ultima affermazione fatta dal collega Besostri, relativamente all'opportunità di una revisione in quest'Aula limitata alle materie condivisibili e condivise eventualmente con l'altro ramo del Parlamento, perché la tempestiva conclusione dell'esame e dell'approvazione del disegno di legge n. 4057, relativo alla legge comunitaria 1999, è certamente un risultato non solo organizzativo ma anche politico che consente al Parlamento di lavorare con maggiore speditezza – e ne abbiamo la prova già nella legge comunitaria 1999 –, nel senso di varare provvedimenti che hanno dimensioni tali da poter essere esaminati con attenzione senza bloccare a lungo l'attività del Parlamento.

Per quanto concerne altre questioni oggetto della mia relazione e degli interventi dei colleghi, molte delle osservazioni svolte in replica dal senatore Tapparo, con il quale attivamente collaboriamo sia a livello di Giunta per gli affari delle Comunità europee sia a livello di COSAC, sono non solo condivisibili ma rappresentano la realtà.

Vorrei soltanto ricordare ai colleghi che, come ho già detto prima, stiamo lavorando per una revisione del regolamento della Conferenza degli organismi parlamentari specializzati negli affari comunitari per dare la possibilità a questo organismo, ma attraverso di esso anche ai Parlamenti, di esaminare preventivamente molte delle scelte politiche che vengono adottate. Oggi, grazie alla legge comunitaria e all'attività del ministro Letta, stiamo arrivando al punto di poter esaminare le decisioni

669^a SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto Stenografico

15 Settembre 1999

operative della Comunità. Non ci troviamo ancora nella condizione di esaminare e di indirizzare le politiche – questo è compito del Parlamento dell'Unione –, ma credo che i cittadini italiani ci chiedano di fare anche la nostra parte.

Con la modifica del regolamento della COSAC, che probabilmente verrà approvato ad Helsinki nella prima decade di ottobre, come Parlamento italiano potremo probabilmente iniziare a contribuire anche a questa fase politica.

È con questo impegno – esso riguarda prevalentemente la Giunta che presiedo, ma complessivamente l'intero Senato – che anch'io sollecito, come ha già fatto il senatore Besostri, una rapida approvazione della legge comunitaria 1999.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Signora Presidente, signori senatori, in dieci mesi, cioè da quando è nato l'attuale Governo, quindi da meno di un anno, mi trovo per la seconda volta a rappresentare l'Esecutivo in quest'Aula per l'approvazione della legge comunitaria annuale.

Ritengo che questo stesso fatto sia il segno del lavoro che insieme stiamo compiendo. In dieci mesi abbiamo portato a compimento e approvato nel gennaio scorso la legge comunitaria 1998 e sempre nello stesso mese di gennaio abbiamo iniziato l'*iter* parlamentare della legge comunitaria 1999 che oggi, presumibilmente, otterrà il via libera, praticamente definitivo, dal Senato. Credo che questo sia il segno importante dell'azione che abbiamo svolto tutti insieme nel corso di questo anno.

Ci stiamo rimettendo in regola rispetto ad un'assenza di legami con la regola che era dovuta – mi riferisco all'intervento del senatore Costa - ad alcuni fatti oggettivi, oggettivi purtroppo nel nostro paese. Ora rimettersi in regola è possibile in questa legislatura grazie alla oggettiva produttività che deriva da una situazione di stabilità, non perché vi sia un Governo o un altro – questo non sta a me dirlo – ma perché la legislatura dura. I ritardi che stiamo subendo in sede comunitaria sono dovuti in gran parte al fatto che l'Italia ha vissuto due legislature brevi, meno di due anni addirittura (1992-1994 e 1994-1996). Oueste due legislature brevi non hanno consentito di mantenere il ritmo annuale della legge comunitaria; è stata addirittura votata nel febbraio dell'anno scorso la cosiddetta legge comunitaria 1995-1997: tre al prezzo di uno. Questo è il segno di una difficoltà oggettiva legata alla mancanza di stabilità che - ripeto - non riguarda un Governo o un altro, una maggioranza o un'altra ma la durata della vita di una legislatura. Inoltre un Governo che ha al suo interno un Ministro delle politiche comunitarie denota un'attenzione maggiore a questo tema rispetto all'assenza di una tale struttura: credo che questo sia un aspetto da sottolineare.

Oggi, credo, ottemperiamo ad un dovere importante e per la prima volta probabilmente riusciremo a chiudere l'esame della legge comunitaria che ha nel suo titolo il riferimento ad un anno, il 1999, nell'anno in

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

questione perché siamo ancora nel 1999. È la prima volta che questo capita anche se la regola è questa. Il fatto che dopo dieci anni di applicazione della «legge La Pergola» soltanto oggi riusciamo ad attuarla la dice lunga sulle difficoltà che la regola stessa comporta. È un po' quel darwinismo giuridico – espressione accattivante, che accolgo, usata prima dal senatore Bettamio – che ci porta a dire che la «legge La Pergola» è stata modificata e migliorata nella prassi.

Soprattutto negli ultimi anni il Parlamento ha contribuito in maniera molto costruttiva; si è superata completamente la contrapposizione tra maggioranza e opposizione, cercando di lavorare in modo efficace. Il fatto che alcune direttive oggi non hanno più bisogno del passaggio parlamentare, il fatto che la legge comunitaria 1999, come diceva il senatore Manis, è una comunitaria semplificata, contenendo il riferimento a sole 41 direttive, dimostrano un'evoluzione positiva. Infatti la legge del 1998 era una comunitaria che conteneva più di 70 direttive e quella del tre al prezzo di uno, la comunitaria 1995-1997, faceva riferimento a più di 100 direttive.

Quando riusciamo a rimetterci in regola anche il passaggio parlamentare è un lavoro che riesce ad avere una propria struttura e una maggiore facilità, il che consente poi un esame più approfondito del testo perché ovviamente una comunitaria con più di 100 direttive diventa una legge *omnibus* difficile da valutare. Credo che una comunitaria di 41 direttive consenta invece un esame più approfondito.

Ritengo che sia stato fatto un ottimo lavoro di raccordo tra le due Camere, un ottimo lavoro da parte della Giunta per gli affari comunitari in raccordo con la Commissione affari costituzionali del Senato e con la Commissione competente della Camera. Il relatore ha svolto quest'opera di raccordo con la Camera dei deputati che ci consente oggi di avere un testo della Commissione sicuramente valido, legato con quanto è stato fatto precedentemente, e ciò è sicuramente positivo.

Ecco, ritengo che questo lavoro e anche il fatto che la Giunta per gli affari comunitari – non spetta a me dirlo, però consentitemi questo inciso – è intervenuta così incisivamente sulla comunitaria rappresentino un elemento positivo in più che ci aiuta in questo passaggio.

Il senatore Costa e altri hanno citato la necessità di un rafforzamento della presenza italiana sulla fase ascendente. Questo punto faceva parte delle considerazioni contenute nella relazione del vice presidente Tapparo e credo che rappresenti il grande problema che abbiamo davanti: quello di riuscire ad affrontare, ad approfondire e a migliorare allo stesso tempo l'efficacia della fase ascendente e la funzionalità della fase discendente del nostro modo di rapportarci all'Unione europea.

Le iniziative che abbiamo in cantiere sono molte, a partire dalla sessione semestrale di confronto fra le parti sociali, i Ministeri, le regioni e i rappresentanti parlamentari italiani ed europei. Il primo appuntamento si è tenuto a luglio e se ne terrà un altro a novembre, che avrà per titolo «Interessi nazionali e legislazione europea»: vuole essere un luogo di confronto della fase ascendente ed ha altre novità. Cito solamente quel lavoro che abbiamo cominciato attraverso l'istituzione di una commissione di costituzionalisti e di esperti di diritto delle Comu-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

nità europee con la partecipazione di rappresentanti della Camera e del Senato, la quale ha lavorato per alcuni mesi e consegnerà, entro la fine del mese di settembre, i suoi lavori. Credo che sarà un fatto molto utile se discuteremo insieme i risultati di questi lavori, perché la commissione (presieduta dal costituzionalista Alessandro Pizzorusso) potrà proporre alcune delle soluzioni sulle quali discutere insieme, che prevedono proposte di modifica costituzionale, della legge La Pergola e proposte da attuare per via regolamentare.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.) Sapete che gran parte dei problemi è legata ad una fase ascendente debole e ad un percorso attuativo appesantito rispetto agli altri paesi europei dalle specificità italiane (non sto quindi qui a citarle, perché tutti le conoscete: il bicameralismo, l'articolo 76 della Costituzione, la necessità di un passaggio parlamentare di un certo tipo che deve avvenire sempre in Aula per la delega a emanare decreti attuativi del Governo, un passaggio che prende ulteriormente tempo). Questi sono, detti in poche parole, i motivi del ritardo strutturale del nostro Paese.

Concludo affermando che se oggi facciamo un altro passo in avanti per rimetterci in regola il problema è (lo ricordavano i senatori intervenuti, dal presidente Bedin al vice presidente Tapparo, allo stesso relatore, senatore Besostri) quello di modificare questa regola, perché con essa il massimo che possiamo fare tutti insieme (Parlamento, Governo e regioni) lo stiamo facendo: la soluzione è quella di avere una regola che ci consenta di fare di più. Su questo stiamo lavorando ed io sono convinto che un esame approfondito ed un'approvazione consapevole (come quelli che abbiamo condotto nelle Commissioni di merito) di questa legge comunitaria, con le novità, le modifiche che sono state apportate ci consentirà di fare ulteriori passi in avanti nell'adeguamento del nostro paese alle regole dell'Unione europea, anche nell'affrontare, sulla base delle esperienze che stiamo facendo, la modifica della regola stessa, quindi con un miglioramento della regola con la quale il nostro paese si adegua alle direttive comunitarie.

Credo che questo sia oggi per noi un fatto dovuto, dopo essere «entrati» nell'Euro, dopo che un italiano è divenuto Presidente della Commissione europea (fatto avvenuto proprio oggi, questa mattina): credo che per il nostro paese conservare le posizioni di coda nella classifica del recepimento delle direttive comunitarie, per tutti i motivi che ho cercato qui di esporre, sia un motivo di sconforto; per questo si deve determinare l'impegno di tutti.

Ecco perché credo che il lavoro *bipartisan* che stiamo svolgendo, che abbiamo svolto in questo periodo è un lavoro al quale il Governo crede moltissimo. Mi auguro che anche in quest'Aula oggi questo spiri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

to di collaborazione fra maggioranza e opposizione prenda forma ulteriormente e ci consenta quindi, poi, di affrontare insieme, come stiamo per fare a questo punto in modo concreto, quel cambiamento della regola che tutti insieme consideriamo uno degli obiettivi principali della nostra azione istituzionale e politica. (Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge n. 4057, nel testo proposto dalla Commissione. Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta al disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 10, comma 10, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sull'articolo 20, comma 1, lettera *b*), per il quale il parere è contrario.

Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 14.16 e 14.0.2, limitatamente al comma 4, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 10.500, osservando che la sua eventuale approvazione supererebbe il parere contrario già formulato sull'articolo 10, comma 10».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1; stante l'assenza del senatore Lauro, dovrei dichiararlo decaduto.

PASTORE. Signor Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno n. 1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, a mio avviso, è opportuno che i provvedimenti citati, che prevedono nel più breve termine l'eliminazione dell'Halon, uno dei gas più pericolosi che contribuiscono all'effetto serra, siano mantenuti e il mio parere è pertanto contrario.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pastore se intende mantenere l'ordine del giorno.

PASTORE. Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Lauro e Pastore.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 con gli annessi allegati A e B, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LASAGNA. Signor Presidente, con l'emendamento 1.1 chiediamo la soppressione del recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 83 del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, nell'ambito della legge comunitaria; chiediamo che questa direttiva venga recepita con legge ordinaria. Ormai ogni anno assistiamo allo stravolgimento delle questioni ambientali per mezzo di deleghe contenute in leggi come quella oggi in discussione. Saremmo contenti se il Governo usasse tali deleghe per recepire le direttive più semplici dell'Unione, ma non possiamo in alcun modo accettare che esse vengano invece usate per stravolgere l'intera normativa nazionale, senza un dibattito parlamentare. Questa modifica consiste nella espressione di un parere non vincolante da parte delle Commissioni competenti, che tra l'altro non vengono considerate nella stesura finale del testo. La legge che stiamo discutendo dispone che «sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere». Va ricordato il caso del decreto legislativo sui rifiuti e sulle acque reflue urbane, che ha avuto un iter drammatico, molto difficile, con minacce di multe da parte della CEE.

Si ha di conseguenza l'impressione che questo Governo non sia capace di aprire un serio e costruttivo dibattito parlamentare su alcuni temi; tema di non riuscire a proporre delle riforme senza che queste vengano contestate dalla stessa maggioranza e dall'opposizione ed abusa dei decreti legislativi (in questa legislatura sono state approvate sette leggi di iniziativa del Ministero dell'ambiente contro diciotto decreti legislativi). Non vogliamo più «fidarci» di questo meccanismo e chiediamo che questa direttiva venga recepita con legge ordinaria; io stesso ho intenzione di predisporre un disegno di legge di recepimento.

Non si può non aprire un dibattito parlamentare su un tema così importante per la salute dei cittadini come le acque destinate al consumo umano. Un nostro errore oggi potrebbe portare a gravissime conseguenze future. Sappiamo tutti che molte sostanze contenute nell'acqua potabile sono alla base di numerose malattie. Io stesso ho lanciato l'allarme che la presenza elevata nell'acqua di estrogeni o simili ed in particolare degli alchilfenoli porta alla sterilità degli esseri umani. Vi leggo in proposito il paragrafo 15 del documento della direttiva UE che riguarda l'acqua per il consumo umano: «Considerando che, pur non esistendo attualmente sufficienti certezze su come basarsi per fissare valori parametrici a livello comunitario per i prodotti chimici nocivi per il sistema endocrino, è sempre più forte la preoccupazione per il potenziale

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

impatto sugli esseri umani, sulla flora e la fauna selvatiche di sostanze nocive per la salute». Lo stesso Sottosegretario per la sanità, rispondendo ad una mia interrogazione su tale fenomeno il 10 dicembre 1998, ha ribadito l'importanza di ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per questo sarebbe opportuno un dibattito parlamentare, signor Presidente e signor Ministro, accompagnato da audizioni e risultati di ricerche sulla qualità delle acque, un passaggio naturale in Parlamento.

PRESIDENTE. Sul tema del dibattito parlamentare, senatore Lasagna, si potrà poi eventualmente vedere.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.2 mi risulta che manchi soltanto la pubblicazione del decreto legislativo che dà attuazione a queste direttive, già firmato dal Presidente della Repubblica; direi quindi che aggiungere queste direttive è pertanto superfluo o inutile, quindi esprimo parere negativo.

Esprimo parimenti un parere negativo sull'emendamento 1.3, perché di questa direttiva è prevista l'attuazione in via amministrativa. Approvare questo emendamento significa rinviare ad una legge un provvedimento già attuato per via amministrativa, cioè in totale contrasto con le leggi Bassanini di semplificazione e delegificazione. Perciò, ripeto, esprimo un parere contrario.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Vorrei soltanto specificare che rispetto all'emendamento 1.1, colgo l'importanza dell'intervento svolto dal senatore Lasagna, che ne è il primo firmatario. Il problema in questo caso è strutturale. Faccio un solo esempio molto semplice. Con una scelta molto complessa, abbiamo stralciato da questa legge comunitaria la direttiva sulle biotecnologie, lo abbiamo fatto perché c'è stata una considerazione generale che ci ha spinto a valutare tale opportunità. Il problema è che in un momento in cui noi creiamo un canale preferenziale per la legge comunitaria ciò comporta la ragionevole speranza che in un arco di tempo, che mediamente è dato dalla scadenza stabilita dall'Unione per l'approvazione finale del testo, ce la possiamo fare attraverso questa via a rispettare tale termine. Per le biotecnologie il mio grande timore è che non sarà così; se noi cominciamo a stralciare e a creare altri percorsi, la lunghezza dei tempi farà si che noi non rispetteremo le scadenze previste. Lo stralcio vuol dire il non rispetto della scadenza comunitaria e quindi il ricorso alla procedura d'infrazione.

Credo che come regola sarebbe molto più opportuno che la discussione della legge comunitaria vedesse il Parlamento e le Commissioni pienamente consapevoli dell'importanza di quelle singole direttive, senza dare un voto *omnibus* generico e generale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

Ritengo che la necessità di evitare infrazioni e di stare nelle scadenze ci porti a ritenere preferibile questo percorso preferenziale, che ci consente di stare all'interno delle scadenze.

In questo caso pur comprendendo le motivazioni espresse dal senatore Lasagna il parere non può che essere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Lasagna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Speroni e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai Speroni e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, con i relativi allegati A e B.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Su tale articolo il relatore ha testé presentato un emendamento, al quale è stato dato il numero 2.100 per una ragione di tecnica legislativa che il relatore stesso adesso ci illustrerà. La Presidenza ritiene di dover ammettere questo emendamento.

Invito quindi il relatore a dare lettura dell'emendamento in oggetto ad illustrarlo.

BESOSTRI, relatore. L'emendamento è il seguente: «Al comma 1, lettera c), al secondo periodo, sopprimere le parole: "nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino al lire 200 milioni e dall'arresto fino a 3 anni," nonché le parole: "in via alternativa o congiunta" e sostituire il terzo periodo con i seguenti: "In tali casi saranno previste quali sanzioni la pena dell'ammenda ovvero le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Tali sanzioni saranno previste in via alternativa, per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto, e in via congiunta, per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità".

2.100 IL Relatore»

Vorrei però chiedere di accantonare l'esame dell'articolo 2 e procedere all'esame degli altri articoli per una verifica della coerenza

669^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

del provvedimento. È soltanto un'attenzione nei confronti del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, le diamo il tempo di procedere a questa ulteriore verifica. Lei presentando l'emendamento ne avrà già condotte alcune, adesso ne compierà una ulteriore.

Accantoniamo dunque l'articolo 2 e passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 3, con il relativo allegato C.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, in relazione all'emendamento 5.1, posso dire che la questione è già stata abbondantemente discussa nella prima Commissione permanente e in quella sede (era nel testo originario approvato dalla Camera) se ne è chiesta la soppressione. Ossia, si è ritenuto che concedere una delega per applicare sanzioni penali o amministrative per regolamenti comunitari che potrebbero non esistere ancora (è prevista per i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge) sia inammissibile. Dovremmo concedere una delega per regolamenti di cui non conosciamo neanche il testo. Il Governo ha ribattuto dicendo che per alcuni regolamenti comunitari non è prevista ancora una sanzione penale o amministrativa e che questo ci espone a delle critiche da parte della Commissione. Quando il regolamento entra in vigore, è pacifico che la sanzione debba essere applicata dall'ordinamento nazionale: perciò, ci possono essere violazioni di regolamento senza che queste comportino sanzioni.

Proporrei al Governo, così da poter esprimere un parere favorevole, la seguente riformulazione: «e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 1999» – così si sanno quali sono – «per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative», così che se queste sanzioni sono già previste, si adotti un procedimento normale per modificarle. In questo modo, ovvieremmo al fatto che per regolamenti individuabili, non individuati – per questo sono un pò perplesso, ma tengo conto dell'esigenza rappresentata dal Governo – non ci siano sanzioni. Con la seguente formulazione, esprimerei

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

parere favorevole. Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Signor Ministro, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore?

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

SMURAGLIA. Signor Presidente, l'emendamento in questione esprime quanto è stato scritto nel parere della Commissione lavoro ed in quello della Giunta per gli affari delle Comunità europee, entrambi allegati agli atti, che si sono espressi per il mantenimento della stessa formula utilizzata nella legge comunitaria precedente. Infatti, a distanza di pochi mesi, che in quella legge ci sia una limitazione alla delega per procedere a testi compilativi delle direttive attuate dalla stessa ed in questa manchino il riferimento e la limitazione, ci sembrava senza senso. Di conseguenza, con l'emendamento si propone di mantenere lo stesso testo contenuto nella legge n. 25, del 5 febbraio 1999.

Questa piccola integrazione è auspicata sia dalla Commissione lavoro che dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee; sono sicuro che la Camera dei deputati non avrà nulla da obiettare proprio perché fa parte di una legge già approvata ed è ad essa conforme.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che questo aspetto era già contenuto nella relazione sia della Giunta per gli affari delle Comunità europee che dell'11^a Commissione, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Il Governo si rimette.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Smuraglia.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, l'emendamento 10.100 deve riferirsi all'articolo 12, perché è quest'ultimo che volevamo emendare, riguardante la vendita delle carni equine.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, lei ha già presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 12.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, volevo arrivare a dire che ritiria-mo l'emendamento 10.100.

Gli emendamenti 10.101, 10.102 e 10.103 si illustrano da sè.

BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei fare un commento generale sugli emendamenti 10,1, 10.6, 10.7, 10.8, 10.16 e 10.4, quest'ultimo presentato insieme al collega D'Alì, in modo da non trattare ciascuno di essi singolarmente.

Si tratta di emendamenti che tentano di evitare che le piccole unità produttive del settore alimentare, che nel nostro tessuto economico sono maggioritarie, risultino soffocate da adempimenti burocratici troppo pressanti. Abbiamo una serie di imprese nel settore alimentare di dimensioni medie e soprattutto di piccole dimensioni che, pur non sottraendosi alle norme di controllo e di informazione, hanno tuttavia necessità di una maggiore elasticità. A mio avviso, le norme elaborate nel testo, se venissero approvate, avrebbero un effetto contrario all'obiettivo al quale tendono.

Questi sono il mio commento e la mia preoccupazione: l'insieme degli emendamenti tende ad evitare che la burocrazia e i troppi control-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

li, ai quali le piccole imprese non si sottraggono, comunque finiscano per soffocare l'elasticità di cui queste imprese hanno bisogno per stare sul mercato.

PREDA. Signor Presidente, gli emendamenti 10.2, 10.14, 10.18 e 10.24 tendono a correggere alcune norme introdotte dalla Commissione.

Vorrei innanzitutto illustrare l'emendamento 10.18, e poi passare agli altri. Esso tende a sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 10, i quali prevedono la possibilità di una limitata commercializzazione dei prodotti di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

Vorrei svolgere una riflessione. Al di là delle intenzioni di chi ha proesentato questi emendamenti, vi è una problematica relativa ai prodotti tipici che credo debba essere affrontata anche in sede di definizione dei distretti agroalimentari. Però, ritengo che, così come sono stati formulati, questi commi 6, 7, 8 e 9 possano creare confusione con l'elenco dei prodotti tradizionali di cui al decreto legislativo n. 173, per i quali è prevista la totale commercializzazione. Ciò potrà creare confusione nei consumatori, anche se ritengo che tutte le problematiche relative ai prodotti tipici siano aperte ad una maggiore definizione nonostante i due decreti.

Ricordo che in Commissione agricoltura quando lo stesso Ministro venne ad esporre le linee programmatiche del suo Dicastero affrontò questo problema – almeno mi sembra –, suggerendo alcune soluzioni diverse da quelle prospettate nel testo dell'articolo 10 al nostro esame.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.2, mi sembra che il comma 1 dell'articolo 10 preveda procedure semplificate solo a vantaggio di alcune categorie di operatori, mentre gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 155 erano leggermente più completi.

Infine, l'emendamento 10.24 si illustra da sé.

BEDIN. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati sono sostanzialmente identici a quelli che ha appena illustrato il senatore Preda; per cui mi rifaccio al suo intervento.

Vorrei però richiamare l'attenzione del relatore, senatore Besostri, su due aspetti. In primo luogo, sull'emendamento 10.17 che chiede di sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 10. Tale proposta modificativa va esattamente nella direzione che il relatore ha ricordato nella sua replica, e cioè evitare che in una discussione più vasta sia alla Camera dei deputati sia al Senato vi possano essere materie che ritardino l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta dell'introduzione di disposizioni che valutiamo non necessarie: è all'esame del Senato – lo ricordava il senatore Preda – un disegno di legge complessivo già approvato dalla Camera dei deputati sui prodotti a denominazione di origine, di cui sono tra l'altro relatore. All'interno di tale provvedimento, che aspetta solo di appurare quanta parte della normativa in esso contenuta si riuscirà a trasferire nella legge comunitaria, potremo affrontare anche quegli argomenti che la Commissione ha introdotto e che noi proponiamo di sopprimere.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

Per quanto riguarda l'emendamento 10.3, oltre a quanto ha già detto il senatore Preda, mi preme sottolineare al relatore che con ogni probabilità la dizione che noi proponiamo va maggiormente incontro alle esigenze che hanno spinto il relatore a proporre in Commissione un emendamento al riguardo, rispetto a quanto poi il testo finale consenta. Quindi, mi permetto di chiedere sull'emendamento 10.3 il parere favorevole del relatore.

Gli altri emendamenti da me presentati li do per illustrati.

PASTORE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.5.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 10.9 tende a riportare la funzione di controllo alla regione e alla provincia competente per merito, onde evitare una duplicazione di controllo e avere una unità d'azione.

TAROLLI. Signor Presidente, come è noto la provincia autonoma di Trento è dotata di competenza legislativa e delle correlative potestà amministrative in materia di igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera. Quindi il controllo sulla produzione, sulla lavorazione e sul commercio dei prodotti alimentari rientra nella competenza della provincia.

Il testo proposto contiene alcune disposizioni che non appaiono tenere in debito conto le competenze spettanti alle province autonome nelle materie in questione. Pertanto gli emendamenti presentati si rendono necessari per riportare l'iniziativa legislativa di cui si discute nei corretti ambiti di competenza.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.150.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, invito molti dei presentatori degli emendamenti soppressivi del comma 6 e seguenti a ritenere che con la modifica da me proposta nell'emendamento 10.20 vengono risolte le problematiche connesse all'attuazione delle norme sui prodotti tradizionali individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

L'ordine del giorno n. 2 presuppone poi che si agisca su diverse vie, a cominciare dalla semplificazione delle procedure per la verifica dei controlli di igiene del prodotto perché questa è una garanzia. Gli emendamenti presentati ai commi 6 e seguenti – sarò più completo in sede di espressione del parere – coprono quei prodotti tipici che per le tecniche di produzione o per altro motivo non potrebbero comunque rientrare mai in una procedura anche semplificata e perciò sarebbero in contrasto con la direttiva e le norme di attuazione. Di conseguenza sparirebbe la loro produzione. Invece, anche su sollecitazione di diverse comunità locali, in Commissione abbiamo ritenuto che la scomparsa di questi prodotti tipici, che spesso sono l'unica fonte o comunque una

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

fonte integrativa del sostentamento in zone meno sviluppate, debba essere scongiurata.

La via principale, peraltro, è quella di agire sulle deroghe concesse. Ne abbiamo già avuta una che, per fortuna, ha salvato il grana e il parmigiano reggiano. Infatti ad applicare le direttive comunitarie non si potrebbero fare formaggi con il latte fresco; solo che se venisse pastorizzato il latte che si usa per il parmigiano reggiano e per il grana padano non avremmo più quel prodotto, ma un'altra cosa che non so come definire (lo chiameremo grana olandese). Questa è l'altra via. Per il panerone, che è consumato soltanto in limitate zone, non si può seguire la procedura della deroga come per il parmigiano reggiano: trattandosi di un prodotto di consumo locale, chi ama il panerone continuerà a poterselo mangiare, ma non possiamo correre il rischio di una procedura di infrazione comunitaria.

Ci sono altri prodotti però che possono aver acquisito un mercato più vasto di quello della zona di produzione, per i quali la via principale è quella della deroga. D'altronde la Francia ne ha ottenute 41, mentre noi, credo, 20 o 21. In materia di insaccati e di formaggi, ritengo che l'Italia non sia inferiore alla Francia e che perciò la strada della deroga sia quella da percorrere.

All'ordine del giorno, tuttavia, propongo venga inserita una integrazione affinché il testo non sia equivoco. All'ultima riga, dopo le parole: «particolari ingredienti e tecniche di lavorazione», chiedo di aggiungere le parole: «e conservazione». Infatti molti dei prodotti considerati sparirebbero perché i locali necessari alla loro stagionatura non corrisponderebbero ai requisiti fissati dall'Unione europea. Ringrazio con l'occasione il collega Marchetti per aver attirato l'attenzione su questo aspetto.

L'emendamento 10.500 tiene conto del parere contrario della 5^a Commissione permanente, espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per cui si chiede di sostituire al comma 10 le parole «al fine di garantire un reddito minimo» con le altre «al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo» aggiungendo, in fine (è la parte principale), le parole «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» cioè, non prevedendo nuovi stanziamenti, ma individuando questa come una priorità dello Stato, affinché nell'ambito degli stanziamenti provveda in base alla delega.

CARCARINO. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 10.21, 10.22 e 10.23 e li do per illustrati.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare in altro momento, ma il relatore nel frattempo ha già accolto il suggerimento che avrei inteso sottoporgli: sono quindi venute meno le ragioni del mio intervento.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Come avevo già dichiarato nell'illustrare l'ordine del giorno n. 2, i miei pareri negativi non lo sono rispetto alle intenzioni dei presentatori degli emendamenti. Vorrei richiamare la loro attenzione sulla logica che sottostà agli emendamenti, dal sesto in poi: la logica è quella di sottrarre determinati prodotti dal livello comunitario. Se sono infatti prodotti che rientrano nell'ambito comunitario, «non ci sono Santi che tengano»: noi non possiamo stabilire delle deroghe autonomamente; possiamo cercare, come è avvenuto in altre occasioni, di far approvare le deroghe da questo Parlamento, ma poi saranno inevitabilmente oggetto di sanzione. Tra la furbizia e l'intelligenza, a mio avviso c'è una linea sottile di demarcazione.

Ci sono alcuni emendamenti presentati su cui esprimerò parere favorevole. In questo modo possiamo sostenere che alcuni prodotti, quelli residuali (attendiamo che vengano definiti quelli relativi al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; quelli che possono essere attestati e certificati in forma semplificata non hanno problemi), che comunque sarebbero soggetti al divieto di esportazione e di commercializzazione, siano sottratti alla logica delle direttive comunitarie, nel senso che anche in base al principio di sussidiarietà il cittadino italiano che risiede in Italia «mangia quello che più gradisce». Riteniamo che l'Unione europea debba progredire in altri campi ma non in quello della scelta di prodotti alimentari tipici dei quali un soggetto consapevolmente si ciberà. Infatti, in questi casi di deroga per i produttori è prevista l'avvertenza che quel certo prodotto non è stato sottoposto alle verifiche del controllo igienico-sanitario. A questo punto c'è la libertà di controllare. Certo, è previsto che quando invece (come nel caso della listeriosi per i formaggi) ci siano delle contaminazioni di prodotti, ne può essere disposto il totale divieto di commercializzazione.

In questo senso la logica generale – perciò entrerò nel merito dei singoli emendamenti –, per non ripeterla ogni volta, che intendo adottare nell'espressione dei pareri è che il mio è sempre un invito al ritiro in via principiale, anche se esprimo un parere negativo: dove c'è parere negativo, quindi, è sottinteso un invito al ritiro che non espliciterò, perché lo dichiaro sin d'ora.

Invito al ritiro o esprimo parere negativo sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.4 e 10.101. Precisando che il parere negativo deve essere inteso come invito al ritiro, esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 10.5, 10.102, 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9. A proposito di questi emendamenti che tendono ad affermare o ad escludere le competenze delle regioni e delle provincie autonome, vorrei ricordare che nella precedente legge comunitaria abbiamo introdotto una norma la quale prevede che, quando la direttiva è scaduta, nelle materie di loro competenza le regioni e le provincie autonome possano disporne la diretta attuazione, in conformità all'ordinamento comunitario. È dunque inutile bisticciare in quest'Aula o in altre

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

sedi: le regioni e le provincie autonome che ritengono di avere competenze, le esercitino, giacché possono farlo; eventualmente sarà poi sollevato un conflitto di attribuzione. D'altra parte, occorre ricordare che le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano sono disciplinate da norme di livello costituzionale, alle quali le leggi ordinarie, come quella in esame, non possono mai derogare. Dover ricordare ogni volta tali competenze ne diminuisce la forza: sembra quasi che la loro esistenza dipenda dal grado di distrazione del legislatore ordinario; se dimenticassimo di menzionarle, esse non esisterebbero forse più? Direi che non è questo il caso.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 10.10 e 10.11 perché si può provvedere autonomamente all'attuazione delle direttive.

In Commissione è stato soppresso ogni riferimento alla deroga connessa al numero di addetti per il rischio di infrazione comunitaria. È inutile continuare ad introdurre norme che si applicano o no in relazione al numero di addetti. Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 10.12, 10.13 e 10.150.

Per quanto riguarda gli emendamenti 10.14 e 10.15 le prescrizioni di adeguamento necessarie sono a mio avviso quelle che dovrebbero tenere conto anche delle strutture caratteristiche tecnico-organizzative delle imprese; invito a trasformare il contenuto di tali emendamenti in un ordine del giorno, nel qual caso esprimerei parere favorevole.

Del contenuto dell'emendamento 10.16 ci siamo già occupati in Commissione: a mio avviso vi è il rischio, per delle attività che già ora sono escluse, di voler affermare positivamente tale esclusione, creando in realtà più confusione di quella che si intende chiarire; esprimo pertanto parere contrario. Esprimo parere negativo sugli emendamenti 10.17 e 10.18.

Quanto all'emendamento 10.19, la sostituzione dei commi 6, 7 e 8 comporterebbe la scomparsa della zona residuale dei prodotti. Vi immaginate uno stazzo in Sardegna o una malga di montagna che debbano avere due bagni, i pavimenti in plastica e le superfici curve per consentire la pulizia? Non sarebbero più le strutture che fanno parte della nostra cultura: esprimo pertanto parere contrario, così come sull'emendamento 10.103.

L'emendamento 10.20 viene incontro ad altri emendamenti per cui, quando ci sarà la definizione – l'attendiamo dal 1998 – di quei prodotti tipici in base alla delega conferita al Governo, questi avranno la massima circolazione; ma già adesso è possibile, basta che si applichino le procedure di autocontrollo che sono state semplificate.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 10.21, perché allarga la possibilità della vendita di questi prodotti, non solo ai produttori e ai consorzi, che sono forme stabilizzate, ma anche a queste associazioni.

Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 10.22, che mi sembra opportuno, dal momento che non sono ancora definite le zone di produzione mentre si conosce la provincia della zona di produzione.

Sull'emendamento 10.23 mi rimetto all'Aula. Dobbiamo scegliere tra la provincia e la regione: c'è il rischio che indicando la regione si allarghi troppo questa «non conformità» e che, malgrado la sottigliezza

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

che si è voluta fare tra prodotti di rilevanza comunitaria e non, se l'ambito è regionale la Commissione europea potrebbe avere qualcosa da dire.

Sull'emendamento 10.24 esprimo parere favorevole solamente sulla soppressione delle parole: «in caso di esodo della popolazione», mentre esprimo parere contrario sulla prima parte, perché d'altronde questo riferimento all'articolo 8, se viene approvato l'emendamento 10.20, risulterebbe assorbito.

Infine, anche per l'emendamento 10.25, se viene approvato il mio emendamento 10.20, viene a mancare la necessità di una sua approvazione, perciò formulo un invito al ritiro in relazione a quanto deciderà l'Aula sull'emendamento 10.20.

PRESIDENTE. Colleghi, potremmo procedere nel senso di chiedere preventivamente ai presentatori se ritirano i loro emendamenti, e in questo caso il parere del Governo si darebbe solo sugli emendamenti residui, oppure i colleghi potrebbero avere un preventivo interesse a conoscere il parere del Governo, che teoricamente potrebbe essere difforme da quello del relatore, e allora è chiaro che la valutazione dovrebbe essere diversa. Chiederei ai colleghi se sono disponibili al ritiro.

BEDIN. Signor Presidente, la ringrazio di questa opportunità che sveltisce i lavori.

Per quanto mi riguarda accolgo tutti i suggerimenti del relatore. Approfitto di avere la parola per ringraziare il relatore non solo dello sforzo che ha fatto relativamente all'emendamento 10.20 per recuperare parte delle indicazioni contenute, ma anche con l'ordine del giorno; un'attività che rientra complessivamente nel ruolo che il senatore Besostri ha svolto su tutta la legge comunitaria sia in 1ª Commissione che nella Giunta.

Ritiro pertanto tutti i miei emendamenti e accedo al suggerimento di trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 10.15.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, preso atto degli emendamenti presentati dal senatore Besostri, che vanno un pò nel senso di quanto dicevamo noi, aderisco alla sua richiesta e ritiro gli emendamenti, che non sarebbero stati approvati.

BETTAMIO. Signor Presidente, volevo soltanto far notare che in merito all'emendamento 10.19 la preoccupazione del relatore Besostri e la mia sono esattamente identiche, cioè fare in modo che le imprese alimentari di minori dimensioni non siano penalizzate, solo che lo esprimiamo in due modi diversi: lui con il testo della Commissione ed io con questo emendamento. Quindi, non lo ritiro.

PREDA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.14, ho presentato insieme con il senatore Bedin un ordine del giorno; quindi lo trasformo.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

Ritiro poi l'emendamento 10.18 e accolgo l'osservazione del relatore relativa all'emendamento 10.24.

Mi sembra poi opportuno fare una riflessione molto veloce. Le preoccupazioni del relatore sono quelle che avevamo anche noi e che sono state espresse dalla Commissione agricoltura credo nella sua interezza. Il senso dell'ordine del giorno n. 2 del relatore lo condividiamo in pieno, però bisogna lavorare in sede legislativa per una diversa collocazione delle produzioni tipiche legate al territorio ed anche a quanto prevede l'Unione europea in merito alla ruralità. Credo sia un lavoro in ordine al quale il Parlamento si deve attivare per procedere velocemente.

PRESIDENTE. Relativamente agli emendamenti del senatore D'Alì qualche collega vuole intervenire?

BETTAMIO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 10.5 e lo ritiro.

Mantengo l'emendamento 10.12.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.19, mi richiamo alle considerazioni svolte prima.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera cosa intende fare con il suo emendamento 10.9?

PINGGERA. Signor Presidente, colgo l'occasione per chiedere al Governo di accettare questa modifica. Io propongo di unificare competenza e controllo in un'unica mano, perché la formulazione attuale del testo legislativo porterebbe appunto a sdoppiare la competenza verso il Ministero, quando sarebbe più logico e più coerente con tutto il sistema che il controllo sia anche nella mano di chi ha la competenza nel merito. Questa è la ragione per cui pregherei il Governo di esprimere un parere positivo a tale emendamento che intendo mantenere.

Vorrei anche rilevare che se per il resto le argomentazioni del relatore colgono esattamente nel segno, in questo caso, con uno sdoppiamento tra controllo e competenza nel merito, andiamo in una direzione opposta.

TAROLLI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 10.10, 10.11 e 10.13.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.150.

CARCARINO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti 10.21, 10.22 e 10.23. Mi sembra poi opportuno, dopo che il relatore si è rimesso all'Aula in merito all'emendamento 10.23, ritirarlo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti restanti.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, vorrei dare un contributo allo snellimento dei lavori giacché questo articolo 10, ex articolo 9 del testo precedente, ha avuto una lunga discussione ed un lungo approfondimento. La discussione che ne è conseguita ha fatto sì che in Commissione si arrivasse ad un testo concordato con tutti i soggetti interessati. Di conseguenza, su tutti gli emendamenti ancora al nostro esame, esprimo un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 10.100 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 10.2 e 10.3 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dai senatori D'Alì e Bettamio, identico all'emendamento 10.101, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 10.5 e 10.102 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

PINGGERA. Signor Presidente, per evitare un voto contrario, ritiro l'emendamento 10.9.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 10.10 e 10.11 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dai senatori D'Alì e Bettamio.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 10.13 e 10.150 sono stati ritirati.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

Ricordo che gli emendamenti 10.14 e 10.15 sono stati trasformati nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4057

impegna il Governo

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 10.14 e 10.15».

9.4057.500 Preda, Bedin

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno da me testé letto.

BESOSTRI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 10.17 e 10.18 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.19.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, mi sembra che la sostituzione dei commi 6, 7 e 8 sia necessaria per difendere la possibilità di commercializzazione di alcuni prodotti artigianali così abbondanti, data la composizione produttiva del nostro territorio e date le caratteristiche di tantissime piccole imprese locali artigianali che possono essere interessate non solo a produrre per il mercato locale o per il turista di passaggio, ma anche a spedire il prodotto al turista o all'acquirente estero che ne abbiano potuto apprezzare le qualità e che ne facciano richiesta. Se impediamo, come dice il comma 6, approvato dalla Commissione, l'esportazione e la commercializzazione di questi prodotti e la limitiamo solamente al transito, cioè alla consumazione da parte del turista in transito, diamo un colpo fortissimo ad un'economia che in questo momento si sta rivelando in continua espansione nel nostro territorio. Mi riferisco soprattutto ai prodotti alimentari conservati tipici di alcune zone montane, ossia di alcune zone non industriali del nostro paese. Invito il relatore, il Governo

Assemblea - Resoconto Stenografico

15 Settembre 1999

e naturalmente anche i colleghi presenti in Aula a riflettere sull'importanza di questo tipo di economia piccola ma estremamente essenziale per tantissime nostre comunità e soprattutto per una parte elevata del nostro artigianato. Vorrei che i colleghi riflettessero sul voto da dare.

Ribadisco naturalmente il voto favorevole da parte del Gruppo Forza Italia alla sostituzione dei commi 6, 7 e 8 con quelli da noi proposti, che assicurerebbero una migliore commercializzazione di questi prodotti soprattutto – ripeto – verso l'estero. Non dobbiamo dimenticare che un grande flusso di piccoli prodotti artigianali, anche alimentari, verso l'estero è dovuto ai rapporti costanti che il nostro territorio intrattiene con le comunità italiane presenti all'estero. Sarebbe sicuramente un gravissimo danno per la nostra economia del piccolo artigianato impedire che questi prodotti possano essere esportati e addirittura semplicemente commercializzati.

BESOSTRI relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che il senatore D'Alì non tenga conto delle spiegazioni già date, ossia che questa normativa riguarda i prodotti che non possono essere certificati.

L'emendamento stabilisce: «possono applicare le procedure di autocontrollo HACCP impiegando appropriatamente tipi di materiali che assicurino il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza indicati dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155», ma è proprio quel decreto legislativo che dà attuazione alle prescrizioni che, se attuate, impediscono la produzione. Se ci sono dei prodotti che possono essere certificati in maniera semplificata in relazione al decreto legislativo, allora non vi è alcun problema: questi possono essere commercializzati, esportati e così via. Il comma 6 riguarda quei prodotti che allo stato attuale delle direttive non potrebbero mai rientrare in alcuna forma di certificazione. L'emendamento 10.19, così come formulato (invito il senatore a rileggerlo), stabilisce che non rientrano nella normativa di adeguamento. Se ci sono altre iniziative che modificano la normativa di adeguamento non in contrasto con le direttive comunitarie, allora il problema non si pone più per queste. Inoltre, tra il periodo in cui entrerà in vigore questo provvedimento e quello in cui il «Ministero della sanità, di concerto (...) indica le produzioni di cui al comma 6», queste sarebbero totalmente fuori legge. Invece con la norma in esame, se dovesse essere approvata nello stesso testo dalla Camera dei deputati, sarebbero immediatamente salvate.

Pertanto, invito ad una riflessione e confermo il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.19, presentato dai senatori D'Alì e Bettamio.

Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

L'emendamento 10.103 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.20, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.21, presentato dai senatori Murineddu e Carcarino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.22, presentato dai senatori Murineddu e Carcarino.

È approvato.

L'emendamento 10.23 sarebbe precluso dalla precedente votazione; comunque è già stato ritirato dal senatore Carcarino.

Dal momento che la prima parte dell'emendamento 10.24 è stata ritirata, metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 10.24, presentato dai senatori Preda e Tapparo.

È approvata.

L'emendamento 10.25 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Dal momento che l'ordine del giorno n. 2, nel testo integrato dal relatore, è stato accolto dal rappresentante del Governo, non lo metto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11, che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 11.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario. Tale questione è già stata affrontata in sede di Commissione con un'ampia convergenza; perciò l'attuale formulazione è più che soddisfacente.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Anche il parere del Governo è negativo, perché il testo che perviene in quest'Aula è già frutto di una discussione e di un approfondimento svolti alla Camera con i rappresentanti dello stesso Gruppo parlamentare cui fa parte il senatore Moro. La soluzione finale che è stata trovata a me sembra positiva, dal momento che ha tutti i pareri favorevoli di varie amministrazioni.

Per tali ragioni, invito a prendere in esame la formulazione adottata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dai senatori Moro e Speroni.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento soppressivo, che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, l'emendamento 12.1 si illustra da sé. Esso è stato presentato per favorire le macellerie equine che dovrebbero mantenere la loro identità rispetto a tutti gli altri spacci che vengono allestiti anche nei supermercati e in tante altre aree. Quindi, mi auguro che l'emendamento venga approvato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, in merito alla soppressione dell'articolo 12 il parere del relatore è negativo, dal momento che è necessario assicurare un certo equilibrio nel rapporto tra la Camera dei deputati e il Senato.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quello soppressivo 12.1, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BETTAMIO. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati insieme ad altri colleghi all'articolo 14 sono tutti di carattere tecnico e quasi redazionale. Quindi, li do tutti per illustrati, perché leggendone il testo è chiaro il loro contenuto.

Ritiro solo l'emendamento 14.1.

PINGGERA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti ad eccezione del 14.18 e della prima parte del 14.2, cancellando l'ultimo periodo che inizia con le parole: «In tali casi la designazione». Il motivo risiede nell'ultimo comma dell'articolo 14.

BEDIN. Signor Presidente, inviterei caldamente il relatore e il Governo, qui rappresentato dal ministro Letta (anche se forse all'emendamento è più interessato il Ministro per le politiche agricole) ad accogliere l'emendamento 14.21. Si tratta del ripristino di una parola su cui alla Camera si è svolta una animata discussione. Ebbene, proprio per evitare che su questa parola ci si pianti di nuovo, invito il relatore e il Governo ad accettare tale correzione che – ripeto – ripristina la parola indicata dalla Camera. Si fa riferimento alla rappresentanza dei produttori e dei trasformatori negli organismi di controllo delle produzioni tipiche e ci sembra più utile l'aggettivo «equilibrata», in funzione del rapporto che essi hanno con il prodotto, piuttosto che l'altro «adeguata».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, sulla seconda parte dell'emendamento 14.2, ritirata dal senatore Pinggera, avrei espresso comunque parere negativo perché violava la Costituzione. Tuttavia invito a ritirare anche la prima parte dell'emendamento.

Con le norme approvate non si vuole introdurre una duplicazione di controlli, però un controllo che abbia caratteristiche uguali e uniformi a livello nazionale è necessario. D'altronde del mancato adeguamento alle direttive, finché non verranno introdotte modificazioni, risponde lo Stato italiano: se una regione o un comune viola le direttive comunitarie, intanto è lo Stato italiano che deve pagare la relativa sanzione. Perciò ritengo che senza sostituire, né invadere competenze di altri organi vi debba essere un controllo che, naturalmente, non avrà la stessa intensità di quelli che proprio le regioni e le province autonome dovranno predisporre in base alle loro competenze.

Torno a dire, per non ripeterlo più in seguito, che le regioni e le province autonome devono esercitare le proprie competenze, tra cui al momento vi è anche quella di dare attuazione diretta alle direttive su specifiche materie, senza trasformare questo Parlamento in un luogo di scontro tra i due livelli. In conclusione, insisto nell'invito a ritirare anche la prima parte dell'emendamento 14.2.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

Sull'emendamento 14.3 sono disposto a dare un parere favorevole in caso di riformulazione. Possono rimanere le parole «sul prodotto specifico» dopo le altre «personale qualificato», ma non comprendo perché si debba eliminare il riferimento ai mezzi. Perciò se l'emendamento 14.3, presentato dai senatori Bettamio e Pastore, si limita ad inserire le parole «sul prodotto specifico» il mio parere è favorevole. Se, invece, esso rimarrà sostitutivo dell'intera lettera *b*) il mio parere è contrario.

Se l'emendamento 14.4 non è stato già ritirato, esprimo su di esso parere negativo. Esprimo parere negativo, inoltre, sugli emendamenti 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.10, 14.11 e 14.12.

Del contenuto dell'emendamento 14.13 si è molto discusso in Commissione: il monopolio di un solo organismo a mio avviso vìola quei princip3 anche di concorrenza che sono necessari, perché individuerebbe un solo soggetto. Come ho detto, ne abbiamo già discusso in Commissione e da quest'ultima è stata apportata una modifica che devo difendere: perciò esprimo parere negativo anche su tale emendamento.

Esprimo inoltre parere negativo sull'emendamento 14.17.

Mi rimetto al Governo sull'emendamento 14.18.

Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 14.20: la promozione e la valorizzazione del prodotto sono compiti già previsti nel provvedimento, perciò l'approvazione di tale emendamento sarebbe superflua e non cambierebbe nulla.

Ho udito poi le argomentazioni espresse dal collega Bedin sull'emendamento 14.21; peraltro, la parola «equilibrata», anche qui in assenza di parametri (non è che «adeguata» sia molto meglio), vorrebbe dire «metà e metà»: invito dunque al ritiro dell'emendamento proprio per evitare l'ingenerarsi di un possibile equivoco con l'introduzione della parola «equilibrata».

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Signor Presidente, esprimo pareri conformi a quelli testé espressi dal relatore.

Sull'emendamento 14.18, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Bettamio che gli sono stati rivolti dal relatore due inviti: uno teso alla riformulazione dell'emendamento 14.3 ed un altro teso al ritiro dell'emendamento 14.20. Intende accedere a tali inviti?

BETTAMIO. Signor Presidente, li accolgo entrambi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo che l'emendamento 14.1 è stato ritirato.

Senatore Pinggera, lei ha ricevuto un invito al ritiro anche della prima parte dell'emendamento 14.2, che termina con le parole «è la regione o la provincia autonoma»: intende accedere a tale richiesta?

PINGGERA. Signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento nella sua prima parte, perché in definitiva, anche se non in questo punto

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

ma in altra parte, la stessa disposizione era già stata inserita alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, il suo invito al ritiro dell'emendamento, in caso di non accoglimento della proposta, lo dobbiamo considerare come un parere contrario, come abbiamo fatto sinora?

BESOSTRI, *relatore*. Sì: esprimo dunque parere contrario sull'emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 14.2, quella che termina con le parole «è la regione o la provincia autonoma».

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,57, è ripresa alle ore 19,18).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4057 e dei Documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 14.2.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, vorrei reiterare la richiesta di verifica del numero legale e chiedere inoltre se possiamo apprezzare anche le circostanze. (Commenti del senatore Di Orio).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4057 e dei Documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6 alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 16 settembre 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) (Approvato dalla Camera dei deputati)

- e delle relazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee:
- 1. Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione Europea (*Doc.* XVI, n. 9).
- 2. Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea (*Doc.* LXXXVII, n. 6).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 Settembre 1999

II. Discussione dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della Cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

La seduta è tolta (ore 19,22).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057)

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, Respinto (*)

in sede di esame del disegno di legge n. 4057 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999»,

premesso che:

gli articoli 2 e 3 della legge 16 giugno 1997, n. 179, fissano al 31 dicembre 2008, la data oltre la quale è possibile continuare nell'utilizzo dell'halon come agente estinguente degli impianti A.I.;

il 10 marzo 1999 è stato emanato un decreto del Ministero dell'ambiente che regolamenta i termini per la dismissione dell'Halon, coinvolgendo gli impianti fissi di estinzione incendio a bordo delle navi che usano tale gas come agente estinguente, anticipando al 31 dicembre 2000 la data già prevista nella legge n. 179 del 1997;

nella bozza di regolamento comunitario recante disposizioni relative a sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico, il termine per la dismissione dell'Halon è prevista per il 31 dicembre 2003,

impegna il Governo:

a rivedere la data prevista nel decreto ministeriale in considerazione di una legge già vigente e del regolamento comunitario.

9.4057.1 Lauro

^(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Pastore.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
- 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
- 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
- 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
- 5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

ALLEGATO A (Articolo 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1º ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/ CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/ CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'allegato A richiamato, sopprimere le seguenti Respinto parole:

«98/83/CE: direttiva del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano».

1.1 Lasagna, Manfredi, Rizzi

Al comma 1, nell'allegato B ivi richiamato, aggiungere le seguenti Respinto direttive:

97/50/CE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/21/CE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

1.2 Speroni, Moro

Al comma 1, nell'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente Respinto direttiva:

99/82/CE, inerente la determinazione delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

1.3 Speroni, Moro

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Accantonato

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i de-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

creti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative:
- b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
- c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
- d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
- e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

- f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera c), al secondo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dall'arresto fino a tre anni,» nonchè le parole: «in via alternativa o congiunta» e sostituire il terzo periodo con i seguenti: «In tali casi saranno previste quali sanzioni la pena dell'ammenda ovvero le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Tali sanzioni saranno previste in via alternativa, per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto, e in via congiunta, per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità».

2.100 Il Relatore

ARTICOLO 3 E ALLEGATO C NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

- 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
- 3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C (Articolo 3)

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presi-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

denza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con emendamenti

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

- 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa.
- 2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).
- 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

EMENDAMENTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

V. nuovo testo

5.1 Il Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative».

Approvato

5.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Approvato

«3-bis. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai princìpi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tute-la degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonchè adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai Regolamenti comunitari».

5.2 IL GOVERNO

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

Approvato con un emendamento

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

EMENDAMENTO

Al comma 1, dopo la parola: «conferite», inserire: «con la presente Approvato legge».

6.1 Smuraglia

ARTICOLI 7, 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

periodo: «Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis».

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 8.

Approvato

(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti)

- 1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: «concimi CEE» e «concime CEE», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «concimi CE» e «concime CE».
- 2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: «Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole».

Art. 9.

Approvato

(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE)

- 1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al numero 1), la lettera a) è abrogata;
- *b*) al numero 4), le parole: «dagli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7-*bis*».
- 2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è sostituito dal seguente:

«Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato con emendamenti

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, e altre disposizioni in materia)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:
- «3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati».
- 2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: «comunitarie» sono aggiunte le seguenti: «, anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori».
- 3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è inserito il seguente:
- Art. 3-bis. (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari). 1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.
- 2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.
- 3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

- e del personale, nonché di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.
- 4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative *standard* previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
- 5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.
- 6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
- 7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5».
- 4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:
- «2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento».
- 5. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: «agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi», sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi».
- 6. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, né essere oggetto di commercializzazione.
- 7. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 6, la vendita diretta dal produttore e da consorzio

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

fra produttori al consumatore finale, nell'ambito della zona tipica di produzione.

- 8. Gli alberghi, i pubblici servizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 6, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni, nonché avvertire la clientela che il prodotto non è stato sottoposto alle verifiche *Hazard analysis and critical control points* (HACCP).
- 9. Con decreto del Ministro della sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi 6 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
- 10. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 6, al fine di garantire un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale in caso di esodo della popolazione.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Ritirato

10.100 Magnalbò, Pasquali, Cusimano, Reccia, Bonatesta, Scivoletto

Sopprimere il comma 1.

Respinto

10.1

Bettamio, Pastore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Ritirato

- 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:
- «3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonchè le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati da registrare, per le sole imprese con un numero di addetti alla produzione fino a 5 unità, limitatamente ai casi di accertata non conformità alle previsioni del piano di autocontrollo».

10.2

PREDA, TAPPARO

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

Sostituire il comma 1, con il seguente:

Ritirato

Respinto

- 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:
- «3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonchè le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati con riferimento ai casi di non conformità alle prescrizioni dei piani di autocontrollo».

10.3 Bedin

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «che Approvato esercita attività» inserire le seguenti: «di produzione,».

10.4 D'Alì, Bettamio

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «che Id. em. 10.4 esercita attività» inserire le seguenti: «di produzione,».

10.101 Magnalbò, Pasquali

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole: «, nonchè le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati».

10.5 D'Alì, Pastore

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da registrare, per le sole imprese con un numero di addetti alla produzione fino a 5 unità, limitatamente ai casi di accertata non conformità alle previsioni del piano di autocontrollo».

10.102 Magnalbò, Pasquali

Sopprimere il comma 2. Respinto

10.6 Bettamio, Pastore

Al comma 2, sostituire le parole: «, anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori» con le seguenti: «, anche su richiesta delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».

10.7 Bettamio, Pastore

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

Al comma 3, sopprimere l'articolo 3-bis richiamato.

Respinto

10.8

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 3, nell'articolo 3-bis richiamato, sostituire il capoverso Ritirato 7 con il seguente:

«7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono effettuare con proprio personale o con personale appositamente a ciò incaricato sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5».

10.9

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, nell'articolo 3-bis richiamato, capoverso 7, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

Ritirato

10.10 TAROLLI

Al comma 3, nell'articolo 3-bis richiamato, dopo il capoverso 7 inserire il seguente:

«7-bis. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con le norme dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Resta ferma la possibilità per le medesime province di disciplinare diversamente la materia nell'ambito delle competenze ad esse attribuite».

10.11 Tarolli

Al comma 3, aggiungere il seguente capoverso:

Respinto

«Art. 3-ter. - (Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori). – Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altre natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende, unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti da registrare, per le sole imprese con un numero di addetti alla produzione con un numero fino a cinque unità, limitatamente ai casi di accertata non conformità alle previsioni del piano di autocontrollo».

10.12 D'ALÌ, BETTAMIO

Al comma 3, aggiungere il seguente capoverso:

Ritirato

«Art. 3-ter. - (Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori). – 1. Le regioni e le province au-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

tonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende, unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti».

10.13 TAROLLI

Al comma 3, aggiungere il seguente capoverso:

Ritirato

«Art. 3-bis. - (Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque dipendenti effettivamente impegnati nell'attività di manipolazione che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti».

10.150

10.14

Lubrano di Ricco, Boco

Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole: «prescrizioni di adeguamento necessarie» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-organizzative delle imprese».

PREDA, TAPPARO

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 10.15, nell'odg n. 500

Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole: «prescrizioni di adeguamento necessarie» inserire le seguenti: «tenuto conto delle caratteristiche tecnico-organizzative delle imprese».

10.15 Bedin

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 10.14, nell'odg n. 500

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

Respinto

- «5-bis. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 le seguenti attività:
- a) deposito temporaneo, dopo la raccolta, di prodotti agricoli effettuato presso il centro aziendale dell'impresa produttrice;
- b) semplice manipolazione del prodotto agricolo, quale l'incassettamento, quando venga effettuata presso il centro aziendale dell'impresa produttrice e finalizzata alla vendita all'ingrosso o allo stoccaggio o alla trasformazione industriale da parte di soggetti diversi;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

- c) deposito di prodotti agricoli per la vendita all'ingrosso non effettuato sulla base di apposita licenza o autorizzazione;
- d) vendita diretta al consumatore di prodotti agricoli sfusi per il consumo finale se non effettuata sulla base di apposita licenza od autorizzazione;
- *e)* trasporto di prodotti agricoli dal luogo di raccolta al centro aziendale, da questo alle strutture di stoccaggio, manipolazione o trasformazione e viceversa.

10.16 Bettamio, Pastore

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

Ritirato

10.17

BEDIN

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

Ritirato

10.18

Preda, Tapparo

Sostituire i commi 6, 7, 8 con i seguenti:

Respinto

- «6. Le imprese di produzioni alimentari specifiche che utilizzano tecniche tradizionali di lavorazione e conservazione secondo criteri o metodi codificati storicamente che ne caratterizzano la tipicità, possono applicare le procedure di autocontrollo HACCP impiegando appropriatamente tipi di materiali che assicurino il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza indicati dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
- 7. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e la Conferenza permanente Stato-regioni, con proprio decreto indica le produzioni di cui al comma 6.
- 8. Spetta alle regioni stabilire le modalità di applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155».

10.19 D'ALÌ, BETTAMIO

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con i seguenti:

Ritirato

- «6. Le imprese di produzioni alimentari specifiche che utilizzano tecniche tradizionali di lavorazione e conservazione secondo criteri o metodi codificati storicamente che ne caratterizzano la tipicità, possono applicare le procedure di autocontrollo HACCP impiegando appropriatamente tipi di materiali che assicurino il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza indicati dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
- 7. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e la Conferenza permanente Stato-Regioni, con proprio decreto indica le produzioni di cui al comma 6.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

8. Spetta alle regioni stabilire le modalità di applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

10.103

Magnalbò, Pasquali

Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole: «fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

Approvato

10.20

IL RELATORE

Al comma 7, dopo la parola: «produttori», inserire le parole: «ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici».

Approvato (*)

10.21 Murineddu

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Carcarino.

Al comma 7, dopo la parola: «ambito», inserire le parole: «della Approvato (*) provincia».

10.22 Murineddu

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Carcarino.

Al comma 7, dopo la parola: «ambito», inserire le parole: «della Ritirato (*) regione».

10.23 Murineddu

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal senatore Carcarino.

Al comma 10 sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» e sopprimere le parole: «in caso di esodo della popolazione».

10.24

PREDA, TAPPARO

La parte comprendente le parole da: «sostituire le parole» a: «, n. 173 e» ritirata; la parte restante approvata

Al comma 10 sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173». Ritirato

10.25 Bedin

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

Al comma 10, sostituire le parole: «al fine di garantire un reddito minimo» con le altre: «al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

Approvato

10.500

IL RELATORE

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato V. nuovo testo

impegna il Governo

ad attivarsi in sede comunitaria affinchè, in relazione alle norme di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, venga ampliato il numero delle deroghe concesse a prodotti alimentari tradizionali che richiedono particolari ingredienti e tecniche di lavorazione.

9.4057.2 IL RELATORE

Il Senato

Non posto
in votazione (*)

impegna il Governo

ad attivarsi in sede comunitaria affinchè, in relazione alle norme di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, venga ampliato il numero delle deroghe concesse a prodotti alimentari tradizionali che richiedono particolari ingredienti e tecniche di lavorazione e conservazione.

9.4057.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

in sede di esame del disegno di legge n. 4057,

impegna il Governo

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 10.14 e 10.15.

9.4057.500 (già emm. 10.14 e 10.15)

PREDA, BEDIN

^(*) Accolto dal Governo.

^(*) Accolto dal Governo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva)

- 1. All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole «modelli anteriori al 1890» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelle a colpo singolo».
- 2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: «le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte» sono sostituite dalle seguenti: «le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*,».
- 3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
- 4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.
- 5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
- a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 *joule*. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito:
- b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;
- c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;

- d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
- *e)* restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
- 6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 11-bis.

- 1. Le armi ad avancarica, ovvero le armi antiche o loro riproduzioni, il cui volume di fuoco non rappresenti un pericolo, non sono ricomprese nella legge 18 aprile 1975, n. 110, in attuazione della direttiva 91/477/CEE allegato I, capitolo III, punto C, categoria D, del 18 giugno 1991.
- 2. Il Ministero dell'interno è delegato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che regolamenti l'intera materia per la armi su citate».

11.0.1 Moro, Speroni

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Vendita delle carni equine)

1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: «, escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte».

669^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

2. All'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: «di quelle equine e».

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo.

Non posto in votazione (*)

12.1

Magnalbò, Pasquali

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
- «2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
- *a)* da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;
- b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128)

- 1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
- «Art. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio

^(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 é svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1º agosto 1998.

- 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
- a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989:
- b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
 - c) adeguatezza delle relative procedure.
- 3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
- 4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
- a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
 - b) violazione della normativa comunitaria in materia;
- c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
- 5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
- 6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.
- 7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

- 8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
- a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
- b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.
- c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.
- 9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
- 10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
- 11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
- 12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e secondo criteri e modalità da determinare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

- 14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
- 15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero per le politiche agricole. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:
- a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
- b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purchè rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo:
- d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero per le politiche agricole, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
- 16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

- STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro per le politiche agricole.
- 17. Con decreti del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una adeguata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.
- 18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
- 19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Ritirato

- «Art. 14. 1. I soggetti indicati al comma 7, lettera b) dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, svolgono attività di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Gli stessi soggetti svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale competente ai sensi delle specifiche leggi preesistenti. Negli altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e vigilanza, nelle fasi successive alla apposizione dei segni distintivi delle denominazioni, sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- 2. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che svolgono le attività di cui

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

- al comma 1. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti i produttori assoggettati al sistema di controllo delle produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
- 3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 1 sono sostenuti da tutti i produttori che utilizzano le DOP e IGP, secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalle competenti autorità nazionali entro trenta giorni dalla loro proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 1.
- 4. Nello svolgimento della loro attività i soggetti che assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:
- a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
- b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate al migliorarnento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;
- c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- 5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai criteri di conformità, nonché ai requisiti di rappresentanza negli organi statutari dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare una equilibrata presenza delle categorie dei produttori agricoli e dei trasformatori interessati alla filiera.
- 6. I soggetti che svolgono le funzioni di cui al comma 1 ai sensi di specifiche leggi preesistenti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.1 Bettamio, Pastore

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni interessate al controllo ricadenti in una sola regione o in una sola provincia autonoma, l'autorità preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa, è la regione o la provincia autonoma. In tali casi la designazione delle autorità di controllo è effettuata con decreto del Presidente della giunta regionale o provinciale, previo parere espresso dall'assessore competente in materia».

Le parole da: «In tali casi» fino alla fine dell'emendamento ritirate

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

Al comma 1, capoverso, 2, sostituire la lettera b) con la V. nuovo testo seguente:

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico per lo svolgimento dell'attività di controllo».

14.3

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «personale qualificato» inserire le altre: «sul prodotto specifico».

14.3 (Nuovo testo)

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) struttura di certificazione che assicuri la partecipazione in forma aggregata degli interessi coinvolti attraverso la presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera specifica».

14.4

Bettamio, Pastore

Al comma 1, sopprimere i capoversi 4, 5, 6 e 7.

14.5

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

14.6

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

14.7

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.

14.8

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla regione o alla provincia autonoma nei casi in cui all'ultima parte del comma 1».

Ritirato

14.9

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.

14.10

BETTAMIO, PASTORE

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

Al comma 1, al capoverso 8, nell'alinea, sopprimere le seguenti parole: «tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7».

14.11

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, al capoverso 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e devono essere iscritti all'elenco».

14.12

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, al capoverso 11, terzo periodo, sostituire le parole: «uno o più organismi privati autorizzati», con le seguenti: «un organismo privato autorizzato».

14.13

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, sostituire il capoverso 12 con il seguente: «La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

Ritirato

Ritirato

14.14

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, sostituire il capoverso 12 con il seguente: «12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza».

14.15

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, sopprimere il capoverso Ritirato 14.

14.16

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, al capoverso 15, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della trasformazione e del commercio».

14.17

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, al capoverso 15, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «Agli agenti vigilatori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o incaricati».

14.18

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

15 Settembre 1999

Ritirato

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, al capoverso 15, lettera d), sostituire le parole: «innanzi al sindaco o suo delegato» con le seguenti: «innanzi al giudice di pace».

14.19

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, al capoverso 15, dopo la lettera d), inserire la Ritirato seguente:

«d-bis) possono promuovere e valorizzare il prodotto;».

14.20

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 17, sostituire la parola: «adeguata» con la seguente: «equilibrata».

14.21 BEDIN

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, al capoverso 19, sostitui-Ritirato re le parole da: «le presenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono fatte salve le competenze attribuite alle stesse dai loro statuti e dalle relative norme di attuazione nelle materie regolate dai precedenti commi».

14.22

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

Allegato B

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Con lettera in data 2 agosto 1999 il senatore Gasperini ha comunicato che il Gruppo da lui presieduto ha assunto la seguente nuova denominazione: «Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord».

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

- Il Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
- 1^a Commissione permanente: la senatrice Fumagalli Carulli entra a farne parte;
- 2^a Commissione permanente: il senatore Martelli è sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Vertone Grimaldi;
- 11^a Commissione permanente: la senatrice Fiorillo è sostituita, in quanto membro del Governo, dal senatore Jacchia.
- Il Gruppo Misto ha comunicato la seguente modificazione nella composizione delle Commissioni permanenti:
- 13^a Commissione permanente: il senatore Ceccato entra a farne parte.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

«Norme per la nomina dei ricercatori universitari quali componenti delle commissioni d'esame per l'esercizio della professione forense» (4200), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: Specchia ed altri. – «Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazio-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

ne, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti» (4147) e DE CAROLIS e DUVA. – «Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva» (2149) – già deferiti, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) – sono nuovamente assegnati per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 3071, alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), fermi restando i pareri già richiesti e con l'aggiunta del parere della 8ª Commissione.

Si aggiungono inoltre i pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2149.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della sanità, con lettera in data 2 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di ripartizione di somme relative al capitolo 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità recante «Somme da erogare a enti istituzioni, associazioni, fondazioni e altri organismi» (n. 543).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 ottobre 1999.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 2 agosto 1999 – ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito. con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 – ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto-legge n. 416 del 1989, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, per il 1997 e primo trimestre 1998 (*Doc.* LXXII, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si individua l'ENEL quale società nei cui statuti,

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

prima della perdita del controllo, deve essere inserita una clausola che assicuri al Tesoro la titolarità di poteri speciali previsti dalla vigente normativa (c.d. *golden share*).

Tale documento è stato trasmesso alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) e alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Schifani, Germanà, Scopelliti, De Anna, Toniolli, Bucci, Bettamio, Terracini, Rizzi e Pera hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00888, dei senatori D'Alì ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Curto ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-02606 e 3-02926, del senatore Bonatesta.

Mozioni

FLORINO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, PEDRIZZI, SPECCHIA, MAGGI, MONTELEONE, CARUSO Antonino, BATTA-GLIA. – Il Senato,

premesso:

che la Campania è la regione con la più alta densità criminale:

che i clan camorristici in guerra tra loro mietono vittime anche innocenti;

che la macro e microcriminalità spadroneggiano su tutta la regione;

che gli sforzi profusi da magistrati e forze dell'ordine vengono vanificati dalle scarcerazioni «facili»;

che le scarcerazioni per decorrenza di termini di noti camorristi, uno di questi Giovanni Aprea, capoclan della zona orientale di Napoli, condannato all'ergastolo in Assise e la fuga dall'ospedale San Giuliano a Giugliano (Napoli), suo paese d'origine, del boss Francesco Mallardo, figura di primo piano della camorra e componente dell'alleanza di Secondigliano generano sconcerto tra quelle forze sane che contrastano e combattono la criminalità,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le indagini per accertare eventuali responsabilità sui ritardi processuali, che consentono ritardi dibattimentali e strategiche remissioni in libertà per decorrenza dei termini;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

ad accertare eventuali responsabilità e/o complicità che hanno consentito la fuga di un pericoloso criminale, Francesco Mallardo, scarcerato dal carcere di massima sicurezza di Parma per una grave malattia cardiaca.

(1-00439)

MARINEDDU, MACONI, PIZZINATO, MULAS, MUNGARI, BARRILE, IULIANO, NIEDDU, SARACCO. – Il Senato, premesso:

che da circa 10 anni i lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada statale n. 127 che da Olbia conduce a Tempio Pausania e da questa al capoluogo della provincia, e precisamente i tratti San Rocco-Tempo e Tempio-Olbia, sono stati già oggetto di diverse interrogazioni parlamentari per gli incredibili ritardi con cui si è proceduto da parte dell'organo competente ad appaltare i lavori relativi ai lotti suindicati:

che le risposte alle sollecitazioni contenute nelle suddette interrogazioni, quando ci sono state – e non sempre ciò è avvenuto nonostante i lunghi tempi di attesa – sono state evasive e hanno fornito dati circa la ripresa dei lavori che non sono stati mai rispettati per sopraggiunti pretesti di natura burocratica, esponendo gli interroganti ad una situazione di fortissimo disagio dinanzi alle legittime attese delle popolazioni interessate al compimento dell'opera stradale in argomento;

considerato:

che per tale arteria si sono sovrapposti nel corso degli anni impedimenti e sospensioni ai quali sarebbe stato possibile ovviare qualora il Ministero dei lavori pubblici e l'Anas avessero usato maggiore diligenza e sollecitudine nei confronti di un territorio il cui assetto socio-economico dipende prevalentemente dalla realizzazione di questa strada, progettata oltre 20 anni fa a spese delle comunità montane n. 2 e 3, e successivamente finanziata e affidata in appalto per lotti a diverse imprese regolarmente venute meno ai propri obblighi dopo i primi colpi di piccone;

precisato:

che, a seguito del fallimento dell'Impresa Messere, aggiudicatrice dei lavori del primo lotto, è stato necessario redigere dal compartimento di Cagliari un progetto di completamento ma il riappalto dell'opera non potrà avvenire fintanto che il liquidatore fallimentare dell'Impresa Messere al quale, evidentemente, sono stati concessi tempi biblici, non avrà rilasciato il nulla osta;

che i lavori relativi al primo lotto, secondo stralcio, sono stati affidati all'impresa ATI. ingegner G. Pomarici-ACTA, consegnati in data 14 luglio 1992, e parzialmente sospesi in data 14 gennaio 1993, in attesa del pronunciamento del TAR della Sardegna su richiesta di due aziende soggette ad esproprio; dopo la sentenza sfavorevole del TAR, l'Anas ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, ottenendone il consenso; in seguito, esattamente il 15 maggio 1996, è stata redatta e approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva con relativa consegna dei lavori suppletivi, avvenuta in data 18 giugno 1996, all'impresa

Assemblea - Allegato B

15 Settembre 1999

Pomarici; nel giugno dell'anno successivo l'impresa ha unilateralmente ed improvvisamente abbandonato i lavori e respinto l'ordine di servizio del 3 luglio 1997, adducendo a pretestuosa motivazione la redazione di una nuova perizia di variante e la rimodulazione dei tempi contrattuali; un ulteriore ordine di servizio del 31 luglio 1997 è stato rimandato al mittente accompagnato dalle stesse ragioni di diniego; dopo il fallimento dell'impresa ACTA e il subentro nell'ATI di altra impresa, la Dioniso, è sorto tra le due un contenzioso di natura privata che si è risolto dopo circa un anno, tant'è che in data 15 settembre 1998 è stato redatto infine dalla Direzione lavori un verbale di constatazione dello stato di fatto;

che l'impresa Pomarici ha firmato il verbale con riserva, per poi ricorrere all'ispettore di zona ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento n. 350 del 1995; in data 1º ottobre 1998 i tecnici dell'Anas, effettuata una ispezione al cantiere, hanno constatato il completo abbandono dei lavori, opere incompiute e in via di degrado, situazione di pericolo generico per via degli accessi incontrollati agli impianti e ai materiali di costruzione; con nota n. 12610 del 12 ottobre 1998 l'impresa Pomarici è stata invitata, quale mandataria, ad evitare possibili contenziosi con gli espropriati, a risolvere le controversie con i subappaltatori, a riprendere i lavori fino al completamento della galleria (circa 7 miliardi di lire) e a portarli a termine sulla base delle disposizioni impartite dalla Direzione lavori, ad esaminare con la Direzione lavori le variazioni da predisporre per il completamento funzionale dell'opera facendo presente che le eventuali controversie potranno essere esaminate nel contenzioso a norma di regolamento; in caso contrario, è stata invitata la Direzione lavori ad adoperarsi per la risoluzione drastica dei problemi a norma di legge, per mettere in sicurezza il cantiere ai fini dell'incolumità pubblica, addebitando all'ATI i relativi oneri; a tutt'oggi l'ATI non ha ripreso i lavori e si ignora quando questi potranno essere riappaltati;

che il lotto Tempio-Luras, già appaltato, è stato aggiudicato dall'impresa Desantis, la quale non ha dato corso ai lavori a seguito di ricorso al TAR di due proprietari; anche per questo tratto, visto l'andazzo delle cose, si prevede un rinvio *sine die* dell'esecuzione dell'opera;

che nel mese di marzo del corrente anno il quinto lotto Olbia-Monte Pinu è stato consegnato alla Impresa Società Condotte, ma l'incredibile opposizione dell'Ufficio tutela del paesaggio RAS con nota del 26 luglio 1999 ha determinato il mancato avvio delle opere; resta incomprensibile ai più come un divieto siffatto possa trovare giustificazione dopo il finanziamento dei lavori e l'appalto degli stessi, esponendo la parte pubblica a pesantissimi oneri economici nei confronti dell'impresa; la motivazione che l'Ufficio per la tutela del paesaggio adduce a diniego dell'autorizzazione riposa sul concetto che Monte Pinu, in quanto riserva naturale, deve essere considerata intangibile, ma lo stesso Ufficio trascura il fatto, tutt'altro che irrilevante, che la strada passa in prossimità dell'area di cui sopra ma non la lambisce;

ritenuto infine che da anni tra ANAS, ditte appaltanti e subappaltanti, proprietari terrieri e uffici vari si gioca incoscientemente al rimpallo delle responsabilità col risultato di compromettere un'opera alla quale una intera regione dell'isola ha riposto la sua speranza di sviluppo eco-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 **S**ETTEMBRE 1999

nomico e sociale e di rafforzare tra la gente il convincimento che la pubblica amministrazione si dimostra in ogni circostanza tardiva ed inefficace,

impegna il Governo a provvedere con la massima urgenza a fissare in termini definitivi tempi e modi per dare compimento all'opera viaria in argomento e a valutare l'opportunità, qualora quest'ultima si dimostri la via più celere, di nominare un commissario *ad acta* in grado di sbrogliare una situazione nella quale, sotto l'apparenza di difficoltà di ordine burocratico, potrebbero ravvisarsi gravi elementi di reato.

(1-00440)

Interpellanze

TOMASSINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, LAVAGNINI, ASCIUTTI, RONCONI, PIANETTA, TRAVAGLIA, SCOPELLITI, GERMANÀ, PASTORE, LASAGNA, LO CURZIO, MILIO, CENTARO, DENTAMARO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che il Ministro interpellato con proprio decreto datato 28 aprile 1999 istituiva una Commissione di esperti con il compito di verificare la capacità complessiva di Malpensa 2000, la capacità e l'affidabilità dei servizi aeroportuali di natura aeronautica nonchè la situazione operativa dell'aeroporto anche nell'ambito del territorio in cui si colloca,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui, a distanza di più di quattro mesi ormai dalla firma del decreto, la Commisione non si sia ancora insediata;

per quale inspiegabile motivo il presidente della Commissione non abbia convocato la stessa in questo lungo lasso di tempo e se tale comportamento non debba essere pregiudizievole e censurabile sotto il profilo deontologico oltrechè inadempiente nei confronti del Ministro interpellato;

se non si ritenga assurdo ed inconcepibile che, proprio nel momento in cui si sta affrontando lo spinoso problema concernente la ripartizione del traffico fra l'aeroporto di Milano-Linate e quello di Malpensa, la Commissione appositamente costituita per acquisire e fornire al Ministro elementi conoscitivi che consentano allo stesso di assumere decisioni di importanza fondamentale per lo sviluppo del traffico aereo in Italia non sia nemmeno «decollata»;

se risponda a verità che a determinare il mancato insediamento da parte del presidente della Commissione sarebbe stata la mancata previsione nel decreto degli oneri concernenti gli emolumenti.

(2-00901)

ASCIUTTI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che un numero rilevante di persone malate di emofilia, malattia che necessita permanentemente di trasfusioni di sangue o di suoi derivati, proprio a causa dell'uso di emoderivati infetti, cosiddetti farmaci salvavita, hanno contratto infezioni da virus letali quali HIV, epatite B e C;

669^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

che, a seguito di tali gravi accadimenti, 385 persone tra infettati, eredi o parenti dei deceduti a causa dei virus contratti, tramite l'Associazione emofilici hanno convenuto in giudizio il Ministero della sanità chiedendo il risarcimento del danno subìto;

che il tribunale civile di Roma in data 27 novembre 1998 ha emanato una sentenza (n. 21060) che ha accolto le istanze dei parenti eredi e dei superstiti riconoscendo loro il diritto al risarcimento dei danni, da accertare per ciascuno in separata sede giudiziale;

che, successivamente al ricorso in appello del Ministro della sanità e all'apertura di un tavolo di trattative tra il Ministero ed i legali dell'Associazione emofilici per concordare i risarcimenti, le trattative ancora in corso prolungano ulteriormente i tempi di attesa delle vittime e dei loro congiunti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno procedere al più presto verso una conclusione concreta delle trattative così da rispettare e rendere effettiva la sentenza pronunciata dal tribunale e mostrare la giusta considerazione verso la grave vicenda occorsa e verso le sue vittime.

(2-00902)

Interrogazioni

SARTO. – Ai Ministri della difesa, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e per le politiche agricole. – Premesso:

che nella giornata del 13 settembre 1999 restava intrappolato nelle reti da pesca del peschereccio «Maestrale» di Caorle un missile o un ordigno esplosivo della lunghezza di circa tre metri e del diametro di mezzo metro;

che all'atto del ritrovamento del missile il «Maestrale» si trovava davanti ad Eraclea Mare a sole 6 miglia dalla costa, in fondali bassi e in un punto peraltro ritenuto sicuro per la pesca;

che l'ordigno esplosivo ritrovato, del tipo MK 82, identificato dai numeri che portava impressi: G194/12 scritto in blu e 2762 scritto in rosso, è stato classificato come un potente missile teleguidato ancora in ottime condizioni;

che il «Maestrale», sulla cui coperta era stato deposto il missile, è stato costretto ad ormeggiare per tutta la notte ad una distanza di circa tre miglia dal porto di Caorle in attesa dell'arrivo degli artificieri, avendo l'ordine di non rientrare in porto;

che gli artificieri operanti nell'area veneziana erano al momento coinvolti in altre operazioni per cui si è dovuto attendere diverse ore per l'arrivo dei tecnici da Ancona;

che, come è noto, la grave vicenda del lancio di bombe in Adriatico da parte di aerei NATO, impegnati nelle azioni militari e nei bombardamenti in Serbia e Kosovo, è drammaticamente e improvvisamente emersa con il ferimento di un pescatore avvenuto

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

in seguito all'esplosione di una delle *«bomblets»*, pescate dal peschereccio *«*Profeta» al largo di Chioggia nella scorsa primavera;

che tale vicenda ha provocato complessivamente nell'Adriatico gravi rischi ed ingenti danni alla pesca, per la quale infatti fu disposto un fermo per un considerevole periodo di tempo, e ad altre attività;

che, in seguito alle proteste e iniziative da parte degli enti locali e dei soggetti interessati, alla presentazione di diverse interrogazioni parlamentari, tra cui quella dello scrivente, la 3-02851 del 19 maggio 1999, dibattute in Parlamento, il Governo ha emanato provvedimenti per la bonifica delle zone di mare interessate e i risarcimenti economici ai soggetti danneggiati;

che, dopo l'irresponsabile silenzio con cui la NATO aveva coperto l'attività di «scarico» di bombe in Adriatico da parte di aerei in difficoltà, sembravano essere state fornite le mappature complete delle zone di lancio e degli ordigni sganciati, e terminate le attività di bonifica con la dichiarazione che poteva essere ripresa in sicurezza l'attività di pesca e le altre attività in mare;

considerato:

che i pescatori di Caorle, nella persona di Luigi Valeri, presidente della Cooperativa di pescatori Antea di Caorle, si dicono fortemente preoccupati per la propria incolumità e allo stesso tempo temono l'attuazione di un nuovo fermo della pesca che comporterebbe un ulteriore danno alla già provata attività;

che la sicurezza dei pescatori e di quanti svolgono attività in mare viene messa in discussione da questo ritrovamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano, alla luce di quanto esposto in premessa, sufficiente ed esaustiva la mappatura e la specifica degli ordigni fornita dalla NATO nonchè esaurienti le ricerche effettuate durante la bonifica:

come, mai dopo la bonifica e l'autorizzazione alla ripresa dell'attività peschereccia, sia stato pescato dalle reti un ordigno di tale peso e di tali rilevanti dimensioni a sole 6 miglia dalla costa ed in un luogo con fondali a bassa profondità;

se la bonifica e il quadro delle zone sicure si debbano ritenere davvero conclusi;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire la sicurezza in mare.

(3-03064)

CURTO. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione. – Per conoscere se corrisponda al vero la notizia secondo cui alcune società di autonoleggio operanti all'interno dell'aerostazione Papola-Casale di Brindisi hanno provveduto negli ultimi tempi a drastici licenziamenti di personale;

se sia fondata la notizia secondo cui tali provvedimenti siano stati assunti a causa di comportamenti gravissimi tenuti nell'esercizio delle proprie funzioni da parte dei dipendenti risultati destinatari del provvedimento stesso; 669^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

se i Ministri interrogati siano a conoscenza o comunque abbiano avuto notizia che tra i «comportamenti gravissimi» addebitati vi sarebbero quelli relativi ad atti tendenti a favorire l'anonimato o comunque la copertura di alcuni clienti delle predette società di autonoleggio;

se corrisponda al vero la notizia che tra coloro «impropriamente tutelati» nell'anonimato siano stati individuati soggetti legati alla malavita organizzata;

ove tutto ciò dovesse corrispondere al vero, quali siano le iniziative che intenda assumere, ove non siano già state assunte, e se si possa escludere a priori il coinvolgimento di personaggi politici in tale gravissima questione.

(3-03065)

LO CURZIO. - Al Ministro della difesa. - Per conoscere:

se sia vero che il giovane parà Salvatore Malgioglio venne trovato morto mentre era in servizio di leva il 17 luglio 1994 nell'ambito dell'operazione «vespri siciliani» mentre lo stesso era comandato in servizio d'ordine pubblico, nell'ambito dell'operazione predetta, all'interno di un deposito automezzi della ditta Stat di Santa Teresa Riva in provincia di Messina;

se sia vero che il tragico evento sia legato da molti fili con altri gravi fatti, come quello accaduto recentemente al giovane parà siracusano nella caserma Gamerra di Pisa;

se sia vero che sono complessivamente un centinaio i familiari di militari che hanno trovato morte nelle caserme e sulle cui cause non si è fatta luce e che saranno presenti alla manifestazione indetta con «l'Associazione nazionale vittime arruolate nelle Forze armate e famiglie dei caduti»:

se sia vero che la tesi del suicidio non è stata accettata sin dal primo momento dai genitori del giovane parà Salvatore Malgioglio, i quali sono decisi ad andare fino in fondo allo scopo di accertare la verità sulla morte del figlio;

se risulti che il difensore della famiglia Malgioglio, avvocato Santi Terranova, noto penalista lentinese, escluse categoricamente che il parà sia morto per suicidio bensì per cause di nonnismo e sulle cause che portarono al tragico evento, come si ricorderà, vennero aperte due inchieste: una da parte della magistratura ordinaria, l'altra avviata dal comando regione militare della Sicilia;

quali risultino i motivi dell'archiviazione dettati a suo tempo dal giudice per le indagini preliminari circa la morte del Malgioglio deceduto per cause non ancora chiarite;

se sia vero che la madre del giovane deceduto abbia avuto offerta la somma di 50 milioni e la vita del figlio varrebbe molto di più, anzi non c'è prezzo da poter pagare nei confronti di una vita spezzata al suo fiorire:

se sia vero che il fratello del giovane parà abbia dichiarato di non credere al suicidio in quanto il parà gli aveva telefonato la sera prima del decesso, e prima di prendere servizio nel parcheggio della Stat,

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

avvisando la famiglia che sarebbe venuto a Francofonte, suo comune di residenza, il giorno dopo; ci si chiede come sia possibile credere alla tesi del suicidio.

(3-03066)

MAGGI, SPECCHIA, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che l'Unione consumatori denuncia che l'acqua minerale «potrebbe contenere fino a 200 microgrammi di arsenico per litro ed essere tranquillamente in commercio»;

che, oltre all'arsenico, denuncia la stessa organizzazione, sono, presumibilmente, presenti altre 15 sostanze pericolose, che, però, grazie al decreto n. 542 del 1992 sono «legittimamente» non dichiarabili in etichetta se la loro quantità non supera determinate concentrazioni;

che se la denuncia dell'Unione consumatori avesse fondamento saremmo di fronte a una mistura di veleni che, grazie ad una normativa lacunosa, trasformerebbe in bevanda tossica l'apparente innocuo contenuto di una confezione di acqua minerale;

che su questo versante qualcosa di vero dovrà pur esserci atteso che la stessa Unione europea ha deciso di aprire una inchiesta per le inadempienze dell'Italia sui limiti delle sostanze dannose che potrebbero essere contenute nelle bottiglie;

che, addirittura, secondo la denuncia dell'Unione consumatori, i limiti delle sostanze tossiche ammessi nelle acque minerali sono più alti di quelli ammessi nelle acque potabili,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo di fronte a questo allarme alimentare onde tranquillizzare quel 62 per cento di italiani che preferiscono consumare acqua minerale anzichè acqua potabile.

(3-03067)

MONTELEONE. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che il decreto ministeriale n. 460 del 1998, all'articolo 6, prevede che «limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia... è consentito alle Università, anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati... l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno...»;

che molte università italiane hanno fatto ricorso alla suddetta normativa e tra queste anche l'Università di Basilicata, la quale ha affidato l'espletamento dei suddetti corsi all'ANSI (Associazione nazionale scuole italiane), tramite il CATESM (Centro di ateneo per le tecnologie educative e sistemi multimediali),

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano riferire sull'*iter* seguito in generale dalle università italiane in ordine all'affidamento dei corsi per gli insegnanti di sostegno, anche in relazione all'ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996, all'articolo 325 del Testo

669^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 ed alle ordinanze ministeriali n. 185 del 17 marzo 1997 e n. 782 del 9 febbraio 1998;

se, nella fattispecie, si sia a conoscenza delle procedure seguite dall'Università di Basilicata nei rapporti con i suddetti CATESM e AN-SI in territorio lucano e quali requisiti siano stati eventualmente richiesti e seguiti nel consentire la stipula della succitata «convenzione» con l'ANSI di Potenza, Melfi, Lagonegro, Matera e Policoro, mentre non è stato tenuto in nessun conto il comune di Montalbano Jonico, il quale risulterebbe essere l'unico ente lucano non statale con pregressa esperienza in tema di corsi di specializzazione polivalente.

(3-03068)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. – Premesso:

che, con lettera-protocollo n. 2377 del 3 giugno 1999, il Presidente della Corte d'appello di Catanzaro designava la signora Giuseppina Costa a presiedere la sezione elettorale n. 1 del comune di Zaccanopoli (Vibo Valentia), in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo e delle consultazioni amministrative del 13 giugno 1999, nonchè per l'eventuale ballottaggio;

che, con nota-protocollo n. 1448 del 9 giugno 1999, il sindaco di Zaccanopoli, ingegner Grillo, comunicava al dottor Corsalini della corte d'appello di Catanzaro che la signora Costa, designata a presiedere la sezione elettorale di cui sopra, risultava essere figlia del signor Giuseppe Costa, candidato alla carica di consigliere provinciale nella lista di AN per il collegio uninominale di Drapia;

che, a seguito della suddetta nota, il presidente della corte d'appello di Catanzaro designava a presiedere la sezione elettorale in oggetto il signor Vincenzo Landro, omettendo di comunicare la revoca alla signora Costa;

che il giorno fissato per le elezioni si verificava che ambedue i designati si recassero presso la sezione elettorale di Zaccanopoli, determinandosi in tal modo una situazione di evidente disagio;

che con fax del 14 giugno 1999, inviato al presidente della corte d'appello di Catanzaro, alla prefettura di Vibo Valentia e al giudice unico presso la pretura di Tropea, il responsabile dell'ufficio elettorale, signor Giuseppe Costa, comunicava che il seggio elettorale n. 1, presieduto dal signor Landro, nominato con nota n. 2377 del 9 giugno 1999, aveva commesso una irregolarità nel corso delle elezioni amministrative, avendo usato le liste sezionali non convalidate dalla sottocommissione elettorale di Vibo Valentia;

che il signor Costa faceva altresì presente quanto segue: le liste autenticate della suddetta sottocommissione, unico strumento legale per la identificazione e l'ammissione al voto degli elettori, non erano state 669^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 **S**ETTEMBRE 1999

usate bensì accantonate e successivamente depositate presso l'ufficio elettorale del comune di Zaccanopoli; tra i componenti del seggio risultavano le seguenti posizioni: Brunella Arena e Annunziata Arena, scrutatrici, cugine del signor Francesco Arena, candidato al consiglio comunale con la lista n. 1, Maria Budriesi, segretario, sorella del signor Armando Budriesi, candidato al consiglio comunale con la lista n. 1, Monica Ventrice, scrutatrice, cognata del signor Francesco Mazzeo, candidato al consiglio comunale con la lista n. 1;

che, a seguito della suddetta comunicazione, il sindaco di Zaccanopoli convocava il signor Costa rimproverandolo aspramente per aver trasmesso il fax;

che, con atto deliberativo n. 29 del 26 luglio 1999, la giunta comunale ha disposto nei confronti del signor Costa la cessazione della qualifica di responsabile del servizio elettorale adducendo la motivazione che: «il suindicato dipendente risulta già gravato di altri compiti e che dal 1º gennaio 1999 l'ente è dotato di un segretario comunale titolare e a tempo pieno e quindi di una figura apicale che può ricoprire anche la qualifica di responsabile del servizio elettorale oltre che di quelli già affidatigli con deliberazione della giunta comunale n. 36 dell'11 giugno 1998;

che, purtuttavia, con lettera protocollo n. 1898 del 10 agosto 1999, il sindaco di Zaccanopoli comunicava al signor Costa che lo stesso avrebbe continuato a svolgere le stesse funzioni che svolgeva prima dell'atto deliberativo di revoca, evidenziando con ciò la strumentalità della revoca medesima la cui motivazione era invece basata sull'eccessivo carico di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti esposti in premessa, la designazione da parte del presidente della corte d'appello di Catanzaro del signor Landro a presiedere la sezione elettorale del comune di Zaccanopoli in sostituzione della signora Costa non sia da ritenersi illegittima, considerato che la stessa corte non ha provveduto alla comunicazione della revoca all'interessata;

per quali motivi la corte abbia proceduto alla suddetta designazione omettendo, di fatto, un atto d'ufficio;

quali siano i motivi della cessazione della qualifica di responsabile del servizio elettorale, disposta nei confronti del signor Costa;

se non si ritenga di dover predisporre un'indagine ispettiva, al fine di accertare la veridicità dei fatti menzionati.

(4-16259)

BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che come ogni anno all'inizio delle scuole molte famiglie italiane sono costrette a sostenere spese talvolta onerosissime per l'acquisto dei libri di testo e di altro materiale didattico indispensabile e richiesto dagli stessi insegnanti per lo svolgimento delle lezioni e dei programmi scolastici:

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

che dette spese impegnano talvolta i genitori a fare veri e propri sacrifici e, nei casi più critici, i genitori si vedono costretti a far terminare gli studi dei propri figli anzitempo non potendoli in nessun caso sostenere;

che da parte delle istituzioni non vi è alcuna presa d'atto del problema ma soprattutto assente è un provvedimento concreto che, di fatto, consenta un qualche riconoscimento di tipo contributivo o in termini di agevolazione fiscale;

che, secondo un recente studio, è emerso, in inquietante aumento, il fenomeno della cosiddetta «fuga dai banchi» della scuola dell'obbligo che colpisce, con percentuali preoccupanti, il Sud Italia ma ha fatto segnare anche al Nord un incremento non più sottovalutabile;

che, infatti, al Sud l'11 per cento dei ragazzi non porta a termine la scuola dell'obbligo ed al Nord è il 6,7 per cento degli studenti a disertare le aule prima di aver conseguito il diploma di licenza media inferiore;

che fra i principali motivi che determinerebbero, secondo la ricerca, una così bassa scolarità vi è in primo luogo la necessità per gli studenti di lavorare fin da giovani ed al secondo posto vi è la difficoltà di sostenere, da parte delle famiglie, le sempre crescenti spese per l'acquisto del materiale didattico;

che altrettanto significativo è l'incremento del mercato dei libri scolastici di seconda mano – molto più economici dei libri nuovi – che, secondo il Codacons, rappresenterebbero la scelta di uno studente su due anche grazie alla facilità con la quale è possibile reperirli,

l'interrogante, per quanto sopra esposto, chiede di sapere:

cosa si intenda fare per fronteggiare questo problema che di anno in anno penalizza in maniera sempre più determinante le scelte dei nostri studenti e delle loro famiglie al punto da indurli a preferire l'attività lavorativa allo studio;

se non si reputi scandaloso che, almeno per quanto concerne la scuola dell'obbligo, non venga attuato alcun provvedimento governativo atto a limitare quanto più possibile il cosiddetto fenomeno del caro libri offrendo, in concreto, a tutti gli studenti l'opportunità di terminare gli studi:

se non si reputi, infine, ragionevole ed indispensabile attivarsi sollecitamente al fine di consentire alle tante famiglie italiane con figli in età scolastica di detrarre dalle dichiarazioni dei redditi le spese sostenute per l'acquisto dei libri e del materiale didattico indispensabili per ottimizzare l'apprendimento di ogni studente nonchè per garantire a ciascuno di essi pari opportunità e la possibilità di frequentare fino al termine le scuole dell'obbligo.

(4-16260)

BORNACIN. – Ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e per le politiche comunitarie. – Premesso:

che la regione Liguria, formulando la zonizzazione degli ambiti territoriali relativi all'Obiettivo comunitario 2 avrebbe fortemente pena-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

lizzato la provincia di Imperia escludendo, in maniera immotivata ed arbitraria, dai benefici economico-contributivi di detto intervento molti comuni che, di fatto, per i prossimi sei anni non avranno la possibilità di accedere ad alcun tipo di finanziamento o agevolazione;

che la provincia di Imperia già in passato era stata esclusa interamente dalla misura Obiettivo 5b a differenza del rimanente territorio ligure che, salvo in casi particolari, ha potuto usufruire dei denari comunitari per attuare importanti opere pubbliche e private;

che con le, talvolta, esigue e limitate risorse e strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali risulterebbe difficile far fronte alle esigenze di sviluppo che necessiterebbero per porre in atto e sostenere le iniziative sia pubbliche che private dei più importanti settori produttivi presenti sul territorio;

che i comuni esclusi dall'Obiettivo 2, collocati nell'entroterra della provincia, sono, nel particolare, quelli di Apricale, Bajardo, Dolceacqua, Perinaldo e Prela;

che di altrettanta sconcertante gravità è la totale e scriteriata esclusione da qualsiasi programma comunitario per i prossimi sei anni dei comuni di Bordighera, Cervo, Cipressa, Costarainera, Ospedaletti, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Vallecrosia e Ventimiglia,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si reputi opportuno attivarsi urgentemente affinchè la regione Liguria ridefinisca i parametri e la zonizzazione relativi agli interventi comunitari riconoscendo l'esigenza di inserire anche i comuni sopra menzionati nel redigendo Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 e consentendo pertanto agli stessi di accedere agli importanti finanziamenti CEE;

se non si reputi altrettanto doveroso verificare se, da parte degli amministratori della regione Liguria non vi sia stata, nel valutare i comuni da inserire nel programma comunitario, una qualche forma discriminante nei confronti della provincia di Imperia e, in caso affermativo, procedere di conseguenza nell'individuazione dei diretti responsabili.

(4-16261)

CADDEO. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. – Premesso:

che con decreto legislativo n. 75 del 10 marzo 1998 in Sardegna sono state istituite alcune zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed «aree industriali» ad essi funzionalmente collegate o collegabili, proprio com'era stato previsto dallo statuto speciale della regione, approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

che con lo stesso decreto legislativo si è già proceduto alla delimitazione territoriale della zona franca di Cagliari che è collocata all'interno dell'area industriale della città e che interessa tutta l'area del porto canale estendendosi per ben 580 ettari;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

che proprio in questi giorni sono in corso i lavori per montare due enormi gru che, aggiunte alle altre già esistenti, porteranno a quattro quelle presenti nel porto, in modo da consentire per l'inizio del prossimo anno la piena operatività dell'attività portuale con l'arrivo delle grandi navi intercontinentali di *transhipment* che potranno utilizzare la struttura portuale per lo smistamento dei *container* verso i porti del mediterraneo e del Nord-Europa;

che, entro i primi mesi del prossimo anno, saranno montate altre due grandi gru per potenziare ulteriormente il porto ed accrescere la capacità di lavorazione dei *container*;

che, in questo modo, viene finalmente resa utilizzabile una grande infrastruttura costata centinaia e centinaia di miliardi con un cantiere durato decenni e contestualmente aumentata la capacità concorrenziale del sistema portuale italiano nei confronti di quello del Nord dell'Europa;

che per incrementare la capacità competitiva del porto diventa ora indispensabile che l'attività portuale possa godere da subito dei benefici legati all'istituzione della zona franca, con la possibilità di differire il pagamento dei dazi doganali di 180 giorni dall'uscita della merce verso destinazioni europee, di manipolare e di trasformare le merci in regime di esenzione o di usufruire di altre semplificazioni burocratiche;

che a tale scopo diventa necessario che la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda ad attivare la zona franca, già istituita e delimitata, regolamentandone il funzionamento;

che la giunta regionale della Sardegna ha già provveduto da tempo ad individuare nel CASIC, cioè nel locale Consorzio industriale per lo sviluppo dell'area cagliaritana, il soggetto gestore della zona franca, completando in tal modo tutti i provvedimenti di sua competenza;

che l'apertura del porto canale, e della zona franca, costituisce un fatto di rilevanza storica capace di ridurre fortemente gli effetti negativi dell'insularità e di rovesciare questo svantaggio in un punto di forza per lo sviluppo dell'isola ponendola al centro di un crescente flusso di traffici intercontinentali ormai tornati ad attraversare sempre più intensamente il Mediterraneo;

che il Governo nazionale, che ha sostenuto l'approvazione della legge sulla continuità territoriale da parte del Parlamento per ridurre del trenta per cento le tariffe aere da e per la Sardegna, non può non accelerare anche l'attivazione della soluzione del problema trasporto delle merci;

che l'attivazione della zona franca, prevista con una legge costituzionale di oltre cinquant'anni fa, non può quindi subire ulteriori ritardi.

si chiede di conoscere cosa si intenda fare per facilitare l'entrata in funzione a pieno regime del porto industriale di Cagliari e se non si intenda, con ogni possibile urgenza, emanare l'apposito decreto del Presidente del Consiglio necessario ad attivare la zona franca doganale coincidente con l'area del porto canale del capoluogo sardo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

CORTELLONI, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, CIMMINO, FILOGRANA, LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI, CIRAMI, FIRRARELLO, MISSERVILLE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. – Premesso:

che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 prescrive che per conseguire l'idoneità a segretario generale onde essere nominati presso comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti – e comuni equiparati – occorre il superamento di prove selettive:

che in provincia di Vicenza, a seguito del recente rinnovo elettorale, otto segreterie comunali di seconda classe sono state occupate da segretari comunali privi dell'idoneità di cui all'articolo 14 citato;

che i segretari generali non confermati sono costretti alla disponibilità essendo le sedi in cui potrebbero essere occupati già coperte da funzionari privi della idoneità richiesta *ex lege*,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere, anche nei confronti dell'Agenzia nazionale dei segretari comunali e provinciali, affinchè la nomina dei nuovi segretari generali nelle segreterie di seconda classe avvenga nel rispetto delle disposizioni regolamentari succitate;

per quali motivi l'Agenzia nazionale dei segretari comunali e provinciali abbia omesso, nell'esercizio delle proprie competenze e funzioni, di intervenire onde evitare la nomina di segretari privi dell'idoneità di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 presso segreterie generali di seconda classe;

quante siano, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, le segreterie generali di seconda classe ad essere coperte da segretari in possesso della necessaria idoneità e quante siano ricoperte da segretari privi della stessa.

(4-16263)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che con atto parlamentare di sindacato ispettivo 4-01720, presentato al Senato della Repubblica il 18 settembre 1996, erano sollecitati ragguagli sulle motivazioni (e connessi costi economici) relativi alla sistemazione *ex-novo* degli uffici del Dipartimento della Protezione civile del Ministero dell'interno in uno stabile, ristrutturato non in economia, di sei piani ubicato in Roma, in via Ulpiano, con circa mille stanze (tutte già riempite di cosiddetti impiegati), sopraelevazioni, posteggio riservato (che, con quello riservato al personale del Palazzo di Giustizia, fa di questa una strada *«off limits»* per i mezzi dei cittadini paganti le imposte) ed altri privilegi; a quest'interrogazione il Governo non ha fatto pervenire risposta;

che con atto parlamentare di sindacato ispettivo 4-02451, presentato al Senato della Repubblica il 17 ottobre 1996, erano sollecitati ragguagli sulla flotta aerea, in crescendo, del Dipartimento della Protezione

669^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

civile del Ministero dell'interno; in particolare, erano richieste informazioni sulle motivazioni per le quali detto Dipartimento disponeva di due aeroplani *executive* (o «d'affari») a turboelica Piaggio P. 180 «Avanti» (capacità di nove passeggeri, cabina pressurizzata, velocità di 520 chilometri l'ora, necessità di almeno 1.000 metri di pista asfaltata), di un bimotore AP-68 «Spartacus» prodotto dalla già Partenavia-Alenia (capacità di nove passeggeri, velocità 127 chilometri l'ora) e di due elicotteri Agusta A. 109; quest'elicottero come il P. 180 risultava allora non impiegabile perchè in stato d'abbandono;

che nell'atto parlamentare di sindacato ispettivo 4-02451 del 17 ottobre 1996 erano inoltre richiesti criteri e consuntivi d'impiego di tali aeromobili, nonchè costi d'esercizio, manutenzione e revisione; a quest'interrogazione il Governo non ha fatto pervenire risposta;

che in data 14 settembre 1999 il segretario dell'Associazine per i diritti degli utenti e dei consumatori (ADOC) sollecitava il Sottosegretario alla Protezione civile a fornire spiegazioni sul fatto che l'accennato velivolo «Spartacus» «riposa sonni tranquilli nel deposito della Protezione civile di Castelnuovo di Porto, vicino Roma» dopo lunga permanenza nell'aeroporto militare di Pratica di Mare e dopo essere stato smontato, operazione costata all'Erario settanta milioni di lire; il segretario dell'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori ha altresì sollecitato risposte alle richieste di spiegazioni circa l'impiego di aeromobili nelle operazioni antincendio sui boschi e sul sistema di comunicazione d'emergenza «Argo»;

che, probabilmente per effetto di una perversa e malefica predisposizione, ogni intervento del citato Dipartimento della Protezione civile del Ministero dell'interno si risolve in una valanga di critiche, polemiche e gravi accuse – dall'alluvione in Piemonte, al terremoto in Umbria, alle ripetitive inadempienze circa gli incendi boschivi fino alla recente vicenda dei contenitori della missione «Arcobaleno» abbandonati nei porti – senza che nel palazzo di via Ulpiano venga identificato e perseguito un responsabile; cosicchè quella del Dipartimento della Protezione civile del Ministero dell'interno sembrerebbe corrispondere alla perfezione all'abusata stantia parodia della peggiore amministrazione pubblica, tanto sollecita ad accaparrarsi privilegi quanto inefficiente ed inerte.

si chiede di conoscere:

i dettagli circa le motivazioni alla base dell'esistenza di una flotta aerea del Dipartimento della Protezione civile, nonchè le motivazioni, le procedure, i costi d'acquisizione e lo stato attuale degli aeromobili citati in premessa;

se non si intenda enucleare dal preventivo di spesa per l'esercizio 2000 del Dipartimento della Protezione civile tutte le assegnazioni di risorse finanziarie riguardanti la flotta aerea del Dipartimento stesso;

se il Governo ritenga di avviare sia un'indagine volta sia a identificare i responsabili dello spreco economico incentrato sulla flotta aerea del Dipartimento della Protezione civile, sia gli adempimenti per il risarcimento allo Stato dei connessi danni erariali; 669^a SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

15 Settembre 1999

a quanto ammonti l'onere economico finora profuso per il sistema di comunicazioni «Argo», l'entità industriale produttrice, le specifiche a soddisfacimento delle quali ebbe ad essere commissionato, l'attuale risultato del relativo studio e/o produzione commissionata;

mentre il Governo ripetitivamente afferma di aver colto importanti risultati nella riduzione della spesa pubblica, quali iniziative (anche a finalità dissuasive) siano state adottate o si conti di avviare per eliminare casi di spreco come quello della flotta aerea del Dipartimento della Protezione civile.

(4-16264)

DOLAZZA. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che i *management* dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dopo aver assunto in sede internazionale (con opinabile procedura giuridico legale) per quanto riguarda la stazione orbitante internazionale «Alpha» onerosi impegni, prolungati nel tempo, constatando di non essere in condizioni di mantenere questi impegni sul piano tecnico, ha iniziato negli Stati Uniti un'attività di ricerca e d'ingaggio – con contratti a termine per consulenze generiche e/o prestazioni specifiche – con professionisti e/o studi tecnici sobbarcandosi costi altissimi, senza alcuna garanzia di conseguire risultati proporzionali all'onere;

che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha disposto da parte di dirigenti dello stesso Ministero un'inchiesta nell'ambito dell'ASI circa la conformità giurido-legale di alcuni concorsi oggetto di critiche di richieste di ragguagli di alcune interrogazioni parlamentari;

che persiste il flusso di critiche ed obiezioni sulla gestione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), ritenuta dall'attuale maggioranza di Governo, ed in particolare da parte del Ministro della pubblica istruzione, una riserva intangibile per motivi che si possono desumere dalla lettura degli atti parlamentari riguardanti la stessa Agenzia,

si chiede di conoscere:

sulla base di quali direttive e con quali *plafond* di spesa sia stata compiuta e/o sia in atto la «campagna acquisti» dell'ASI negli Stati Uniti, nonchè quali impegni, per quale ammontare finanziario e per quali argomenti tecnico-scientifici siano stati finora assunti impegni oltreatlantico;

se la «campagna acquisti», di cui ai precedenti capoversi, sia conforme alle finalità istituzionali dell'ASI e compatibile con la normativa comunitaria, tenendo conto dei rapporti esistenti fra l'ASI e l'European Space Agency;

sulla base di quali considerazioni il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, venuto a conoscenza degli elementi relativi ai concorsi di cui in premessa, abbia disposto un'inchiesta ministeriale interna anzichè far pervenire detti elementi all'autorità giudiziaria;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

le risultanze dei procedimenti giudiziari in atto presso la procura della Repubblica di Roma nei confronti del presidente e di altri dirigenti dell'Agenzia spaziale italiana;

se il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, prima di ratificare il preventivo di spesa per il 2000 dell'Agenzia spaziale italiana – in omaggio al declamato sforzo di ridurre la spesa pubblica ed eliminare gli oneri statali superflui – non ritenga: di accertare il ruolo avuto nei precedenti esercizi nell'assegnazione di risorse di bilancio all'ASI da noto dirigente generale del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica coinvolto a Napoli nella vicenda del Treno alta velocità, nonchè di procedere ad una verifica delle destinazioni delle risorse finanziarie devolute dal Tesoro all'ASI, anche in considerazione delle ricorrenti critiche al management di quest'ultima formulate in sede parlamentare.

(4-16265)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che in data 5 febbraio 1998 l'interrogante presentava al Senato della Repubblica l'atto parlamentare di sindacato ispettivo n. 4-09459 indirizzato al Presidente del Consiglio dei ministri, facendo presente testualmente come «da informazioni pervenute» risulti quanto segue:

l'INPS ha rateizzato all'Ente poste italiane il condono dei versamenti di anzianità per gli ex dipendenti della Olivetti determinando per questi ultimi l'impossibilità di andare in pensione con la motivazione, addotta dall'INPS, che, non avendo quest'ultimo incassato i contributi, non sono state conteggiate le annualità riferite al condono e pertanto non figura il periodo minimo retributivo per fruire del trattamento di quiescenza;

gli avvocati dell'Ente poste italiane hanno proposto agli ex dipendenti della Olivetti, i quali avevano fatto domanda di pensione in quanto avevano maturato gli anni di contribuzione minimi per fruire del trattamento di quiescenza, la temporanea riassunzione a condizione che detti dipendenti rinunciassero alle giuste rivendicazioni riguardanti sia il mancato versamento dei contributi nei termini di legge, sia i connessi diritti amministrativi e d'altro genere, con conseguente perdita dei benefici che sarebbero derivati dal corretto versamento delle contribuzioni»;

che nel citato atto parlamentare di sindacato ispettivo n. 4-09459 del 5 febbraio 1998 indirizzato al Presidente del Consiglio dei ministri si chiedeva testualmente «di conoscere se il Governo consideri ammissibile il riferito, ricattatorio sistema di trattare lavoratori e se non ritenga di intervenire sia presso l'Ente poste italiane sia presso l'INPS per imporre il ripristino di metodi democratici e legali nei rapporti fra detto Ente poste italiane e gli ex dipendenti dell'Olivetti, segnalando ai competenti organi ispettivi l'opportunità di avviare un'indagine sul rispetto da parte dell'Ente poste italiane degli impegni assunti nei confronti degli ex dipendenti della Olivetti»;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

che in data 25 gennaio 1999 con lettera GM/112461/2014/4-9459/INT/BP il Ministro delle comunicazioni trasmetteva all'atto di sindacato ispettivo di cui ai precedenti capoversi la seguente testuale risposta:

«... si fa presente che l'assunzione di alcuni dipendenti della società Olivetti, che usufruivano del trattamento di integrazione salariale straordinario da parte della ex amministrazione postale è avvenuta ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 460, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, il quale tra l'altro stabiliva che i suddetti lavoratori conservassero il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, da cui derivava che legittimato a ricevere tali contributi era l'INPS.

Al contrario, l'ex amministrazione postale, nell'assumere 256 ex dipendenti Olivetti, ha provveduto a versare i contributi previdenziali dovuti all'Istituto postelegrafonici, nel presupposto, che la posizione contributiva di tale personale venisse regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

Va precisato, tuttavia, che nel corso degli anni 1994 e 1995 soltanto due dei dipendenti in parola, ritenendo di aver maturato il periodo minimo contributivo utile ai fini pensionistici, hanno rassegnato le proprie dimissioni dal servizio, regolarmente accettate dall'ex Ente poste.

Solo successivamente alle dimissioni, e quindi a rapporto di lavoro cessato, gli interessati hanno accertato di non aver maturato la contribuzione minima per aver diritto al trattamento pensionistico e, sulla base della volontarietà della cessazione del rapporto di lavoro, i due suddetti dimissionari hanno chiesto e non ottenuto di essere riassunti dall'ex Ente poste per raggiungere il diritto a pensione.

Avverso tale diniego i due ex cassaintegrati della Olivetti hanno adito la magistratura del lavoro dove tuttora la controversia è pendente.

Alla luce di quanto sopra non appare fondata l'affermazione che l'ufficio legale dell'ex Ente poste si sia in qualche modo espresso in merito alla «riammissione in servizio previa rinuncia alle rivendicazioni riguardanti il mancato versamento dei contributi nei termini di legge», atteso che i versamenti in parola hanno formato oggetto del recente condono previdenziale e che nessun altro obbligo contributivo risulta attualmente dovuto, ai sensi delle norme vigenti, agli ex cassaintegrati Olivetti»;

che, con sentenza depositata il 14 luglio 1999, il pretore di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso di uno dei lavoratori privati della pensione a seguito delle vicende sintetizzate nei precedenti capoversi; in particolare il magistrato, accertata l'invalidità delle dimissioni date dal ricorrente, dichiarava la mancata interruzione del rapporto di lavoro fra il ricorrente e le Poste italiane con diritto del ricorrente stesso alla riammissione in servizio nel proprio posto di lavo-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

ro oppure in mansioni equivalenti, condannava la Poste italiane spa sia a pagare al ricorrente le retribuzioni maturate e non corrisposte al lavoratore dal 7 giugno 1975 sino alla riammissione in servizio, oltre agli interessi legali con decorrenza delle singole scadenze mensili sia a rifondere al ricorrente le spese di lite,

si chiede di conoscere:

quale sia l'opinione del Presidente del Consiglio dei ministri sulle capacità e sull'efficienza degli uffici del Ministero delle comunicazioni che hanno posto il Ministro delle comunicazioni in condizioni di rispondere ad un atto parlamentare di sindacato ispettivo a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, in termini già definiti infondati dalla magistratura;

se il Governo riterrà di intervenire nei riguardi della Poste italiane spa (la cui autonomia come società per azioni è puramente formale essendo le passività di bilancio coperte dal Tesoro) al fine di evitare il ripetersi di casi quali quello segnalato, per mantenere un comportamento meno arrogante nei confronti dei lavoratori e per evitare i danni erariali implicati dalla sentenza di cui sopra;

conseguentemente le conclusioni degli accertamenti della Poste italiane spa volte ad accertare le responsabilità personali all'origine del danno erariale di cui sopra.

(4-16266)

MACERATINI. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:

che in data 31 marzo 1998 l'interrogante ha presentato la seguente interrogazione:

«Premesso:

che sono giunte all'interrogante varie proteste con riferimento all'attività del sindaco di Comacchio, dottor Pierotti;

che la principale doglianza riguarda l'importo di lire 30 milioni per il disagio giovanile, regolarmente pervenuto in base allo stanziamento della Presidenza del Consiglio, e di cui non si fa menzione nel bilancio di previsione 1998-2000,

si chiede di conoscere quali siano in realtà i termini esatti della situazione e quali interventi, anche in via sostitutiva, il Governo intenda assumere per assicurare il massimo della chiarezza e della trasparenza alla attività dell'amministrazione del comune di Comacchio»;

che a tutt'oggi non è pervenuta nessuna risposta;

che peraltro il testo dell'interrogazione è stato trasmesso, tramite i carabinieri della stazione di Porto Garibaldi (Ferrara), alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ferrara,

si chiede di conoscere:

quale sia la reale situazione presso il comune di Comacchio e le ragioni per le quali il menzionato importo di lire 30 milioni per il disagio giovanile non sia menzionato nel bilancio di previsione di quel comune, nonostante che l'importo sia regolarmente pervenuto al destinatario;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

quali attività abbia svolto in concreto l'autorità giudiziaria di Ferrara per fare luce su questa vicenda.

(4-16267)

MACONI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premeso:

che all'interno del Gruppo Ansaldo lo stabilimento di Legnano riveste una particolare importanza considerando che attualmente occupa ancora 1.697 lavoratori ed è inserito in un territorio a declino industriale:

che gli accordi sindacali siglati al Ministero dell'industria hanno permesso all'Ansaldo di ottenere 800 miliardi per ripianare le perdite e ricapitalizzare, subordinando il tutto all'impegno di rinunciare ai licenziamenti collettivi;

che ciò ha permesso l'avvio di un piano di ristrutturazione con il beneficio di numerosi strumenti legislativi in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità lunga, eccetera, in quantità anche superiore alle necessità dichiarate;

che il 2 agosto Ansaldo Energia ha aperto una procedura di licenziamento per 43 lavoratori, di cui 32 nello stabilimento di Legnano e 11 in quello di Genova; il numero è equivalente ai lavoratori trasferiti a suo tempo alla società Manital e reintegrati tra gli organici di Ansaldo dalle recenti sentenze dei tribunali di Genova e Milano,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per verificare il rispetto degli accordi sottoscritti.

(4-16268)

MAZZUCA POGGIOLINI. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che in Roma, presso largo Somalia, è stata imposta ad una gelateria la chiusura entro le ore 24,00, quando era ormai tradizione e piacevole appuntamento per moltissimi cittadini, soprattutto durante la stagione estiva, la degustazione del gelato fino alle ore 2,00;

che tale chiusura anticipata è frutto di un provvedimento amministrativo che attribuisce alla gelateria la causa principale del disturbo della quiete pubblica, lamentata da pochi inquilini dello stabile ove essa è ubicata;

che, in molti altri casi, tale provvedimento restrittivo della libertà d'impresa non è stato disposto;

che il comportamento incivile di alcuni cittadini potrebbe essere represso *ad personam*, rafforzando la sorveglianza nelle ore notturne, multando le auto in sosta in doppia fila e punendo coloro che utilizzano i segnalatori acustici e le radio ad alto volume;

che comunque pattuglie di polizia municipale, o di altre forze di polizia, sono utilizzate *in loco* per far rispettare dall'esercente l'ordinanza di chiusura;

Assemblea - Allegato B

15 Settembre 1999

che appare palesemente ingiusto far ricadere responsabilità penali e personali di terzi su un imprenditore che esercita un'attività, quella del gelataio appunto, che non produce alcun rumore, nè supera il limite di *decibel* previsto dalle normative vigenti;

che provvedimenti restrittivi di tal genere non sono applicati nei confronti di altri pubblici esercizi ubicati nelle vicinanze, nè tantomeno nei confronti di altre gelaterie poste nel centro storico ed in altri quartieri della città di Roma, ove la presenza di cittadini consumatori è tollerata dai residenti e dalle autorità preposte;

che il caso *in specie* è unico nel suo genere, essendo stato applicato l'ordine della chiusura anticipata ad un esercizio che di per sè non provoca alcun disturbo, nè in termini di emessioni sonore, nè di emissioni inquinanti;

che la chiusura anticipata rappresenta una grave violazione di principi sanciti dalla Costituzione quali la libertà d'impresa e l'uguaglianza sostanziale e formale dei cittadini, e comporta una diminuizione del servizio nei confronti di consumatori abituati a sorbire il gustoso gelato offerto da tale pubblico esercizio nelle ore più fresche della notte;

che tali provvedimenti nei confronti di pubblici esercizi non sono in linea con la completa fruibilità di servizi cui deve prepararsi una città come Roma in vista della grande scadenza giubilare dell'anno 2000,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, intendano provvedere acchè sia consentita la deroga da tale provvedimento di chiusura anticipata, rafforzando la sorveglianza dentro e fuori dal locale nelle ore comprese tra le 24,00 e le 2,00, onde garantire la quiete e l'ordine pubblico, senza limitare in modo inaccettabile la libertà individuale e d'impresa di un cittadino, onesto lavoratore e contribuente, che vede fortemente pregiudicato il proprio futuro economico e quello dei propri dipendenti e collaboratori.

(4-16269)

BORNACIN. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che uno strumento quale il PRP (Piano regolatore portuale) è da considerarsi preminente per una città conscia delle potenzialità di sviluppo economico ed occupazionale connaturate e strettamente collegate al porto;

che quindi il PRP non può essere utilizzato come mero strumento di pianificazione territoriale ma deve essere presa in considerazione anzitutto la valenza economica e occupazionale delle scelte che coinvolgeranno il porto e la città nei prossimi decenni;

che in occasione della presentazione del PRP di Genova sono emerse perplessità da parte di diverse categorie di operatori del settore;

che ai lavoratori del porto di Genova è riconosciuta una specifica ed elevata professionalità sebbene operino in un ambiente spesso a rischio: riparazioni navali, a causa degli spazi ristretti in cui gli operai la-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 **S**ETTEMBRE 1999

vorano e della contemporaneità delle operazioni a bordo; merce varia, poiché varia è anche la manipolazione a seconda delle caratteristiche del prodotto trasportato; *container*, soprattutto nelle operazioni di carico e scarico; navi Ro Ro e traghetti, a causa dei gas di scappamento che si accumulano nelle stive; rinfuse solide, soprattutto per le polveri; sabbiature; lavori in presenza di amianto;

che per quanto riguarda le assunzioni in formazione lavoro ed i contratti a tempo determinato al lavoratore non è data la possibilità di acquisire nozioni sufficienti in materia di sicurezza;

che su 6.000 lavoratori sono stati più di 2.000 gli infortuni negli anni 1996-1997 (dichiarati), che vanno sommati a quelli considerati «fatto normale» ed ai quali si deve aggiungere l'ultima sciagura costata la vita ai due marittimi della «Jolly Rosso»;

che è esclusivamente sul lavoratore portuale che vanno ad incidere la qualità ed i ritmi del lavoro, la dislocazione dei servizi e lo stato manutentivo delle strutture (gru di banchina, piazzali operativi e magazzini);

che il bacino di Sampierdarena è da definirsi fortemente degradato,

l'interrogante, per quanto sopra esposto, chiede di sapere:

se non si reputi opportuno intervenire sollecitamente al fine di promuovere un riesame del PRP di Genova che preveda, in questa occasione, una più ampia consultazione di tutte le categorie dei lavoratori portuali, per poterne valutare minuziosamente e, nel caso, accoglierne le osservazioni ed i suggerimenti che ne deriveranno;

se non si reputi indispensabile verificare che gli interventi promossi dall'autorità portuale e dalla civica amministrazione siano davvero orientati nella direzione della prevenzione degli infortuni e della sicurezza dei lavoratori;

se non sia, infine, necessario ridefinire il ruolo dei lavoratori portuali affinché agli stessi sia dato modo di vagliare e cogestire, con l'autorità portuale e la civica amministrazione, le scelte e le diverse fasi programmatiche, fondamentali per il loro futuro, per quello di molti altri lavoratori e della città.

(4-16270)

SPECCHIA, CURTO, MAGGI. – *Al Ministro per le politiche agri*cole. – Premesso:

che i produttori di pomodori della provincia di Brindisi, dopo le forti grandinate di giugno, erano riusciti a recuperare la qualità e non la quantità del prodotto;

che le ultime piogge torrenziali del 28, 29, 30 e 31 agosto 1999 hanno distrutto il prodotto mettendo definitivamente in ginocchio le aziende produttrici di pomodori;

che la provincia è intervenuta con un incontro tra gli agricoltori e il vice presidente Friolo;

che dai sopralluoghi effettuati è emerso che vi sarebbero ingenti danni calcolabili in diversi miliardi.

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere affinchè siano riconosciuti i danni provocati dal maltempo alle aziende produttrici di pomodori della provincia di Brindisi, già gravemente danneggiate dalle calamità atmosferiche del giugno 1999.

(4-16271)

SPECCHIA, MAGGI. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente. – Premesso:

che lo scrivente, senatore Specchia, ha più volte sollecitato un'urgente incontro Governo-enti locali-Enel sui diversi problemi delle centrali di Brindisi, con particolare riferimento al rispetto della convenzione del dicembre 1996, alla vendita da parte dell'Enel della centrale di Brindisi Nord, al trasferimento del centro di produzione da Brindisi a Napoli e alla tutela dei lavoratori;

che analoghe iniziative sono state assunte in particolare dal Presidente della provincia che ha minacciato di revocare l'autorizzazione per gli scarichi e quindi di bloccare le centrali;

che, a distanza di qualche mese dalle richieste, il Governo non ha fornito alcuna risposta positiva;

che soltanto l'Enel ha dato la sua disponibilità al sindaco di Brindisi per un incontro che dovrebbe tenersi mercoledì prossimo;

che detto incontro, considerata la inaffidabilità dell'Enel, non potrà dare agli enti locali e ai cittadini le garanzie più volte chieste;

che l'Enel ha tra l'altro annullato, senza addurre alcuna motivazione, la gara d'appalto riguardante il trasporto e il carico sulle navi dei gessi prodotti dalla centrale di Brindisi-Sud, gara alla quale avevano partecipato gli imprenditori brindisini;

che anche quest'ultimo episodio dimostra lo scarso rispetto che l'Enel ha nei confronti del territorio e degli imprenditori brindisini,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per quanto riguarda le centrali di Brindisi.

(4-16272)

RUSSO SPENA. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che la stazione della metropolitana di Piazza Cavour di Napoli, che serve una vasta utenza di migliaia di cittadini, è chiusa per lavori di ristrutturazione che, a detta delle Ferrovie dello Stato spa, dovrebbero assicurare sicurezza ed accoglienza agli utenti;

che le Ferrovie dello Stato non hanno comunicato la data di riapertura della suddetta stazione ferroviaria;

che la stazione della metropolitana di Piazza Amedeo è chiusa per lavori di ristrutturazione;

che le Ferrovie dello Stato fissarono per i lavori di Piazza Amedeo tempi di riapertura che poi sono stati prorogati;

che sia per la ristrutturazione della stazione di Piazza Cavour che per quella di Piazza Amedeo i lavori stanno procedendo, secondo notizie stampa, senza il rispetto delle norme di sicurezza ed in spregio alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, 669^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda sollecitare alle Ferrovie dello Stato per imprimere un'accelerazione del completamento dei lavori;

se non si valuti la necessità d'intervenire per verificare se i lavori in corso prevedano adeguamenti strutturali che renderanno effettivamente più confortevoli e più sicure le sopracitate stazioni ferroviarie. (4-16273)

WILDE. – Ai Ministri dell'ambiente e della sanità e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali. – Premesso:

che il consiglio regionale della Lombardia ha varato la legge che introduce l'adeguamento alle norme comunitarie, per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), per cui è previsto uno speciale test tecnico-amministrativo che permetterà di prevenire gli effetti negativi, talvolta devastanti, che possono provocare le installazioni di impianti produttivi pericolosi;

che l'obbligo di VIA riguarda lo stoccaggio di prodotti chimici, gli impianti di incenerimento e di trattamento dei rifiuti, le discariche di rifiuti speciali, gli impianti per la depurazione delle acque, i cicli di lavorazione industriali e le attività produttive;

che nella seduta del 21 luglio 1998 la giunta della provincia di Brescia deliberava il parere positivo previsto dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, in merito alla valutazione d'impatto ambientale presentata dalla società Ecoservizi spa relativa all'impianto di inertizzazione inserito nella piattaforma polivalente di trattamento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi localizzato in via dei Santi 58, Brescia;

che, in relazione alla Ecoservizi spa, sono state presentate dallo scrivente numerose interrogazioni parlamentari alcune con risposte che hanno confermato le problematiche sollevate da cittadini e comitati che lamentano l'inquinamento causato dalla suindicata società, ma non si sono mai presi provvedimenti chiari; le rilevazioni fatte dall'ASL di competenza lasciano aperti legittimi dubbi su come vengono effettuati, in quanto a volte sono discordanti rispetto ad altre effettuate dalla Guardia forestale, dai NOS, dalla Finanza o dai vigili urbani,

si chiede di conoscere:

se i Ministri di competenza prima di rilasciare la VIA alla Ecoservizi spa, non intendano verificare attentamente gli *iter* e le documentazioni presentate, nonchè le numerose osservazioni e relazioni dei NOS, dell'ASL, della Guardia forestale e dei vigili urbani che spesso divergono o omettono precise risposte; quindi, se tale industria possa continuare ed aumentare gli stoccaggi, considerando la vicinanza alla città, a paesi ed alla famosa cascina (35 metri);

se, a seguito dei numerosi esposti, denunce ed imposizioni relative anche all'ultimo protocollo d'intesa tra comune di Brescia, provincia e regione, non si intenda verificare come mai la centralina che dovrebbe essere stata installata nei pressi della Ecoservizi già da alcuni anni non sia ancora stata posizionata e quali siano le motivazioni;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

se la cascina che dista 35 metri dall'impianto sia da ritenersi a rischio;

se, come previsto dal «decreto Ronchi», l'assessore all'ambiente del comune di Brescia (città con oltre 150.000 abitanti) abbia valutato la qualità dell'aria nelle aree maggiormente a rischio d'inquinamento, e quindi se tale zona (via Santi 58) sia ritenuta realmente a rischio; in tal caso, se siano stati effettuati nuovi accertamenti e quali siano stati gli esiti;

se la valutazione richiesta si baserà, come indicato dal «decreto Ronchi», sui dati storici disponibili da precedenti campagne e sarà finalizzata, oltre che alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico in senso lato, anche alla predisposizione di una rete di monitoraggio sulla qualità dell'aria, integrando la disponibilità degli enti coinvolti (comune, provincia, ASM, ASL) in un unico rapporto ed inserendo i precedenti rilevamenti dell'ASL locale, in modo da rendere realistica la valutazione di tale area;

se l'amministrazione provinciale che gestisce la rete delle centraline fisse abbia omesso tale compito ed eventualmente se esistano responsabilità di carattere penale;

come mai l'ASL, nonostante l'esito del *referendum* del 18 aprile 1994 atto ad istituire agenzie per la protezione ambientale, non si attivi presso gli organi competenti, al fine di ottenere la promulgazione della legge regionale istitutiva dell'ARPA e si accontenti di svolgere compiti in forma transitoria e con dotazioni finanziarie limitate;

come mai, a seguito della nota del signor Benvenuto Zanetti del 7 maggio 1999 ed alla risposta (protocollo G. 168885/99) della provincia di Brescia, settore ambiente, tra le misure previste dal protocollo d'intesa del 24 aprile 1996 agli articoli 3 e 4 alcune di esse non sarebbero mai state attuate come per esempio: la messa in opera di barriere acustiche e visive (le stesse non sono mai state attuate in modo da essere efficienti); la messa a disposizione delle apparecchiature per la cabina di monitoraggio della qualità dell'aria di Bettole di Buffalora, molto distante (1.010 metri) dall'area di via Santi 58; quindi non dovrebbe far testo;

come mai i campionatori sequenziali come da relazione dei vigili urbani del 10 novembre 1997 e della Guardia forestale del maggio 1998 non fossero in funzione anche se posizionati; quindi da quanto tempo non effettuassero rilevamenti; le risultanze del sopralluogo della commissione di controllo del 12 dicembre 1996 evidenziavano alcune situazioni e sollecitavano ASL, provincia e ASM ad attivarsi in merito ma molti punti rimangono tutt'ora privi di risposta; si dice che le cabine (strumentazioni sul mercato) non sono utili ed allora ci si chiede cosa fare;

se corrisponda a verità che una residente nella cascina vicina all'impianto della Ecoservizi, in relazione alle analisi delle urine, avrebbe evidenziato la presenza oltre il limite minimo dei metalli come cromo, mercurio (2,6 contro 1) e cadmio;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria, dei NOS, dell'ASL e della Guardia forestale a chiarire una volta per tutte quale sia in realtà il livello di inquinamento prodotto da tale industria.

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

MARRI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che Rassina, zona del comune di Castel Focognano, è posta alla sinistra idrografica del fiume Arno all'altezza della confluenza dell'omonimo torrente Rassina;

che già nel corso dei secoli la predetta zona è stata più volte interessata da alluvioni;

che a seguito delle alluvioni del 1966 e, più di recente, di quelle degli anni 1992-1993, il comune – di propria iniziativa – ha incaricato l'ingegnere idraulico Remo Chiarini di Arezzo di redigere una «valutazione del rischio idraulico e un progetto preliminare di difesa delle piene del fiume Arno a Rassina»;

che, dopo gli ultimi eventi alluvionali, le competenze del fiume Arno sono tornate al Ministero dei lavori pubblici che esercita le stesse mediante il provveditorato per le opere pubbliche – ufficio speciale idraulico di Firenze e il dipendente ufficio territoriale di Arezzo;

che i primi anni di operatività dei predetti uffici sono stati improntati a rapporti di reciproca collaborazione e sono stati approvati ed eseguiti alcuni interventi di difesa della sponda a valle dello stadio comunale di Rassina fino alla zona industriale;

che contemporaneamente il comune, con fondi propri e diversi, ha realizzato e sta realizzando interventi di messa a sicurezza del reticolo di fossi minori nelle zone intorno a Rassina;

che per realizzare ciò è stato anche richiesto, ove necessario, la relativa autorizzazione idraulica dell'Ufficio territoriale di Arezzo e del provveditorato per le opere pubbliche;

che il 27 marzo 1998 è stato richiesto il nullaosta idraulico ai sensi del regio decreto n. 523 del 1904 relativo alla realizzazione di un tratto di strada al servizio di una zona artigianale;

che dopo numerosi solleciti, esercitati anche attraverso la prefettura di Arezzo, il 10 giugno 1999 è stata richiesta una integrazione di documenti ed elaborati tecnici;

che lo stesso si è verificato per altre autorizzazioni richieste, relative ad opere da realizzare da parte del comune come l'impianto di depurazione, la regimazione dei fossi di Bagnacci e l'area scolastica;

che in data 1º aprile 1999 il provveditorato ha presentato al comune un progetto di «potenziamento delle difese idrauliche per la messa in sicurezza del centro abitato di Rassina» chiedendo il nullaosta ai sensi della legge n. 431 del 1985;

che il 24 aprile la Commissione edilizia integrata, dopo un attento esame, ha sospeso il parere richiedendo alcune modifiche riconducibili al seguente concetto: «Nessuno vuole impedire che si facciano opere per la sicurezza del paese; appare però enorme l'allargamento dell'alveo dell'Arno (metri 19,50 nel punto maggiore) per cui sembrano possibili soluzioni altrettanto efficaci senza bisogno di distruggere i giardini pubblici di Rassina»;

che intanto il comune ha chiesto, prima per iscritto e poi verbalmente nelle persone del sindaco di Rassina e del responsabile dell'ufficio tecnico – che si sono personalmente recati a Firenze – la collaborazione dell'Autorità di bacino del fiume Arno, considerato che nel frat-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

tempo il piano di bacino è stato definitivamente approvato e le portate del stimate dal piano di bacino nel tratto di Arno sono risultate inferiori del 20 per cento rispetto alle portate assunte come riferimento dal provveditorato per la redazione del progetto comportante lo sventramento di gran parte dell'area verde attrezzata di Rassina;

che tutte le pratiche sopra richiamate, comprese anche quelle riguardanti interventi richiesti da privati, non potranno essere esaminate se non previa accettazione della firma del disciplinare globale per la sicurezza del capoluogo, inviato al comune, e autorizzazione delle opere da realizzare a valle del ponte di Rassina;

considerato che la situazione sopra descritta richiama particolare e cogente responsabilità ai sensi dell'articolo 450 del codice penale, in special modo quando vi è la possibilità di superamento delle condizioni che creano pericolo per la pubblica incolumità;

che dal 1966, 1992 e 1993 (date delle alluvioni) ancora non si è provveduto alla realizzazione di opere determinanti per eliminare tali rischi idrografici;

che il provveditorato per le opere pubbliche nelle proprie regioni ha stabilito che per procedere alle opere di bonifica vi è la necessità della distruzione dei giardini pubblici e della demolizione del muro di cinta dello stadio unitamente ad una parte di tribuna;

che l'amministrazione comunale non riesce ad addivenire a concrete soluzioni con il professor Nardi, segretario dell'Autorità di bacino, e l'ingegner Rovere del provveditorato per le opere pubbliche,

l'interrogante chiede di sapere:

se, considerata la responsabilità sopra citata, non si ritenga di dover trovare immediatamente una soluzione che garantisca la sicurezza idraulica al paese di Rassina;

se non sia da ritenersi che il Ministero dei lavori pubblici debba accollarsi l'intera spesa per il rifacimento in altro loco dei giardini pubblici, per la realizzazione di un nuovo muro e di una nuova tribuna dello stadio comunale;

se non s'intenda verificare in tempi brevissimi la possibilità di nuove soluzioni atte a garantire la sicurezza al paese, al fine di eliminare eventuali ulteriori responsabilità.

(4-16275)

MARRI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che, nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, ha riproposto i problemi collegati alla presenza nel territorio del comune della strada di grande comunicazione E45, in relazione alla rumorosità e al vecchio tratto Tiberina 3 BIS Valsavignone-Canili;

che per quanto riguarda la rumorosità, dovuta al forte transito di mezzi pesanti, giova far presente che il problema è stato oggetto di una sottoscrizione da parte di numerosi cittadini;

che il secondo problema riguarda la decisione di abbandonare all'uso pubblico il tratto della vecchia Tiberina 3 BIS Valsavignone-Canili;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

che, infatti, questo tratto non è più oggetto di manutenzione, ordinaria e straordinaria, da molti anni (fatta eccezione per una ripulitura della vegetazione effettuata dal comune nell'anno 1997-98) e, pertanto, lo stesso si sta trasformando in un tratto del tutto impraticabile;

che è opportuno evidenziare che il tratto in oggetto collega due regioni: Toscana ed Emilia Romagna;

che la parte di strada che va dal confine toscano in Romagna non è stato abbandonato, ma preso in carico dalla provincia di Forlì;

che lo stesso costituisce l'unica alternativa alla E 45 in caso di blocco dovuto alla presenza di neve, gelo e incidenti; che la vecchia Tiberina 3 BIS conduce in zone montane del territorio e quindi, in caso di necessità urgente, se non percorribile, ne ritarderebbe gli interventi;

che questo tratto è stato inserito come strada di eccezionale valore paesaggistico nel piano territoriale di coordinamento provinciale redatto dalla provincia di Arezzo;

che i problemi sopra evidenziati non sono solo di interesse locale, ma interessano tutta la zona della Valtiberina, la provincia, la Toscana e la restante parte del territorio attraversato dalla rete viaria in oggetto;

che ulteriori preoccupazioni desta la decisione adottata dalla Società autostrade di limitare il sorpasso dei mezzi pesanti nel tratto appenninico della A1;

che è presumibile che una gran parte del traffico si riverserà sulla unica strada alternativa alla A1, e cioè sulla E 45, aumentando, in forte percentuale, la possibilità di blocchi dovuti ad emergenze su questa arteria;

che è altresì prevedibile un aumento del rumore, dell'inquinamento e della messa a prova delle strutture stesse della E 45 che già allo stato attuale presentano difficoltà a reggere il traffico,

l'interrogante chiede di sapere:

in riferimento al primo problema esposto in premessa, se non si ritenga di adottare provvedimenti urgenti, al fine di promuovere nelle sedi appropriate il finanziamento idoneo alla realizzazione delle barriere fonoassorbenti nei tratti della E 45 che attraversano i centri abitati del comune di Pieve Santo Stefano:

quali iniziative si intenda adottare per risolvere i problemi legati al vecchio tratto Tiberina 3 BIS Valsavignone-Canili, considerata la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare in caso di mancato ripristino dello stesso.

(4-16276)

MARRI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che sono in corso interventi di restauro della Fortezza Vecchia nella città di Livorno;

che la Fortezza ingloba strutture medievali quali la Torre Quadrata, il Mastio di Matilde e la Quadratura Pisana;

che una parte dell'antico complesso difensivo della Livorno medicea (edificato tra il 1520 ed il 1534), lungo la Cortina muraria, in

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 **S**ETTEMBRE 1999

corrispondenza del Bastione della Capitana, presenta una profonda fenditura;

che continuano ad essere interdetti l'attracco e la navigazione delle barche lungo il perimetro del Bastione della Capitana, considerata la sua pericolosità;

che esiste una intesa tra il comune e l'autorità portuale di Livorno in base alla quale saranno valutati la fattibilità e i costi del recupero della acquaticità della Fortezza Vecchia;

che un tempo, infatti, l'acqua del fossato circondava interamente la Fortezza;

che riportare alla luce le strutture murarie interrate in corrispondenza della stazione marittima potrebbe compromettere la stabilità e, pertanto al fine di scongiurare pericolosi cedimenti, sarebbero necessari costosi interventi di consolidamento;

che i finanziamenti ottenuti dall'Unione europea (2 miliardi e 500 milioni) risultano utilizzati per i restauri attualmente in corso;

che pertanto allo stato attuale mancano i finanziamenti per il restauro del Bastione della Capitana,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare le procedure per sollecitare gli interventi di recupero e di restauro del Bastione della Capitana, a tutela del patrimonio artistico regionale e della sicurezza;

se non ritenga, altresì, di dover attivare le procedure per ottenere ulteriori finanziamenti europei e di dover valutare l'opportunità di una sponsorizzazione privata del restauro, dato il valore artistico della struttura.

(4-16277)

ROSSI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che una delle emergenze preminenti al momento nel nostro paese è quella relativa alla micro e macrocriminalità, emergenza di cui il Governo è consapevole essendo stato più volte obbligato a riferire in merito al Parlamento, affermando costantemente, anche in sede di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, che quello di garantire la sicurezza dei cittadini è uno dei suoi obiettivi prioritari, per cui intende realizzare moderne politiche di sicurezza urbana e di efficace contrasto alla criminalità nelle campagne, procedendo ad un efficace adeguamento delle strutture e dei mezzi;

che un contributo consistente alla sicurezza urbana, ma soprattutto al contrasto della criminalità nelle campagne, è indubbiamente quello dell'Arma dei carabinieri per via della tradizionale struttura decentrata che fa sì che a fronte di circa 6.000 comuni vi siano più o meno 3.000 stazioni:

che lo scrivente è da lungo tempo particolarmente interessato alla materia della sicurezza, ed a quella strettamente correlata alle strutture logistiche delle forze di polizia, tanto è vero che, al fine di valutare

Assemblea - Allegato B

15 Settembre 1999

gli interventi strutturali necessari a migliorare concretamente l'efficace presenza delle caserme dei carabinieri sul territorio in funzione anticrimine, aveva chiesto in data 6 ottobre 1998, al Ministro dell'interno ed al Capo della polizia, di conoscere gli arretrati che il Ministero dell'interno deve a enti locali e privati in genere, per l'affitto delle caserme in questione e che tale richiesta era stata formulata rispettando le norme in materia, previste dal decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508, articolo 3, regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990, che rendono tali dati «atti sottratti all'accesso»;

che alla richiesta di cui sopra, ripetutamente sollecitata, non hanno ritenuto di rispondere nè il Capo della polizia, nè l'allora Ministro dell'interno, cosa che ha obbligato lo scrivente a ricorrere ai mezzi del sindacato ispettivo parlamentare, formulando una interrogazione in data 9 febbraio 1999, alla quale, nonostante un sollecito effettuato in data 5 maggio, seguito da un successivo sollecito in data 15 giugno 1999, non è stato mai dato riscontro;

che, per via della mancata risposta di cui sopra, lo scrivente ha dovuto formulare una nuova interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, in data 8 luglio 1999, regolarmente registrata sull'allegato B del resoconto dell'Assemblea, cosa che fa ritenere che essa sia regolarmente giunta in visione alle autorità interpellate,

l'interrogante chiede di sapere:

se le Autorità in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra; per quali motivi le stesse non ritengano di dover rispondere, inficiando ed ostacolando l'attività parlamentare dell'interrogante, sollecitata da un'elettorato preoccupato, e che lo priva di dati per lui estremamente necessari al fine di poter procedere allo studio ed all'efficace proposizione di misure per la lotta alla criminalità durature e concrete;

se la mancata risposta del Ministero dell'interno, riguardo le richieste formulate, gravemente lesiva del prestigio della carica di parlamentare, anche se trattasi di un parlamentare estraneo alla maggioranza ma che, si ribadisce qui per l'ennesima volta, in un sistema democratico non dovrebbe essere comunque meno degno di considerazione dei colleghi della maggioranza, non sia un comportamento voluto al fine di privare l'opposizione della possibilità di conquistare consensi tra l'elettorato, tramite proposte che potrebbero dimostrare nella realtà una concreta volontà di contrasto al crimine, ben diversa da quelle che, a questo punto, sembrano essere solo vacue dichiarazioni di intenti messe in atto dal Governo a fini propagandistici ed elettorali.

(4-16278)

DE LUCA Athos. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che la sordità infantile congenita colpisce oggi nei paesi occidentali da 1 a 2 bambini ogni 1.000 neonati normali e tra questi più della metà sono bambini con sordità gravi o profonde che se non riabilitati correttamente attraverso strumenti protesici e riabilitativi idonei entro i primi due anni di vita, rischiando quindi di vedere compromesse per tutta la vita le loro abilità comunicative e la loro integrazione sociale;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

che in Italia ogni anno nascono 300 bambini con gravi problemi di sordità che necessitano quindi di una diagnosi precoce, di una adeguata correzione protesica e di una terapia riabilitativa;

che negli ultimi anni le procedure audiologiche di diagnosi, di terapia protesica e riabilitativa hanno fatto enormi progressi e permettono nella quasi totalità dei casi di sordità congenita un completo recupero funzionale ed un adeguato sviluppo del linguaggio, elementi che consentono un inserimento sociale del bambino del tutto normale;

che condizione necessaria è però l'utilizzo di *standard* diagnostici, terapeutici e riabilitativi adeguati, accettati e utilizzati dalla comunità scientifica audiologica e otorinolaringoiatrica e non scelte terapeutiche non giustificabili da presupposti scientifici;

che docenti di audiologia e otorinolaringoiatria delle università italiane si lamentano del grave stato di inadeguatezza con il quale in alcune strutture del Servizio sanitario nazionale o strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale viene trattato il problema della sordità infantile,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare i necessari provvedimenti volti a promuovere e diffondere sul territorio nazionale delle linee guida con precise direttive, basate su evidenze cliniche e scientifiche convalidate, finalizzate a rendere omogenee ed efficaci le procedure di riabilitazione della sordità infantile.

(4-16279)

DOLAZZA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso:

che con lettera autografa del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza nel mese di luglio 1999 è pervenuto ai parlamentari un opuscolo dal titolo «Sicurezza Sviluppo Sud», patrocinato dal Ministero dell'interno e dalla Comunità europea; la pubblicazione è in quadricromia, carta pregiata, sedici pagine più copertina, contenuto ristretto, astratto, enorme abbondanza di spazi bianchi, numerose illustrazioni di scarsa pertinenza con i testi e soprattutto molto di quanto oggi è chiamato design, peraltro assai mediocre: in definitiva, si tratta d'una di quelle elevate espressioni di banalità che, nelle consuetudini della deprecata Prima Repubblica, servivano a giustificare elargizioni, sproporzionate al reso, di denaro a cosiddetti esperti di grafica, writers, tipografie, relativi intermediari e spesso ignoti destinatari finali; non vi sono ancora elementi per affermare che, per quanto riguarda «Sicurezza Sviluppo Sud», vi siano o vi siano state tali affermazioni, ma di certo non sembra che per iniziative del genere debbano essere spesi i finanziamenti dell'Unione europea;

che il «messaggio» che, con qualche difficoltà, si è indotti a pensare che intenda recare la pubblicazione cui al precedente capoverso, parrebbe sia l'annuncio di un «Programma Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia», che in una prima fase interessa alcune zone dell'Italia Meridionale e che implica un finanziamento di 560 miliardi di lire «equamente ripartito fra il Fondo europeo di sviluppo regionale ed i fondi nazionali... La *partnership* della Confindustria

Assemblea - Allegato B

15 Settembre 1999

continuerà a fornire risorse e strumenti per lo studio delle tipologie d'intervento»;

che «La prima azione – si legge ancora nella costosa pubblicazione – comprende l'ottimizzazione delle telecomunicazioni tra le tre forze di polizia attraverso la realizzazione di una rete infrastrutturale di telecomunicazioni in ponte radio ed utilizzando tecnologie satellitari. La seconda azione concerne il perfezionamento e l'integrazione dei sistemi di gestione informatizzata sia delle centrali operative, interconnesse fra loro, sia degli uffici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. La terza azione prevede l'installazione di sistemi integrati interforze, composti da sensori di sofisticata tecnologia sia sull'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, sia in tutte le aree che ospitano o che sono destinate a siti produttivi»;

che «Nella specifica azione di sicurezza e controllo dei confini, al Programma – si legge ancora nella pubblicazione in questione – si affiancano interventi comunitari, sviluppati dalle tre Forze di polizia in collaborazione con la regione Puglia, sugli assi viari di quella regione e sul controllo tecnologico delle frontiere marittime ed aeree. Il costo previsto è di circa 46 miliardi di lire suddiviso fra il fondo europeo di sviluppo regionale e i fondi nazionali. Basilare, infine, per l'operatività del programma è l'ulteriore finanziamento comunitario che prevede un investimento di circa 7 miliardi per la specializzazione delle Forze di polizia»;

che, da quanto riportato nei precedenti capoversi, nonchè in contenuti non riportati dell'opuscolo in questione e dalla lettera d'accompagnamento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, si riscontra quanto segue:

l'intervento speciale contenuto nel detto opuscolo, con il contributo comunitario, prova che non sono stati confacenti alle esigenze operative la destinazione e l'impiego delle risorse (peraltro in progressiva crescita) fin qui iscritte nei bilanci di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze per quanto riguarda le forze di polizia, sia per omissione degli adempimenti di sicurezza in vaste aree del territorio nazionale, sia per inadeguatezze in settori specifici quali le telecomunicazioni, il coordinamento e l'addestramento del personale;

gran parte delle realizzazioni, cui si fa riferimento nel programma annunciato dal prolisso testo dell'opuscolo in questione, erano state più volte definite dai Ministri dell'interno di precedenti Governi come esistenti o in fase di completamento, mentre il Ministro dell'interno attualmente in carica le aveva preannunciate come d'imminente completamento nel corso dell'intervento parlamentare del gennaio scorso, dopo l'ondata di attività criminale che aveva turbato la Lombardia durante le festività 1998-99;

fra regioni settentrionali e regioni meridionali viene nuovamente riproposta un'inammissibile discriminazione, privilegiando queste ultime con il programma di sicurezza in oggetto ed ignorando l'ondata di crescente gravità che turba il settentrione, come si è avuto prova anche nelle ultime settimane,

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

si chiede di conoscere:

il costo dell'opuscolo «Sicurezza sviluppo Sud» di cui in premessa, la ripartizione di tale costo fra enti italiani ed enti comunitari nonchè le procedure con le quali l'opuscolo stesso è stato commissionato;

i criteri in base ai quali è stata definita la destinazione territoriale del programma di sicurezza annunciato dal citato opuscolo e le argomentazioni addotte alle autorità dell'Unione europea – presso i cui organismi, l'interrogante si riserva di approfondire la questione affinchè il programma sia mirato esclusivamente ad alcune aree del Meridione;

in che cosa consista in pratica la cosiddetta *partnership* della Confindustria e se sia ammissibile che la Confederazione degli industriali, patrocinante d'interessi non definibili dell'intera collettività, interferisca e/o sia compartecipe in un programma ed in un complesso preoperativo di pubblica sicurezza di esclusiva pertinenza della pubblica autorità, per molti aspetti soggetta alle limitazioni del segreto d'ufficio;

se non si ritenga inammissibile che la particolare specializzazione delle forze di polizia – specializzazione per la quale è previsto uno stanziamento comunitario di circa sette miliardi, come specificato nell'opuscolo in questione – riguardi esclusivamente gli appartenenti alle forze di polizia operanti nella regione Puglia, ignorando le analoghe esigenze di altre regioni, oggi definibili di confine, come la Sicilia, la Calabria, il Molise ed il Friuli-Venezia Giulia;

l'effettivo stato d'attuazione dei miglioramenti – coordinamento operativo, efficienza delle telecomunicazioni, attivazione di servizi informatici, entrata in servizio di mezzi mobili maggiormente rispondenti alle esigenze operative – enfaticamente promessi come di imminente realizzazione dal Ministro dell'interno nel corso dell'intervento parlamentare del gennaio scorso, dopo l'ondata di attività criminale che aveva turbato la Lombardia durante le festività 1998-99;

come il Presidente del Consiglio intenda garantire circa il fatto che il programma di sicurezza di cui all'opuscolo in questione non si risolverà in un nulla di fatto (forse con risvolti scandalosi) come tante iniziative innovatrici e di miglioramento riguardanti la sicurezza pubblica preannunciate dai vari Ministri succedutisi da decenni a questa parte al Ministero dell'interno (il che è provato proprio dai motivi addotti a giustificare il discutibile «Programma sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia»): rischio questo reso più probabile dalla persistenza nel non procedere ad un'effettiva riorganizzazione e ristrutturazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, Dipartimento (inspiegabilmente soprannominato dal personale partenopeo «il Cotugno») che ha assunto le dimensioni di Stato maggiore di Forza armata, uno Stato maggiore ove prevale, non solo numericamente, personale privo di effettiva preparazione, esperienza e professionalità nella carriera di polizia, ma quivi approdato, quasi sempre per effetto di autorevoli protezioni politiche, dalle altre branche del Ministero dell'interno perchè in sovrappiù e/o per la speranza di ottenere qualche indennità aggiuntiva;

se «all'ottimizzazione delle comunicazioni tra le tre forze di polizia attraverso la realizzazione di una rete infrastrutturale di telecomuni-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 **S**ETTEMBRE 1999

cazioni via ponte radio ed utilizzando tecnologie satellitari» nonchè «al perfezionamento e all'integrazione dei sistemi di gestione informatizzata...» si perverrà alle necessarie realizzazioni industriali mediante gare comunitarie, oppure se si aggiudicheranno senz'altro lavori e servizi a quelle industrie italiane «protette» che da molti anni assorbono centinaia di miliardi del bilancio del Ministero della difesa, con la compiaciuta inerzia di segretari generali, Capi di Stato maggiore e direttori generali, col pretesto di realizzare oltre dieci diversi sistemi di comando, controllo e comunicazioni, non ancora funzionanti e reciprocamente incompatibili;

se il Presidente del Consiglio non ritenga che possa avere un traumatico significato sulla declamata integrità territoriale del Paese il fatto di destinare esclusivamente ad alcune aree del Meridione speciali provvedimenti di incentivazione dell'azione di pubblica sicurezza.

(4-16280)

BORNACIN. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che la città di Genova, nell'arco di pochi giorni, è stata funestata da ben quattro infortuni mortali sul lavoro di cui uno avvenuto in un cantiere edile durante le operazioni di monitoraggio di una impalcatura alta circa venti metri, due si sono svolti nel porto del capoluogo ligure durante le operazioni di ormeggio della nave porta-container «Jolly Rosso» mentre l'ultimo incidente ha causato il decesso di un ferroviere travolto da un Eurostar;

che il numero degli incidenti sul lavoro in provincia di Genova risulterebbe in preoccupante crescita rispetto all'anno scorso; nel 1998 erano state riscontrate, da tecnici competenti, ben 1.438 irregolarità nei cantieri, constatando che nel 42 per cento dei casi erano le attrezzature ed i materiali e non essere a norma;

che nei primi mesi del 1999 gli infortuni sul lavoro sono stati 478, più numerosi, in proiezione, rispetto ai 717 complessivi dell'anno scorso;

che le sciagure avvenute nei giorni scorsi hanno riproposto il problema quanto mai urgente e ad oggi irrisolto della prevenzione e della sicurezza sul posto di lavoro;

che in questo contesto esisterebbe una realtà ancor più allarmante, non essendo compresi gli incidenti non registrati, quelli cioè a danno di lavoratori non in regola costretti, talvolta, ad operare in un vero e proprio regime di sfruttamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si reputi opportuno operare, ed in che modo si intenda procedere, per contrapporre a dati ed avvenimenti di così grave entità una politica di prevenzione e di controllo decisa e determinata, volta a garantire la sicurezza sul lavoro a tutti i livelli nonchè a contrastare il crescente fenomeno del lavoro non in regola sensibilizzando le aziende ad investire sulla sicurezza e sulla prevenzione, anzichè attuare la politica dei tagli e dei ridimensionamenti che,

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

come in questi casi ampiamente dimostrato, va ad esclusivo danno e pericolo della salute dei lavoratori;

se non si reputi opportuno sollecitare le Commissioni parlamentari a riprendere con urgenza la discussione sullo schema di decreto-legge, – fermo nelle Commissioni parlamentari a causa delle ferie estive –, che consentirebbe di applicare la legge n. 626 sulla prevenzione anche in ambito marittimo, settore che, fino ad oggi, per la sua particolarità è un intreccio di diverse competenze e quindi senza regolamenti chiari. (4-16281)

BORNACIN. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che il capo della segreteria generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (incarico peraltro non previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 1991 che ne ha organizzato gli uffici centrali) è il dottor Massimo De Pascalis, direttore coordinatore di istituto penitenziario, 9^a qualifica funzionale;

che il predetto funzionario risulterebbe in organico al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Perugia,

l'interrogante chiede di sapere:

in quali sedi e/o servizi dell'amministrazione penitenziaria, dal 1992 ad oggi, il dottore De Pascalis ha prestato servizio;

conseguentemente, quali siano stati i trasferimenti a domanda e quali quelli d'ufficio;

quali siano stati i periodi di missione e in quali sedi;

quali alloggi di servizio gli siano stati assegnati, a quale titolo ed i periodi di occupazione;

se corrisponda al vero che al dottor Massimo De Pascalis, inquadrato nella 9^a qualifica funzionale, nel corso del 1998 siano state retribuite – mensilmente – numero 55 ore per prestazioni di lavoro straordinario, nonostante una specifica nota dipartimentale dell'Ufficio del personale – Divisione II sezione A – del 5 marzo 1998 abbia fissato, per i direttori della 9^a e 8^a qualifica funzionale (anche con trattamento dirigenziale) il limite in 35 ore mensili;

se corrisponda altresì al vero che il predetto funzionario espleti servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in regime di «settimana corta» – dal martedì al venerdì – e che si avvarrebbe di automezzi di servizio per l'accompagnamento dalla propria residenza fuori Roma all'attuale sede di lavoro;

a quanto ammontino le spese sostenute dal Ministero di grazia e giustizia, nel periodo dal 1992 alla data odierna, per i trasferimenti d'ufficio del dottor Massimo De Pascalis, per i servizi di missione presso le varie sedi, per i rimborsi conseguenti a pasti consumati presso ristoranti, per pernottamenti presso strutture alberghiere e per prestazioni di lavoro straordinario;

se corrisponda al vero che il dottor De Pascalis abbia partecipato a competizioni elettorali candidandosi nelle liste del Partito democratico della sinistra o dei Democratici di sinistra.

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

PERA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Considerato:

che la squadra ciclistica «Amore e Vita», con sede in Capannori (Lucca), è una formazione sportiva assai seguita non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale, in considerazione di molti meriti sportivi, quali risultano da parecchie vittorie dei suoi corridori e in considerazione anche di una intensa attività del suo patron signor Ivano Fanini, a favore di uno sport pulito e di campagne *antidoping*, iniziata in momenti precedenti ai noti fatti che si sono verificati;

che la medesima squadra è stata esclusa dal prossimo giro della provincia di Lucca, in calendario per il 28 settembre 1999, che sostituisce il giro delle Puglie, gara vinta lo scorso anno proprio da un corridore di «Amore e Vita»;

che tale esclusione non motivata, o giustificata solo con parole di imperio («non rientra nei nostri programmi», ha dichiarato la Res Sport organizzatrice della gara), ha sollevato le proteste non solo degli interessati ma di molti sportivi e degli enti pubblici interessati, al punto di indurre il sindaco di Lucca a minacciare il ritiro degli stanziamenti già deliberati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle circostanze sopra ricordate;

se non ritenga che la esclusione di «Amore e Vita» dal Giro della provincia di Lucca, essendo priva di motivazioni, non sia in realtà da attribuirsi ad una ritorsione da parte degli organizzatori della gara per le denunce e le campagne condotte dal patron, signor Ivano Fanini, contro ogni pratica di *doping* nel mondo del ciclismo;

se in tal caso non ritenga di intervenire presso gli organizzatori per eliminare una discriminazione che nuoce ad una squadra, allo sport, agli sportivi e ai cittadini delle zone interessate al giro;

se, indipendentemente da ciò, possa assumere tempestivamente notizie e informare lo scrivente e l'opinione pubblica circa le ragioni della esclusione della «Amore e Vita» dal Giro della provincia di Lucca.

(4-16283)

LUBRANO di RICCO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che durante lavori di restauro dell'Arco Traiano di Benevento sono state asportate alcune parti dei bassorilievi decorativi del monumento;

che i ponteggi montati per eseguire i lavori di restauro hanno consentito a ignoti un facilissimo accesso al monumento che, come denunciato dalla stampa locale, sarebbe stato lasciato incustodito,

si chiede di sapere:

quali effettivi danni abbia subito il monumento;

quali siano state le modalità di azione dei ladri d'arte;

a chi siano ascrivibili le eventuali responsabilità dell'accaduto;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

quali urgentissimi provvedimenti si intenda adottare al fine di evitare che episodi del genere possano ripetersi.

(4-16284)

UCCHIELLI. – Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che le procure di Pesaro e di Rimini hanno aperto delle indagini su presunti fiumi di dollari «sporchi» probabilmente provenienti dal Fondo monetario internazionale, che sono stati riciclati dalla mafia russa sul mercato di calze e mobili nella zona adriatica da Riccione a Fano:

che le procure sopra citate stanno indagando sui possibili collegamenti tra le attività di alcuni *boss* della mafia russa che si trovano nella zona adriatica e il filone d'inchiesta del «Russiagate» che ruota intorno alla «Benex international»;

che l'Fbi ha assicurato che consegnerà all'Italia ogni documentazione per aiutare le indagini;

che la notizia di questa allarmante vicenda sta suscitando grande preoccupazione tra le realtà economiche, sociali e istituzionali locali,

l'interrogante chiede di sapere, vista la gravità dei fatti oggetto d'indagini, quali urgenti provvedimenti si intenda prendere per facilitare e velocizzare le indagini e per garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori finanziari ed economici allarmati da questo fenomeno di criminalità internazionale.

(4-16285)

MORO. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che con l'istituto dell'autoliquidazione delle successioni il contribuente deve altresì compilare la delega per il pagamento all'istituto bancario;

che tra l'altro è obbligatorio indicare il codice di riferimento dell'ufficio del registro (ora Ufficio delle entrate);

che in molti casi avviene che la successione venga compilata dagli eredi in zone diverse dall'ultima residenza del defunto (per esempio a Udine, ma per defunti residenti in Lombardia);

che l'istituto delegato alla riscossione non accetta il modello di pagamento se non è compilato in ogni parte ed in modo particolare con il codice ufficio;

che per avere informazioni di tale numero non è sufficiente rivolgersi all'Ufficio delle entrate più vicino ma si rende necessario reperirlo direttamente alla fonte causando una serie di inconvenienti e aggravi di spese;

che in questa ricerca ci si imbatte nelle più diverse situazioni quali: la mancata risposta al telefono, al passaggio dell'ufficio non competente dopo magari aver ascoltato un brano di musica classica in attesa della risposta, all'assenza temporanea dell'impiegato, eccetera;

che, a titolo di esempio, l'interrogante, nella giornata del giorno 10 settembre 1999, dopo aver avuto risposta negativa dall'Ufficio delle entrate di Tolmezzo, ha dovuto ricorrere prima alla Telecom per avere il

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

numero di telefono dell'ufficio di Milano e poi iniziare la trafila delle telefonate; ad una prima chiamata infruttuosa per incompetenza dell'ufficio chiamato (reparto contenzioso) è rimasto in attesa per oltre 10 minuti senza ottenere risposta all'altro capo del telefono; ad una seconda chiamata e dopo essersi qualificato ha potuto parlare con il direttore reggente l'Ufficio ed avere finalmente il numero cercato;

che quanto descritto costituisce la prassi per ogni cittadino che però non può far valere eventuali prerogative per cui non gli resta che sperare nella bontà o nella fortuna con la sola certezza di trovarsi gli addebiti delle telefonate,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè tutti gli Uffici delle entrate non siano provvisti dei numeri di codice «Ufficio» in modo che il contribuente possa reperirlo nell'ufficio più vicino;

quali siano le iniziative che si intende assumere al fine di evitare che a quanti tentano di mettersi in contatto con gli uffici i tempi di attesa per le risposte (o al centralino o al numero passante) non siano più lunghi della prima terzina del brano preregistrato senza dover sentire, magari con esito negativo, l'intera opera.

(4-16286)

SCHIFANI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che l'articolo 21 della legge n. 44 del 1999 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1999 prevede che il Governo, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, era tenuto ad emanare un regolamento di attuazione delle nuove disposizioni normative sul fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura:

che a tutt'oggi lo schema di tale regolamento non risulta inviato al Parlamento per il prescritto parere;

che pertanto l'assenza di tale documento non consente una efficace attuazione della legge citata,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno determinato questo ritardo e quali iniziative intenda assumere il Ministro per adempiere, seppur tardivamente, a tale prescrizione legislativa.

(4-16287)

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che, dopo la soppressione dell'Istituto italiano per l'Africa, il relativo patrimonio è confluito nella dotazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

che detto patrimonio comprende materiali e oggetti d'arte di notevole rilevanza storica e culturale;

che attualmente esso non è fruibile da parte degli studiosi e di cittadini, in quanto giace disordinatamente nei locali di via Aldrovandi in Roma, già sede del Museo Africano;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

che occorre evitare il rischio che l'attuale situazione pregiudichi, qualora non si intervenga incisivamente con appropriata opera di catalogazione, restauro e sistemazione, la stessa consistenza di un patrimonio che – anche a voler prescindere dagli aspetti di carattere economico e dalle responsabilità che conseguirebbero alla sua perdita – rappresenta un bene insostituibile per il nostro Paese e per i cittadini tutti,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare al riguardo.

(4-16288)

RONCONI. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che nelle zone dell'Umbria colpite da eventi sismici nell'anno 1984 furono sospesi i pagamenti delle imposte fino al primo semestre del 1986;

che nel mese di giugno 1999 sono stati messi a ruolo tramite cartelle esattoriali il recupero delle somme non pagate dai cittadini nel corso del primo semestre 1986,

si chiede di sapere se sia vero che gli uffici preposti del Ministero delle finanze ad alcuni cittadini abbiano regolarmente inviato le cartelle esattoriali mentre a molti altri che si troverebbero nelle stesse condizioni dei primi, le cartelle non sarebbero state inviate e se tutto ciò corrisponde al vero si chiede di conoscerne le motivazioni.

(4-16289)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che è in crescendo il numero delle automobili con targa ordinaria con lampeggiatore che viene mantenuto permanentemente in funzione oppure che viene acceso in prossimità di incroci al fine di non rispettare le segnalazioni semaforiche;

che è palese come, ai fini del soddisfacimento di presunte esigenze sia di sicurezza sia di riduzione i tempi di percorrenza, il solo uso del lampeggiatore, non accompagnato da sirena, non solo è superfluo ma è pericoloso per i normali utenti della strada;

che dal sempre maggiore numero di auto che fanno uso del solo lampeggiatore si desume che tale uso in gran parte è abusivo, pur rientrando nella gara – ormai senza alcun ritegno – ai privilegi in atto fra uomini di governo, esponenti politici, burocrati, alti ufficiali, appartenenti alle forze di polizia nonchè amici di questi ultimi;

che il fenomeno sintetizzato al precedente capoverso si risolve inevitabilmente con un peggioramento delle condizioni esistenziali della massa di cittadini non privilegiati, costretti con le loro imposte a finanziare questi pericolosi abusi, peraltro agevolati dall'inerzia dei componenti le forze di polizia stradale, peraltro sempre più intimoriti dalle capacità di ritorsione degli utenti delle auto facenti l'accennato uso del lampeggiatore,

si chiede di conoscere:

se i Ministri, nelle cui attribuzioni e responsabilità rientra la circolazione stradale e la dipendenza delle forze preposte a compiti di poli-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

zia stradale, non ritengano necessario ed urgente emanare sia direttive per regolamentare con chiarezza l'uso del lampeggiatore rammentando come la responsabilità ricade sempre sul conducente (quasi sempre un componente in borghese delle forze di polizia), sia disposizioni per richiamare dette forze di polizia a perseguire con energia la deplorevole abitudine di usare il lampeggiatore nel modo descritto, indipendentemente dal livello di autorevolezza dell'utente dell'auto.

(4-16290)

CASTELLANI Pierluigi. – Al Ministro della sanità. – Premesso che con l'articolo 2, comma 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sono state regolate le modalità di copertura dei posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, prevedendo concorsi per titoli ai quali è ammesso, tra l'altro, il personale che opera presso i SERT in regime di convenzione da almeno un anno, si chiede di conoscere se, a parere del Governo, il personale in convenzione che può aspirare ai predetti concorsi è anche quello che, fermi restando gli altri requisiti, opera presso i SERT con convenzioni non dirette ma tramite società cooperative.

(4-16291)

MARRI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che da un articolo pubblicato su «La Nazione» di Arezzo del 31 agosto 1999, si è appresa la notizia di un paziente affetto da epilessia che, ricoverato presso la casa famiglia di Foiano della Chiana (Arezzo), a seguito della chiusura dell'ospedale psichiatrico di Arezzo, avrebbe ricevuto da un medico un ceffone che gli ha causato il distacco della retina;

che per tale ragione il paziente ha dovuto subire tre interventi chirurgici;

che quanto accaduto è stato denunciato, dalla madre del paziente, al tribunale di Arezzo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il fatto citato in premessa risponda a verità;

se non si intenda attivare un'indagine ispettiva, al fine di valutare quanto accaduto;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti della sezione psichiatrica della USL n. 8 e nei confronti dei responsabili della struttura sanitaria di Foiano.

(4-16292)

UCCHIELLI. – Ai Ministri delle finanze, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici. – Premesso:

che nelle gare di appalto indette da enti pubblici gli enti medesimi (comuni, USL, amministrazioni pubbliche), non soggetti passivi di imposta, indicono le suddette gare con prezzo base da indicare nelle offerte dei concorrenti, comprensivo di IVA; nel caso in cui alle gare partecipino ditte della Repubblica di San Marino si verifica che, poichè le vendite fatte da operatori economici sanmarinesi a committenti italiani

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

che non acquistano nell'esercizio di impresa (come è il caso di enti pubblici), non sono assoggettate ad IVA, i prezzi offerti da questi ultimi nelle suddette gare di appalto non sono e non possono essere «comprensivi di IVA» (come invece indicato dalle ditte sanmarinesi);

che, confrontando i prezzi dei concorrenti sanmarinesi, di fatto al netto di IVA (seppure con indicazione strumentale «comprensivi di IVA») con quelli dei concorrenti italiani (al lordo di IVA), le gare vengono sistematicamente aggiudicate agli operatori sanmarinesi, violando il principio fondamentale della *par condicio* dei concorrenti, che si traduce nell'obbligo di adottare una unica misura di valutazione con riguardo a tutti i concorrenti (Consiglio di Stato V Sezione, 4 agosto 1986, n. 397);

che, tra l'altro, per gli acquisti intracomunitari a valere dal 1º gennaio 1993 gli enti pubblici non soggetti passivi IVA sono assoggettati al pagamento dell'imposta, come fossero soggetti IVA, pur non avendo alcun diritto alla detrazione della imposta pagata, per cui di fatto l'ente pubblico appaltante non riesce più a perseguire l'interesse a sostenere il minor costo per la fornitura dei beni intracomunitari oggetto della gara; ma questa non è la fattispecie per gli acquisti da imprese di San Marino che rimangono in esenzione IVA,

l'interrogante chiede di sapere:

se gli enti pubblici, in via amministrativa, possano indire sempre e comunque le gare con prezzo base da indicare nelle offerte «al netto di IVA», anche alla luce delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e forniture in materia di accordi di commercio e unione doganale tra CEE e Repubblica di San Marino del 1º dicembre 1992 e di direttive CEE in materia di IVA comunitaria.

(4-16293)

MARINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso: che alla vigilia dei mesi estivi alcune direzioni locali delle Poste spa hanno deciso di aprire gli uffici postali di comunità situate in zone interne a zone alterne;

che la tendenza di eliminare o di ridurre uffici pubblici essenziali per i cittadini, sulla base del criterio del numero degli utenti che usufruiscono del servizio, penalizza oltre misura i piccoli centri di collina e di montagna;

che una politica indiscriminata di riduzione della spesa necessaria per il mantenimento degli uffici primari ha già comportato la soppressione di uffici giudiziari, tributari e di scuole, e ciò di fatto ha ridisegnato gli insediamenti umani in quanto costringe le popolazioni ad abbandonare i luoghi di origine per trasferirsi nei centri vicini più grandi e, pertanto, dotati di tutti i servizi essenziali;

che un fenomeno migratorio massiccio di cittadini, oltre all'elevato costo sociale, può determinare forme di degrado della collina e della montagna, se non presidiati più dall'uomo;

che come è già avvenuto per l'alluvione del Piemonte i costi di ripristino del territorio sono elevatissimi per la collettività;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

che probabilmente una coerente politica di salvaguardia del territorio che favorisca il mantenimento della popolazione nei luoghi di origine richiede maggiori cautele nel sopprimere uffici di interesse pubblico;

che le ultime decisioni prese dalle Poste spa di aprire nei mesi estivi a giorni alterni gli uffici locali in alcuni paesi dell'alto Jonio in provincia di Cosenza potrebbe risultare eccessivamente penalizzante per i cittadini delle aree investite dai provvedimenti,

si chiede di sapere:

quali indirizzi intenda dare il Governo per garantire a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di servizi essenziali quali quello postale e dell'istruzione:

se non si ritenga opportuno ed indispensabile un invito del Governo alle società controllate dal Tesoro e ai Ministeri che erogano servizi pubblici al fine di valutare quali effetti abbiano sulle popolazioni dei piccoli centri di collina e di montagna le decisioni di riduzione della presenza dello Stato.

(4-16294)

MARINI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che la strada statale n. 660 di Acri, provincia di Cosenza, alle porte del centro abitato, per un movimento franoso che ha interessato la collina sulla quale è adagiata, è stata chiusa al traffico per diversi mesi:

che la città di Acri, grosso centro della pre-Sila greca, non ha viabilità alternative per raggiungere la pianura della media valle del Crati e il capoluogo di provincia, Cosenza, per cui la chiusura dell'arteria ha determinato un danno grave per la popolazione e per la già gracile economia dell'area;

che di recente è stato aperto per il traffico diurno il tratto chiuso a riprova dell'esistenza di interventi che se tempestivamente effettuati avrebbero potuto evitare la chiusura della strada;

che nel passato recente sono state impiegate risorse finanziarie pubbliche per consolidare il territorio nel punto franoso;

che in tutta la vicenda, che ha provocato un forte malcontento della popolazione verso le istituzioni pubbliche, si è avuta l'impressione di un impegno non adeguato dell'ANAS nel risolvere il problema;

che la competenza a garantire l'uso dell'importante arteria è di esclusiva competenza dell'ANAS per cui un impegno debole degli uffici di questa azienda sarebbe incomprensibile e grave;

che ove dovessero emergere comportamenti omissivi o di insufficiente impegno per garantire l'utilizzazione dell'infrastruttura viaria si potrebbe configurare la necessità di investire la magistratura penale e contabile,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo per garantire l'apertura della strada statale n. 660 non solo nelle ore diurne ma per l'arco delle ventiquattro ore;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

15 Settembre 1999

se siano state approntate le procedure per soluzioni di tracciati alternativi in grado di evitare per il futuro la chiusura della strada statale n. 660.

(4-16295)

CORTELLONI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Per conoscere se corrisponda al vero:

che nel comune di Spilamberto di Modena, il dipendente capo settore, P.I. signor Zoboli, ha svolto fin dal 1983 attività di libera professione per centinaia di milioni di lire all'anno, per enti e ditte private, alcune delle quali lavoravano per il comune citato, rilasciando fatture come persona fisica e/o tramite società delle quali era socio;

che il comune di Spilamberto era a conoscenza che il suddetto dipendente capo settore svolgeva attività di libera professione senza essere iscritto all'albo dei periti e comunque incompatibile con il lavoro subordinato all'ente locale medesimo;

che tale ente, nell'ambito dell'importante progetto comunale Biogas, costruiva manufatti del valore di centinaia di milioni senza che fossero né approvati, né appaltati e senza far conoscere la provenienza dei pagamenti;

che per l'opposizione a tali illegittime situazioni il già segretario comunale, dottoressa Paola Lenzotti, veniva allontanato dal sindaco e, anche se tale esonero veniva poi giudicato illegittimo dal TAR dell'Emilia Romagna, il sindaco medesimo poneva in essere vessazioni tali da costringere il segretario al trasferimento;

che nello stesso tempo il consigliere comunale, signor Vecchi, era oggetto di minacce e di intimidazioni mentre altro consigliere veniva sottoposto a pressioni tali da indurlo alle dimissioni,

verificato quanto sopra, si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti del citato ente locale e/o del sindaco di Spilamberto affinchè sia ristabilita la legalità.

(4-16296)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norme dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03068, del senatore Monteleone, sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella regione Basilicata;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03067, dei senatori Maggi ed altri, sulle sostanze tossiche contenute nelle acque minerali.